

CDLXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **D'ONOFRIO**

INDICE

	PAG.
Congedo	27403
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	27403
<i>(Presentazione)</i>	27416, 27430, 27441
Disegno di legge <i>(Seguito della discus- sione):</i>	
Stato di previsione della spesa del Mi- nistero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57. (2303)	27404
PRESIDENTE	27404
MADIA	27404
COLITTO	27416
AMATUCCI	27422
BERLINGUER	27430
BETTIOL GIUSEPPE	27441
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	27404
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	27404
Corte dei conti <i>(Trasmissione di documento)</i>	27404
Interrogazioni <i>(Annunzio):</i>	
PRESIDENTE	27446, 27451
SCARPA	27450

La seduta comincia alle 16,30.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. *(È approvato).*

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Aimi. *(È concesso).*

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla III Commissione (Giustizia):

« Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2302);

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della corte d'appello di Trieste » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2351) *(Con modificazioni)*;

« Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2361);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle province di Bologna, Mantova, Modena e Ra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

venna » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2051-B),

MARENGHI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956 » (2307) (*In un nuovo testo*),

GERMANI. « Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53 » (2358).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge dal deputato Colitto:

« Provvedimenti in materia di libera docenza » (2386).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso, a norma dell'articolo 100 della Costituzione, la relazione sul rendiconto della Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1951-52.

Sarà depositata in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. (2303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia

È iscritto a parlare l'onorevole Madia, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Formichella:

« La Camera,

considerato che, in esecuzione dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, furono annullate prescrizioni, amnistie e grazie sovrane concesse dopo il 28 ottobre 1922 a favore di chi avesse commesso delitti per motivi fascisti, e furono altresì annullate, dichiarandole giuridicamente inesistenti, le sentenze della magistratura già emanate per detti delitti, in quanto su tali sentenze avesse influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo, procedendosi pertanto, dopo il 1944, alla rievacuazione di detti processi, anche per episodi rimontanti a oltre venti anni prima,

considerato che tutte le leggi successive d'amnistia e di condono, compresa l'ultima del 21 dicembre 1953, n. 922, non hanno mai contemplato i suddetti delitti, avendo sempre la data del beneficio decorrenza posteriore all'8 settembre 1943;

considerato che i provvedimenti di amnistia e condono per i delitti commessi dopo il 1943 trovano, dato il lungo lasso di tempo, un maggiore fondamento per i delitti politici commessi anteriormente al 1943, e talvolta, come all'epoca delle « spedizioni punitive », commessi anche trentasette anni or sono;

considerato che, già nella seduta pomeridiana della Camera del 6 luglio 1954, l'onorevole guardasigilli accettava la raccomandazione d'un analogo ordine del giorno,

impegna il Governo

a promuovere con urgenza i relativi provvedimenti di equiparazione fra i detenuti politici di qualsiasi epoca ».

L'onorevole Madia ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

MADIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche quest'anno, da questo settore della Camera, deve riproporsi un tema dolente; e la monotonia alla quale siamo condannati è l'altro volto dell'ostinazione alla quale si lega il Governo nel non risolvere il tema angoscioso. S'intende parlo dei condannati politici. Noi diamo volentieri atto al guardasigilli onorevole Moro che egli ha lenito molte piaghe ed ha asciugato molte lacrime: attraverso le liberazioni condizionali è stata restituita la libertà — sia pure con l'immeritato intacco d'una condanna passata agli atti — a molti italiani che la vicenda delle armi, e non la propria responsabilità, relegò nel fondo delle galere, rei d'una fede sofferta al servizio della patria, secondo il proprio ideale

Ma vi è un gruppo di tragici casi — più straziato perché meno appariscente, più ingiusto perché meno attuale, più desolato perché meno considerato — che continua senza scampo ad agonizzare sotto il torchio della legislazione sorta nel più cupo periodo della vendetta. Mi riferisco ai condannati politici, tuttora rincorsi dalle sentenze, per fatti avvenuti trentacinque, trentasei, trentasette anni or sono: le « spedizioni punitive » delle viglie fasciste.

Costoro furono a suo tempo giudicati: furono assoluti dalla magistratura e — se condannati — espiarono la pena; talvolta si giovano della grazia sovrana, godettero di amnistie e condoni dei quali usufruirono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

anche i loro avversari. Poi venne a mano a mano l'ammasso del tempo, ch'è il più imparziale dei giudici e il più universale dei giustizieri: e costoro ricostruirono la loro vita, misero al mondo dei figlioli, si volsero talvolta verso nuovi orizzonti, vissero insomma sapendo che non sarebbero più ritornati il sangue e la pena che avevano alle spalle. Avviene per tutti così. È la legge della vita, di cui il tempo è protagonista primo ed includibile: le piaghe si fanno cicatrici.

Ed ecco che non si sa quale genio della persecuzione inventò una legge che porta la data del 27 luglio 1944, la data dei giorni più arroventati nella disumana caccia al fascista: con questa legge furono « giuridicamente inesistenti » i condoni, le amnistie, le grazie, le prescrizioni avveratisi durante il ventennio a favore dei fascisti, e persino le sentenze dei magistrati, in quanto su di esse avesse influito la coercizione morale della dittatura.

Sicché furono ricelebriati i processi venti anni dopo e più, furono ricelebriati nel pieno splendore dello spietato *crucifige* al fascista, talvolta senza più testimoni (defunti o comunque scomparsi), sempre con un intervento delle parti lese esasperate dal ritmo dei tempi. Laute condanne, naturalmente: ergastolo, trenta anni, venti.

Giunsero i successivi provvedimenti di clemenza: amnistie e condoni. Ma tutti questi provvedimenti, compresa l'ultima legge del dicembre 1953, sorti e compilati attraverso gli accordi e gli equilibri fra i due partiti di massa, hanno sancito sempre la decorrenza dal 1943, una decorrenza della quale potessero usufruire i partigiani, e non mai una decorrenza anteriore che ai partigiani non avrebbe giovato in modo alcuno. Altro esempio di partitocrazia ai danni dell'eguaglianza dei cittadini e dell'equità delle leggi!

Storicisticamente, si è perpetrato un oltraggio alla magistratura. La magistratura non ha mai subito coercizioni. Nel ventennio fascista, uno dei più alti esponenti delle gerarchie politiche, che da Cremona portava la sua toga in tutta Italia (e con viva passione forense e con saettante ingegno, anche se gli avversari ne disconoscevano la preparazione culturale), ha perduto tutte le cause di maggiore impegno: dalla prima (la vertenza Bruneri-Canella) all'ultima (in cui egli era impegnato quasi personalmente, al tribunale di Perugia). Le ha perdute, perché si ricorreva a lui nelle cause più disperate. Non vi furono coercizioni sulla magistratura in nome del fascismo: non furono nemmeno tentate. Voi dite il contrario: fuori i casi, fuori i nomi.

Ma, se erroneamente ammettete che la magistratura possa subire coercizioni, come si può escludere che non le abbia subite dopo, invece che prima; dopo, quando dar prova d'antifascismo era titolo di eminenza di collaudo di riabilitazione di trionfo, e non prima, quando il vento della pubblica opinione, tutta tesa nel perpetuo *alalà* rendeva superflue le drastiche intrusioni?!

Sia quel che sia: voi non potete legare le sentenze giudiziarie alle vicende politiche. Io non sono fra gli apostoli della *res judicata*. Ricordate il gesto dell'avvocato nel processo Dreyfus, allor che il presidente gli opponeva la cosa giudicata: l'avvocato additò il Crocifisso che stava alle spalle del presidente gridando: « Eccola, la vostra cosa giudicata! ». Ora poi l'illustre Presidente di quest'Assemblea, nella recente sua prolusione all'università ha riavvicinato il giudicato al mito, e il titolo mi ha sedotto, *Il mito del giudicato*, pur se non mi abbiano convinto tutte le sue tesi.

Tuttavia è necessario che il diritto abbia una certezza. Specialmente nel settore penale è inconcepibile che il cittadino rimanga agganziato all'arpione oscillante d'un'imputazione che, definita o espiata, possa rinnovarsi con nuove e più aspre espiazioni, senza limiti di tempo e senza custodia di guarentigia, nel cieco arbitrio del caos politico.

Politicamente, la legge 27 luglio 1944 è, più che un errore, un tragico anacronismo. Voi avete concesso amnistie o condoni a coloro che parteciparono alla più incivile delle guerre che è la guerra civile, a fianco di eserciti stranieri, con un fine straniero assorbente: e li negate a coloro che agirono perseguendo o credendo di perseguire, nel tempo remoto e ormai storico, un fine nazionale.

Non si può sfuggire a un dilemma, considerato che proprio dalle « spedizioni punitive » sorse il governo dell'ottobre 1922, al quale parteciparono uomini eminenti del vostro partito, o signori della democrazia cristiana, i più eminenti, quelli che oggi stanno al vertice della piramide: o il governo del 1922 fu legittimo, e allora legittimò le vigilie, e legittimi furono i provvedimenti di pacificazione da esso allora emanati; o i fatti preparatori per l'assunzione di quel governo permangono nella loro giuridica e attuale essenza di delitti, e quel governo s'assise sulla refurtiva morale di quei delitti. C'è nulla da obiettare?

Ma siate uomini, onorevoli colleghi, superate le strettoie partitanti; ritornate a quel senso di equità che non è mai disgiunto dalla

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

nobiltà interiore. Come potete consentire che s'inseguano cittadini per episodi coperti da quasi un quarantennio, quando, per l'articolo 157 del codice penale, anche i reati più gravi, i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si prescrivono in venti anni? Come potete ammettere che continuino a essere braccati uomini vivi, oltre il lungo tempo e gli storici eventi? Nessun calvario può durare decenni; nessuna agonia può durare una vita: l'agonia più crudele e più feconda durò tre ore.

Sono pochi, sono molti questi casi? Basterebbe fosse uno solo. La giustizia non può appagarsi di percentuali, non può trionfare sull'approssimazione, non può esaurirsi nel « pressapochismo ». Solo al tempo della rivoluzione francese, il giudice del quale parla Chamfort poteva, consolato, dire alla moglie: « Oggi ne abbiamo mandati cinque alla ghigliottina; ma tre erano veramente colpevoli »

Fosse uno solo: per quell'uno è tutto il mondo che crolla, è la notte che sovrasta, è Iddio che si perde: è tutto il dolore della vita che si aduna in quell'unico cuore, e il dolore è pesante, bisogna portarlo in compagnia.

Ma non è uno, né sono pochi: l'onorevole guardasigilli potrà portarci le cifre. Per quel che mi riguarda io difendo presso l'autorità giudiziaria tre casi di revisione.

Non sono pochi, e vivono nella disperazione che è più nera del carcere. Quasi tutti latitanti: o all'estero con la divorante nostalgia della patria, l'ardente ambizione del ritorno, il vano richiamo di questa terra che portano nelle vene come la pletera del sangue (o come un'infezione, essi pensano nelle ore disperate), lontani dalle case, lontani dalle croci del cimitero come dalla crescita dei figli, in un anelito perpetuo verso l'Italia che a essi appare — come nei momenti di malumore appariva a Machiavelli — « la porca adorata Italia »: o sono in patria, con false generalità, con i natali sconacrati, sottoposti a un duro lavoro disforme dal loro grado sociale e dalle loro abitudini intellettuali, pronti dinanzi a ignobili negrieri che ne sfruttano l'angoscia e la necessità, subissandoli in un limbo dove la fatica è priva di assistenza, di previdenze, di riconoscimenti, di regolamenti. Anime nella terra di nessuno, in balia del ricatto.

E sono ormai calati nella stanchezza della vecchiaia, avendo alle spalle un decennio di vita fuggiasca. Ma perché? Perché, adolescenti o giovani, ebbero un impeto che li fece marciare al grido di « viva l'Italia » e il

destino li portò alla rissa dove il sangue si sparse, tingendo or l'una or l'altra parte. Essi espiano nelle secche d'una oscura vecchiaia l'avventura o l'ebbrezza dell'adolescenza lontana: è un'espiazione troppo pesante, troppo « Non si guarisce mai della propria giovinezza » diceva Léon Fargue: bisogna dunque morire?

Onorevole guardasigilli: potete andare incontro alle pietà di questi casi con la concessione delle grazie? Non potete. Io non sono fra coloro che rimangono perplessi dinanzi alle attuali sfortunate di grazie, che ricordano le palate di cavalieri al tempo monarchico. La grazia è un caso singolo — si dice — non può essere l'eccezione, allora che la specialità del caso induca l'alto potere a superare la legge e l'eguaglianza della legge. Diversamente, la grazia, concessa a gruppo e a massa, diventa un'amnistia non più *erga omnes*, ma un'amnistia conferita a scelta invadendo l'opera del potere legislativo a cui spetta l'iniziativa, o sfruttando l'opera del potere giudiziario, che ha giudicato e sentenziato.

Ma io parlo per una falange di diseredati, e non ho tempo né gusto di attardarmi alle disquisizioni dottrinarie. Ben venga la massa delle grazie, se in essa ve ne sia qualcuna per reato politico. Sinora così non è stato. Come potete allora pensare che costoro si costituiscono in carcere, nell'alea d'una grazia la cui negativa abbandonerebbe a morire in galera con una condanna che supera la prevedibile durata del loro ciclo umano?

Che cosa vi chiediamo, onorevoli signori del Governo? Già nella seduta del 6 luglio 1954, io presentai un ordine del giorno, raccomandandovi l'estensione, ai condannati politici per fatti anteriori al 1953, di tutti i provvedimenti di clemenza concessi ai condannati politici per fatti posteriori al 1943. Il guardasigilli del tempo dichiarò d'accettare la mia raccomandazione. Sono passati due anni: la raccomandazione è caduta nel fondo del Lete.

La riproponiamo, onorevoli colleghi. Se, come pur sarebbe giusto, non volete, ripristinando il diritto violato, annullare quella legge del 1944 — che sovverte i principi del giudicato, dell'irretroattività, della prescrizione —, vogliate almeno accogliere questa nostra istanza subordinata: ridate la pace a chi più degli altri la merita, per avere più degli altri sofferto.

Onorevole Moro, risponda a questa invocazione! Ella ha ricevuto dalla vita i doni ambiziosi; così giovane, è già al sommo della

strada. Compia questo atto di coraggio intellettuale; superi il cerchio angusto della fazione, si sottragga al pestio dell'ordinaria amministrazione ed entri nel solco vivo della storia. Non si può negare la forza del tempo; e colpa non è che non sia cancellata dal tempo. Ridate, signori, a costoro che soffrono le ultime speranze: è un concetto cristiano; fate che sia anche un concetto democristiano.

Un altro punto dolente, che una recente concessione d'autorizzazione a procedere ha reso più che non mai attuale. Pochi giorni or sono la Camera ha concesso l'autorizzazione a procedere contro gli onorevoli Roberti, De Marzio, De Totto, imputati d'apologia di fascismo per avere risposto « presente » al grido con cui altri, ai funerali di Rodolfo Graziani, evocò il nome del soldato.

Era palese la persecuzione politica. Diecimila persone, nella grande piazza del paese natale di Rodolfo Graziani, risposero « presente », in una commozione che non distingueva ma confondeva gli adunati. Fra diecimila gole aperte, la polizia riesce a intercettare solo tre voci e — guarda caso! — le voci di tre deputati del movimento sociale italiano.

Un reato, si dice. Un reato in quanto si tratterebbe di tipica manifestazione fascista, ignorando che già negli eserciti romani si trova l'evocazione del caduto e che il rito si rinnova in alcune milizie francesi: esso non sorge dal cerimoniale littorio; ma dall'eterna aspirazione di superare il distacco tra chi parte e chi rimane, dall'eterna illusione di conservare vivo fra i vivi colui che già la falce ha mietuto.

Tali enormità, che intaccano la verità dello spirito ancor prima che le verità del diritto, possono avvenire perché vige la cosiddetta legge Scelba, una legge che continua a identificarsi col nome singolo, come per esprimere la difficoltà a entrare nel complesso anonimo delle leggi universali.

Ebbene, voi non potrete chiudere il capitolo della legislazione eccezionale, sin quando dal *corpus juris* non sarà estromessa questa legge che già vari pretori, tribunali, corti d'appello, e recentemente la Cassazione, hanno rimesso alla Corte costituzionale, ritenendo — secondo quanto la norma prescrive per la remissione — « non manifestamente infondata » l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dalla difesa.

Noi abbiamo fiducia che la Corte costituzionale accolga l'eccezione; e tuttavia ci pare che — se fosse lo stesso potere legislativo a dare alla legge non onorata sepoltura —

si ristabilirebbero più spontaneamente i valori giuridici manomessi.

È una legge senza precedenti, pur essendosi verificate nella storia — per i corsi e i ricorsi viciniani — le eguali condizioni dalle quali la legge è sorta in Italia. Il regime napoleonico durò in Francia venti anni; poi cadde per opera delle armi straniere. Il regime fascista è durato in Italia venti anni; poi è caduto per opera delle armi straniere.

Ma la restaurazione francese non promulgò mai una norma che, in nome della riconquistata libertà, negasse agli oppositori la libertà di pensiero e di parola. E non dite che tali libertà negò anche il fascismo: la democrazia diventa dittatura quando si vendica della dittatura; un guanto rivoltato non cessa di essere un guanto; né la democrazia trova spazio dinanzi a due voci, una delle quali invochi la libertà dopo averla negata e l'altra neghi la libertà dopo averla invocata.

Dopo Sant'Elena, nonostante che il mutevole cuore della folla appellasse in Francia l'imperatore di ieri come *le monstre* di oggi, si poteva liberamente ricordare la grandezza di Napoleone; e io vorrei leggere all'onorevole ministro, ch'è anche uomo di lettere oltre che di dritto, una pagina di Stendhal, una pagina di *Le rouge et le noir*. Un giovane risponde al suo interlocutore, antibonapartista: « Ah, non dir male di lui... Non mai il paese fu così alto nella stima dei popoli come negli anni che egli vi ha regnato. Allora c'erano grandezze in tutto quel che si faceva... Che differenza! Come andava tutto bene al suo tempo! E dire che è stato tradito dai suoi marescialli! Sono stati proprio traditori! Ah, davvero era l'uomo mandato da Dio (non dice « dalla Provvidenza »: dice da Dio) per i giovani... Checché si faccia, questo fatale ricordo ci impedirà per sempre d'essere felici »

Invece in Italia — culla del diritto, culla che, secondo un avvocato romano, è diventata bara — avete varato questa legge Scelba, la quale, oltre tutto, non è solo priva di necessità storica, ma è anche priva di opportunità attuale. Vi è forse veramente qualcuno il quale pensi che possa sorgere da questa nostra parte politica un pericolo per lo Stato, il rischio d'un assalto alle fortune democratiche, l'eventualità d'un attentato, la possibilità d'una ribellione? Se c'è alzi la mano. Avete visto? Nessuna mano s'è alzata.

Allora consentitemi un'altra citazione: le citazioni sono comode, si dice il pensiero

proprio con la responsabilità altrui. Si tratta di Alberto Pio, signore di Carpi, il quale nell'aureo Cinquecento scriveva a Leone X per dissuaderlo di rendere Modena agli estensi. Scriveva: « La beatitudine vostra non voglia che si dica di lei eleggere di punir le mosche per non ardire di castigare le vespe ».

Non è questo il caso. Noi non siamo inutiti mosche, né gli altri sono innocue vespe. E poi... e poi il Governo, certo di vincere la battaglia contro le mosche, ci assicura di poter vincere anche quella contro le vespe. Ma oggi questa legge è solo contro di noi, è « monovalente »; avete cancellato la scritta antica: « La legge è eguale per tutti ». Si può obiettare che, in fondo, si tratta di una legge non applicata, e non solo per il senso giuridico e umano della magistratura, anche per lo scarso impegno della polizia ad eseguirla. Vero. Ma è proprio in questo la maggiore esosità della norma, in questa applicazione sporadica che elegge il bersaglio, in questa scelta dei casi per cui il torchio si stringe quando piace e per chi piace.

Casi che in altri paesi di democrazia susciterebbero il pubblico sdegno. Ma in Italia pare che ci si adagi ora in una libertà solo verbale, secondo la massima del « lasciar dire purché ci si lasci fare », sempre più sprofondando in un'indifferenza che svertebra la vita nazionale.

Tempo ora è, sono stati arrestati alcuni giovani (non gridate alla retorica se dico che, quando si caccia un giovane in galera, è una lampada che si spegne); e in galera sono stati tratti per sette mesi. In galera: il solito logorio delle parole fa sì che esse diventino familiari, si dicono senza più valutarne il peso e il taglio; ma la galera è terribile, l'ala della speranza vi si spezza battendo contro le mura, il sole appare diverso attraverso l'inferriata; e tante altre cose di smarriscono che talvolta più non si ritrovano.

Imputazione dei giovani: articolo 1 della legge Scelba, ricostituzione del partito fascista, corte d'assise, mandato di cattura obbligatorio. Ed ecco che, dopo sette mesi, senza alcun fatto nuovo né chiarificatore, l'ufficio d'istruzione dice che no, che non si tratta più di ricostituzione del partito fascista, ma solo di apologia di fascismo, per cui non è necessario il carcere preventivo. Scarcerati. Però sette mesi di galera sono stati sofferti; quel che è fatto è fatto. Questi giovani sono entrati in carcere poco prima che — guardate caso! ne uscissero i noti protagonisti del-

l'I. N. G. I. C., in libertà provvisoria, per quella libertà provvisoria conseguente alla legge che voi del centro e delle sinistre avete rapidamente approvato sovvertendo le antiche disposizioni del codice di procedura penale.

Secondo episodio, un episodio che lede il senso umano del cittadino, oltre le tessere dei partiti, perché infine, qualunque sia la parte politica, si è tutti accomunati dalla superba ventura di essere uomini e italiani. Si denunciano all'autorità giudiziaria deputati del M. S. I. per aver compiuto il rito che si dice fascista sulla prece tragica tomba di Roberto Mieville. Roberto Mieville, tra i giovani più limpidi di questa Assemblea, è stato onorato da tutti, o quasi tutti, i settori dell'Assemblea. Però la legge Scelba, in agguato, ha spiato nella cripta per sequestrare il grido degli amici che attestavano il ricordo di Roberto dicendolo tuttora presente. Denuncia. Ce ne occuperemo nella Giunta delle autorizzazioni a procedere, poi in quest'aula, poi — può darsi — nell'aula giudiziaria, impiegando il tempo dei singoli e il danaro dell'erario per punire il delitto, onorevoli colleghi, questo delitto, questo! A dodici anni dalla fine della guerra, quando i fanciulli son diventati giovani e i giovani anziani, quando l'eterno fiume scorre trasportando — e sembra più non li trasporti — gli attossicati limacci dell'odio...

Ancora. Qualche mese ora è, dinanzi al tribunale di Terni, hanno processato un accademico francese, Claude Farrère, il quale, in una pagina dei suoi *Souvenirs*, ha scritto che, nella storia d'Italia, Benito Mussolini vien dopo Giulio Cesare. Non veramente Farrère hanno processato (Farrère è rimasto comodamente in Francia), ma il segretario politico del movimento sociale italiano che aveva tradotto la pagina in un giornale murale. Assoluzione da parte del tribunale di Terni: che, che! Un sostituto procuratore generale della corte di Perugia, notissimo per il suo fervoroso impegno di giurista come per le sue opinioni politiche di sinistra, ha prodotto appello; ma la corte d'appello ha trasmesso la causa alla Corte costituzionale per l'esame sulla costituzionalità della legge. Frattanto il segretario politico del M. S. I. è sempre sotto la fredda lama d'un processo.

Non si può dire che la democrazia cristiana non abbia inteso lo stridore di questa legge, se già nel maggio del 1952, per bocca dell'onorevole De Gasperi, assumeva l'impegno di riassorbirla in una norma polivalente. Erano viglie elettorali; si sa la sorte

degli impegni alle vigilie elettorali. Dopo quattro anni, la legge rimane nei suoi confini monovalenti.

Io vi dico che voi non riuscirete a riattivare la normalità della vita politica, sin quando continuerete a considerare con permanente sospetto e sotto imputazione morale un solo partito, il Movimento sociale italiano, colpevole di essere stato il solo partito a ritenere una sventura la sconfitta della patria; il solo partito che non è accorso sulle piazze ad applaudire i negri che dopo un millennio rivarcano lo stretto di Messina per risalire il corpo d'Italia ricalcandolo. Forse gli uomini di questo partito presentivano quel che più tardi l'americana Barbara Barclay Carter, già segretaria di don Sturzo in America, avrebbe scritto in quel suo libro *Italia parla*, che fa bella mostra nelle librerie italiane: « Quando gli alleati giunsero in Italia — scrive la soave signora — furono accolti da uno stuolo di prostitute... d'ambo i sessi ».

La verità è che non mai l'inchiostro delle leggi ha cancellato il sangue delle fedi. Talvolta la legge persecutoria ha rinsaldato, piuttosto che distruggere. Ci sono forze morali che, come le molle, tanto più scattano quanto più sono compresse. Così, quando voi negate il diritto di sepoltura, che dagli eroi d'Omero è stata l'ultima speranza del combattente, voi non fate che sottolineare il nome che vorreste far dimenticare. Si è già visto quando avete concesso che fossero traslate a Roma le spoglie della donna fedele e assassinata: da quel giorno un muto pellegrinaggio di popolo e un'anonima offerta di fiori onora quella tomba al Verano.

Che cosa vi chiediamo? Chiediamo al vostro cuore e alla vostra intelligenza di eliminare questo armamentario legislativo che serra la vita italiana mantenendo vivo il dissidio là dove necessita l'unità.

Chiediamo alla vostra comprensione umana di sciogliere un altro nodo; e non si dice alla vostra comprensione giuridica, poi che giuridicamente non occorre altezza di dottrina, bastando alla risposta il primo balbettare dello studente in legge.

Voi avete approvato — d'accordo quadripartito e sinistre — alla vigilia dell'ultima competizione elettorale una legge per cui, mutando le norme precedenti, è concesso il diritto di voto anche ai delinquenti comuni dopo cinque anni dalla condanna.

Nulla da eccepire da parte nostra: il mio lungo esercizio professionale mi dice che non una volta sola il delinquente è parte lesa contro la società, che nulla ha fatto per

sottrarlo a una sorte non voluta. Riaprire le porte a chi è caduto è un atto di fede che la condizione umana consiglia o impone. Ma non sentite l'assurdo sociale, ancor prima che giuridico, quando consentite il diritto di voto al falsario, al bancarottiere, alla prostituta; e lo negate... a chi lo negate? Lo negate a Valerio Borghese. Nel piccolo mondo della sua casa votano la moglie, la cameriera, l'autista; ma Valerio Borghese non vota, non può votare, lui, il menomato fra le sue stesse mura domestiche.

Non votano, non possono votare soldati della « decima Mas », al disotto dei lenoni: i lenoni possono, sì, dare il voto alla democrazia cristiana; ma questi soldati non possono votare, se lo desiderassero, lo scudo crociato. Dopo dodici anni dalla fine della guerra, Borghese...

TOZZI CONDIVI. Se avesse vinto lui, non avrebbe votato più nessuno.

Una voce a destra. È un combattente...

TOZZI CONDIVI. Io sono stato in galera e non ho potuto votare perché non ero iscritto al fascismo.

MADIA. Io non conosco il nome dell'onorevole interruttore che siede dietro il mio banco; dirò perciò all'onorevole di dietro che noi abbiamo agito nel nome d'una proclamata dittatura, mentre lui sta parlando nel nome d'un'asserita democrazia. Valeva allora la pena di spargere tanto sangue, di vestire tante gramaglie, di diffondere tanto dolore, se dovevano permanere gli stessi sistemi? !... Vi era, sì, il fatto innegabile che l'onorevole interruttore non era allora deputato. Mio Dio, se il coagulo era tutto qui, si sarebbe potuto nominar deputato anche lui! (*Interruzione del deputato Tozzi Condivi*).

Una società politica che nega i diritti politici ai soldati porta in se stessa il proprio castigo. Non esiste il delinquente politico; è un'artificiosa categoria dottrinarina, non una realtà effettiva: si è delinquenti o non: il delinquente politico, che non vesta di politica la criminalità comune, è condotto da un ideale, per cui, delinquente oggi, può essere apostolo domani, e non devo ricordare a lei, onorevole guardasigilli, che Carrara si rifiutava di classificare fra i delinquenti i delinquenti politici. Felice Orsini è un delinquente politico; ma Ravachol è un delinquente comune, pur se professi idee anarchiche.

Che cosa vi chiediamo? Vi chiediamo eguaglianza: eguaglianza di voto fra i combattenti e i ladri. E non mi pare si potrebbe avanzare più limitata richiesta.

Si deve aggiungere che questi farraginosi cilici legislativi trovano nei magistrati i supremi temperatori. Ed ecco l'altro compito del mio discorso. La magistratura è il muro maestro dell'edificio: i magistrati sono fermi sul fluttuare delle onde opposte. Onore ai magistrati. Ma è appunto per questo che io lamento l'irriverenza che taluno di essi ostenta per l'altissimo ordine. C'è qualche magistrato che scrive troppo, onorevole guardasigilli, troppo e troppo incontrollatamente. Se ne rimane preoccupati, perché il discredito che si riversa sull'istituzione è tanto più deplorabile in quanto venga da chi ha l'onore di farne parte.

C'è un ex presidente della corte d'appello di Torino, il quale — appena collocato in pensione — pubblica un libro, prodigalmente intitolato *Esperienze e riflessioni d'un magistrato*, a cura dell'editore Guanda, in una collana detta *Collana clandestina*: il nome è civettante, e tuttavia meriterebbe di essere davvero clandestina per le effermazioni che si riferiscono nel libro dell'ex presidente di corte e che, al di là di ogni colorazione politica, offendono chiunque vesta toga.

Questo magistrato scrive che spesso sono anche oggi, a dirigere le corti, « magistrati impari, talora persino moralmente, alla bisogna e spesso anche privi di quel decoro personale che è pure tanta parte delle esigenze sostanziali e formali dell'alta funzione ».

Noi sappiamo che l'affermazione non è vera, noi che abbiamo quotidiano contatto con i magistrati. Ma che cosa deve pensare il pubblico profano, dinanzi a una simile testimonianza, resa da chi nella magistratura ha trascorso una vita, raggiungendovi gli altissimi gradi?

PIGNATELLI. Non sono stati nominati oggi.

MADIA. Agli alti gradi sono stati nominati oggi. Contesto, onorevole Pignatelli, recisamente contesto che vi siano presidenti di corte impari, talora persino moralmente; ma, se vi fossero, perché voi manterreste questa triste eredità, perché non avreste provveduto a eliminarli?

Né partono solo da magistrati in pensione queste ingiuste offese alla magistratura. Anche da magistrati in servizio. Un sostituto procuratore generale della corte d'appello di Torino pubblica un libretto sontuosamente intitolato *Giustizia*, edito dal Gastaldi di Milano. Ci presenta un presidente di tribunale che — consentitemi le letture, per essere preciso — « sapeva di poter fare assegnamento sull'appoggio della marchesa

e dei suoi influenti amici, assai più che sui titoli presentati alla commissione ministeriale ». Dice che gli avvocati in udienza riconobbero in un testimone « un malfamato commissario di pubblica sicurezza ». Fa dire da un avvocato — mi ascoltino i colleghi avvocati che possono meglio valutare la gravità delle rivelazioni — che « procuratori della Repubblica dimenticano l'esistenza dell'articolo 606 del codice penale e, in questa delicatissima questione della libertà personale dei cittadini, preferiscono non intervenire, dimenticando le loro funzioni di direzione e di sorveglianza per ridursi all'inutile e modesto ufficio di protocollisti della polizia ».

Per dirvi tutto, onorevoli colleghi, scriverò che vi imbattete fra queste pagine in un magistrato « non orgoglioso del suo titolo e delle sue funzioni di giudice e », un magistrato il quale, « quando si trova fra sconosciuti, non ama rivelare la sua vera professione ».

Onorevole ministro: se queste cose, senza verità e senza grazia, fossero scritte da noi, da appartenenti a partiti d'opposizione, lei griderebbe giustamente contro il vilipendio. Ma che cosa si dirà allora che sono scritte da un magistrato, e per giunta da un magistrato del pubblico ministero, di quel pubblico ministero che vi piace considerare rappresentante del potere esecutivo? Ma esiste al Ministero un ufficio di lettura, un ufficio che comunque segua l'attività — diremo così — letteraria dei magistrati? Esiste?

Vi ho parlato di un magistrato di cassazione, di un magistrato di corte d'appello. Ho anche il mio bravo caso relativo a un magistrato di tribunale. Tutte le gerarchie. Un giudice in servizio al tribunale di Cassino. Il quale poi, diversamente dagli altri due è anche scrittore finissimo, candidato a un premio letterario che certamente meriterebbe se le ragioni dell'arte non si fossero svolte nell'oltraggio all'ordine, a quell'ordine che è di tutti palladio e garanzia.

Questo magistrato pubblica un volume, *Diario di un giudice*, a cura d'una casa editrice dal nome illustre per ragioni politiche. Einaudi. Il magistrato ci confida alcuni suoi casetti personali, come quando incita la sua signora ad abortire. Beh, non ci interessano queste faccende domestiche: ci si domanda solo come farà quel magistrato a giudicare un'imputata di aborto o un'imputato correo.

Più ci interessa la concezione che il giudice in attività di servizio ha della sua missione, della magistratura. La considera una

giungla, « una giungla piú comoda — scrive —: sono riuscito a salire su un albero per colpire la gente che passa sotto. Presto proverò gusto a centrarli, senza trascurare il piacere di lasciare indenne qualcuno, per goderne la meraviglia ».

Se si volesse trovare una frase, che nel giro di poche parole riesca a offendere i massimi valori spirituali — quello del soldato, del combattente, del magistrato —, bisognerebbe ricorrere a questo volume: « Io ho sempre avuto una divisa e in divisa fatto e patito violenze: la divisa di soldato, di prigioniero, di giudice ».

Noi abbiamo creduto al travaglio del giudice che, prima di condannare il suo simile, vagli la prova sperando di raggiungere l'innocenza, temendo di ritrovare la colpevolezza: un tormento che innalzi la sua coscienza e lo porti alla condanna con tristezza, poi che infine, condannando un uomo, si condanna un poco se stessi, tutti — giudice e giudicabili — avendo comune l'impronta di Dio e il fine estremo. Questo signor giudice ci disillude. « Io so — scrive — che il pubblico ministero, comunque vada il dibattimento, ha già segnato nel ruolino la misura della condanna che chiederà ». Comunque vada il dibattimento !

Ma è dunque un gioco di moscacieca la giustizia ? è una sorta di lotteria il processo ? è una combinazione di incidenze minime la sentenza ? Il signor giudice ce lo conferma. « Noi ti condanniamo egualmente, giovanotto, anche se hai raccontato di aver rubato le legna per riscaldarti. Piú facile che te la saresti cavata se la tua causa non fosse stata chiamata per ultima. Ora è tardi: non abbiamo tanta voglia di discutere e ci accendiamo al presidente che ha molto rispetto per la proprietà privata ».

Le abbiamo intese altra volta queste cose: le abbiamo intese nel lamento dei condannati, quando affermavano che sulla loro condanna avessero inciso l'imponderabile e l'imprevedibile, la glicosuria del presidente, l'insonnia d'un giudice nevrotico, l'appuntamento d'un giudice frettoloso. Le abbiamo lette nei romanzi, specie nei romanzi russi, da Tolstoj a Ehrenburg, i quali, liberi da doveri professionali e da spirituali discipline liberamente elette, cercano di accendere la polveriera prospettando il giudice che condanni e assolva a seconda che il numero dei mattoni della sala sia dispari o pari, o il presidente che irroghi la pena di morte pensando che all'uscita dovrà comprare il mangime per i canarini: il conte Tolstoj si com-

piace d'essere un anarchico ideologico al tempo degli zar e il compagno Ehrenburg redige inni per Stalm o per Kruscev. Letteratura, comunque.

Ma qui è uno scrittore che, prima d'essere tale, è giudice, e svela di fare il giudice con tali sentimenti e tali orientamenti, con tale sfiducia nella sua professione, una sfiducia di cui difficilmente ci si rende conto, perché l'autore, essendo ancora in tribunale, non può che essere giovane, privo degli amari sedimenti che coagulano nel fondo delle esperienze. La giovinezza — deve aver detto in qualche parte Simon — è, come la primavera, l'età delle tentazioni e delle tempeste, ma anche quella d'una piú intima e piú assoluta esigenza di purezza. Sono perciò i magistrati giovani che maggiormente debbono sentire in se stessi l'ala dell'entusiasmo verso una missione che è la piú vicina a Dio, quella di valutare e di giudicare, essendo un uomo, l'uomo. Invece ecco un giovane magistrato che...

GUERRIERI FILIPPO. Ma non sono tutti così.

MADIA. Certo: non sono tutti così. E la sua interruzione, onorevole Guerrieri, è del tutto superflua, perché la mia protesta sorge appunto dalla certezza che si tratti di pagine diffamatorie. Vorrei dire che nessuno dei magistrati sia così. Vorrei dire che questi signori debbono scegliere: o fanno i magistrati o fanno gli scrittori, ma non possono servirsi della loro carica per diffamarla piú agevolmente, per spargere le tossine della sfiducia verso il supremo ministero sociale. Vorrei dire che, piú del fatto, mi impressiona che il fatto passi inosservato o indifferente alla vigilanza del Ministero.

Inosservato o indifferente, mentre giovani pretori fanno arrestare, per oltraggio, avvocati in udienza. A Monza. Ancora piú recentemente, pochi giorni or sono, a Roma, dove il pretore ordina che sia arrestato un avvocato, colpevole — pare — di aver esibito un sorriso di palese dissenso alla lettura della sentenza. Si tratta d'un valoroso avvocato che milita nella vostra parte, onorevoli colleghi della sinistra. Io dico a dimostrare ancora una volta come nell'arengo della giustizia tace, deve tacere ogni divisione politica, per ritrovarsi eguali nella difesa e nel rispetto della toga. Tutto questo avviene nella giustizia penale, quella che ha maggiori possibilità di taglieggiare o di consolare la vita del cittadino.

Il giudice penale: altro aspetto del mio discorso. Onorevole guardasigilli, ella sa come

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

sia ormai *jus receptum* che il giudice penale debba di norma ritenersi svalutato rispetto al giudice civile; si pensa che i migliori si trovino più facilmente nella giustizia civile che non in quella penale. Stranissima cosa, perché il magistrato civile giudica degli averi del cittadino; ma quello penale giudica dei beni massimi, l'onore e la libertà.

Perché, onorevole ministro, ella non dovrebbe sanare questa stortura, ella che, giovane, potrebbe riscattarsi dalla routine dei vecchi governanti, sempre proclivi al rinvio dei problemi scottanti? *Carpe diem*. Sanare come? Occorre la specializzazione del giudice. Una volta lo scibile umano aveva limiti ristretti, le discipline raggiungevano il numero di sette (grammatica, retorica, astronomia e così via); ma oggi il pensiero ha ipotecato universi sempre più vasti, l'indagine ha scoperto mondi insospettati, la curiosità ha frugato nelle pieghe del mistero; e sempre più si fa manifesta l'immagine di Spencer, la dottrina e l'ignoranza in due cerchi concentrici, il cerchio della dottrina nel cerchio dell'ignoranza, sì che, tanto più si allarghi il cerchio del noto, tanto più si allarga quello dell'ignoto.

Pensate: da Leonardo a Franklin non passano che trecento anni, da Franklin a Pasteur solo cento, da Pasteur a oggi poco più di cinquanta: ma quali prodigiosi, quali vertiginosi balzi sono stati quelli del pensiero, in lassi di tempo che sono, dinanzi all'eterno, ancor meno che un battito di ciglia! E come volete che un uomo, un uomo solo, possa non specificare le zolla della sua vanga in questo territorio sempre e smisuratamente crescente?

È una richiesta antica la specializzazione del giudice: fu invocata dai maggiori, da Mortara a Florian, da Cavagnari a Stoppato. Anche in quest'aula la richiesta si rinnova: cominciò l'onorevole Rinaldi nel 1890; l'ultima voce è quella dell'onorevole Geraci che ha ripresentato il problema nel 1952 e con calabra tenacia vi si riferisce sempre che il destro gli capiti.

Vorrei leggervi il periodo d'un maestro che, più il tempo passa, più nel tempo ingigantisce, Enrico Ferri. « Soltanto quando i giudici penali avranno, in omaggio alla legge di divisione del lavoro, una speciale istruzione nelle scienze antropologiche e sociologiche, essi potranno non solo più rettamente giudicare, ma meglio definire i limiti del dibattito tra l'accusa e la difesa, e con migliore cognizione apprezzare chiarire applicare i verdeti dei periti medico-legali e antropologi crimi-

nalisti, dei quali potranno anche fare a meno nei casi ordinari e più frequenti ».

Ma, « dal dì che nozze tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose », le cose non sono mutate perché questo è un periodo che Enrico Ferri scriveva sessanta anni or sono: inascoltato, allora come ora.

Oggi, nel diritto penale, confluiscono discipline molteplici: dalla psicologia alla psicopatologia, dall'antropologia all'endocrinologia. La scienza odierna ci dice che noi siamo quello che sono i nostri ormoni, quello che è il nostro stimolo (che in greco si dice appunto *hormao*); e non sappiamo se quel tuono che echeggiò nella notte, nel misterioso attimo del concepimento, dette all'amplesso un sussulto che poi si ripercosse nel feto da cui balzò il genio o il criminale.

Invece siamo ancora per l'empirismo, per il generico, per la visuale. Parrebbe che il diritto penale sia tutto nel codice; e non si pensa — se fosse lecito usare il verso dantesco — « non vi si pensa quanto sangue costi ». La medicina legale non è materia di concorso per la magistratura; è solo materia facoltativa all'università di giurisprudenza: il che vuol dire che un magistrato è autorizzato a correttamente ignorare i caratteri della ferita, lo sparo a bruciapelo o a distanza, i segni distintivi del foro d'entrata o di uscita del proiettile a seconda le fasi della rissa.

Nessuna cognizione si richiede di traumatologia; nessuna di tossicologia. Dinanzi ai noti processi di avvelenamento, che hanno suscitato in questi anni la pubblica emozione, il giudice è stato estraneo alla materia del dibattito (se non lo è stato, lode ai suoi studi personali; ma l'università ed il concorso lo hanno posto come il forestiero nell'idioma straniero, un idioma spesso contraddittorio sulle bocche dei periti). Anche la delinquenza si raffina: al coltello va succedendo il veleno; il veleno, che una volta era solo la *poudre de succession* nelle scellerate vicende delle successioni dinastiche, oggi è nel crimine un sostituto della pistola. E che perciò? Al giudice penale il riconosciuto diritto d'ignorare la tossicologia come la balistica.

Non ci risponda, onorevole ministro, come già ci rispose un suo predecessore: non essere competenza del Ministero di grazia e giustizia la modifica delle discipline universitarie. Il Governo è uno e globale, non è a compartimenti-stagni, non è un medico che curi le malattie della mano destra disinteressandosi delle malattie della mano sinistra. È lei, onorevole guardasigilli, che deve suggerire richiedere imporre i necessari aggiornamenti perché

sia curato il patrimonio culturale o professionale dei magistrati: è lei il responsabile dell'ingresso che si apre alle classi di leva per il rifornimento della magistratura.

Invece proprio lei, onorevole guardasigilli, ha recentemente varato quella legge che consente agli uditori giudiziari — persino a quelli con un tirocinio inferiore a un anno — di assumere funzioni di giudice di tribunale e puranco di reggente la pretura: la pretura è un'enciclopedia. E qualcuno di questi giovani, le dita ancora sporche dalla « biro » dell'università, con la baldanza ch'è della giovinezza premio e castigo, si presenta, talvolta con sufficienza, a essere il regolatore esclusivo del vasto mondo pretorile. Oh, a sentire voi avvocati non esisterebbero colpevoli! — si dice abbia intimato uno di questi giovani a un esperto patrono. E l'esperto patrono: Ma a sentire voi, signor giudice che sa tutto, non esisterebbero innocenti!

Bisogna essere attenti e vigilanti prima di affidare il supremo potere del giudizio, dal quale nasce o si placa uno dei più straziati tormenti. Bisogna distruggere questa rassegnata convinzione che nel campo penale possa più facilmente incontrarsi il giudice di scarto. Bisogna invece iniziare a considerare la palestra penale la più ardua e la più impegnativa, alla quale non si acceda se non come premio di distinzione.

A questa svalutazione del giudice penale ha certo contribuito in modo determinante il sistema delle promozioni. Se le mie statistiche sono esatte, nei concorsi del 1951, 1953, 1954, su 145 giudici promossi, ve n'è stato uno solo fra i penalisti esclusivi: perché fra i penalisti sarebbe difficile l'accertamento dei titoli (non sempre la causa penale offre motivo a smaglianti discettazioni di diritto per le sentenze del giudice o per le requisitorie del sostituto, queste ultime sempre in diminuzione); talvolta, nel campo civilistico dove le permanenze sono maggiori, si stabiliscono — come dire? prestatami le parole più soffici — si stabiliscono simpatie e affinità che avranno il loro peso...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ora è cambiato, però.

MADIA. Diremo più esattamente, onorevole ministro, che si è iniziato a cambiare. Mi riservavo appunto di dire che nelle ultime promozioni si è data ai penalisti una più larga parte di prima; e sarà stato per sua iniziativa, e sarà stato perché dai banchi del Senato si son levate voci d'ammonimento. Noi prendiamo atto che, nell'ultimo concorso per la Cassazione, nella commissione esaminatrice

sono stati compresi 2 penalisti sia pur contro 7 civilisti. Bisognerà giungere alla parificazione.

Se volete che il giudice penale si coltivi, che sia geloso e amoroso della sua dottrina, che affini quotidianamente la sua cultura, bisogna andargli incontro con largo e giusto riconoscimento. Bisogna che il giovane magistrato, dedicandosi al penale, sappia che anche lui porta nello zaino il bastone di maresciallo.

La cultura è per tutti, per il giudice più che per tutti, un ritiro d'indipendenza. D'indipendenza. Siamo a un tema prediletto dalle opposizioni politiche.

Devo dire per quel che riguarda la mia lunga esperienza, che il magistrato italiano, nella sua regola quasi costante, è stato ed è indipendente. È più un contorto pretesto di polemica politica che non un vivo problema di etica sociale questo discutere che talvolta si esaspera sulla sua indipendenza. Nonostante la vostra legge, della quale ho parlato iniziando, che sancisce una pretesa coercizione politica avveratasi nel ventennio fascista sulla magistratura, la verità è che il fascismo fu rispettoso delle funzioni del potere giudiziario, e la magistratura non subì imposizioni né il fascismo le tentò. Oggi come ieri, nei limiti della tessitura umana, la magistratura è impermeabile.

Ma che cosa è questa sorpassata concezione d'un pubblico ministero rappresentante del potere esecutivo? Siamo ancora ai tempi del *procurator regis*? I re tramontano, e i loro procuratori rimangono? Rimangono oltre le costituzioni? È un fatto: la Costituzione da voi statuita, dall'articolo 104 all'articolo 108, proclama l'indipendenza della magistratura: pubblico ministero compreso. Invece, nel vostro regime, si sono avverati fatti — oh come vorrei avere il possesso di aggettivi espressivi eppur lindi! — si sono avverati fatti sconcertanti. Va bene « sconcertanti »?

Una mattina, all'alba, è arrestata l'intera redazione d'un giornale settimanale, perché — in alcuni articoli — il pubblico ministero ha rilevato l'imputazione d'apologia di reato. Mandato di cattura, specie per le norme del tempo. Mesi di galera: suonano le campane di Pasqua, e i giornalisti sono in carcere, e le famiglie piangono. Si giunge all'udienza in corte d'assise: all'udienza lo stesso pubblico ministero, nella stessa persona fisica (e del resto il pubblico ministero è un organo inscindibile), lo stesso individuo insomma, rileggendo gli stessi articoli, chiede lui stesso che l'apologia di reato sia degradata in apologia di

fascismo, reato di competenza pretorile, che non comporta arresti preventivi, che comporta i benefici di legge. Ma non doveva meditarli prima, gli articoli? non doveva esaminarli con la dovuta attenzione quel pubblico ministero, prima di far togliere all'alba i padri ai figli. prima di farli ammanettare, prima di fare spreco della tranquillità della libertà e del tempo dei cittadini? O forse questi cittadini erano al di fuori di ogni tutela, per militare nei ranghi del movimento sociale? Vi è dunque una carne italiana di prima e seconda qualità?

Un altro giorno un parlamentare ricorre al procuratore della Repubblica contro il provvedimento del questore che aveva negato l'affissione d'un manifesto (un'autorizzazione che ora la Corte costituzionale ci ha detto essere incostituzionale!). E il procuratore della Repubblica gli risponde: « È meglio cambiare le parole del manifesto, perché io in contrario avviso del questore non vado in quanto evidentemente il questore ha agito per istruzioni superiori ». Che serve che la legge stabilisca, contro il provvedimento del questore, il ricorso al procuratore della Repubblica, se intervengono « le istruzioni superiori »?

Tempo è di eliminarle queste « istruzioni superiori ».

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Da noi non sono venute di certo.

MADIA, Mi fa piacere, onorevole guardasigilli, che ella tenga a scindere le responsabilità del Ministero di grazia e giustizia da quelle del Ministero dell'interno.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non so niente.

MADIA. Io ho citato il caso, avveratosi in questo regime, d'un procuratore della Repubblica che prestabilisce di non manifestare avviso contrario a quello del questore.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma ella accenava prima ad una dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo.

MADIA. Infatti era il pubblico ministero che diceva di volersi uniformare alle « istruzioni superiori », le quali — se non eran quelle del suo ministero — egli pensava fossero pur sempre quelle del Governo.

Si deve aggiungere che queste « istruzioni superiori » sono un incubo. Il magistrato italiano — di ferrea inattaccabile onestà e di superiore levatura morale — entra in istato ansioso dinanzi alle due svolte della carriera: trasferimento e promozione. Umanamente: trasferimenti e promozioni incidono sull'andamento familiare, sul domani della casa, sull'avvenire dei figli. È necessario sottrarlo a

questa trepidazione, sottrarlo all'ombra che il potere esecutivo può proiettare sul suo affanno.

Lasciate che il pubblico ministero compia tranquillamente il suo compito, che è funzione di alto interesse sociale e che non può essere esperito senza la necessaria attribuzione dell'indipendenza oltre che degli onori. Io non sono d'accordo con Francesco Carnelutti. « Fino a quando — egli scrive — lo spettatore di un processo penale non si scandalizza perché il pubblico ministero sta in alto, a fianco del giudice, e il difensore in basso, accanto all'imputato, non si sarà creato l'ambiente propizio a una vera civiltà penale ». Non sono d'accordo con Primo Tondo il quale, nel *Salento giudiziario*, sosteneva che le funzioni del pubblico ministero potessero essere esercitate dall'Avvocatura dello Stato, la quale — come dello Stato difende gli interessi patrimoniali — può difendere quelli morali. Il pubblico ministero agisce nel nome della società, come il giudice nel nome dello Stato. è giusto che siano nella stessa gerarchia con le stesse insegne; l'uno rappresenta la legge, l'altro la giustizia: la giustizia è più grande della legge; ma, senza la legge, non potrebbe esservi la giustizia.

Appunto perché rappresenta e deve rappresentare solo la maestà delle leggi, il pubblico ministero non può avere altre rappresentanze né soggezioni. Un concetto che la Costituzione ribadisce. La Costituzione, solo all'articolo 112, si occupa specificatamente del pubblico ministero. « Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ». Questo obbligo esclude evidentemente ogni potere di discrezionalità. C'è negli atti della Costituente un discorso del presidente illustre di quest'Assemblea, dell'onorevole Leone. Ne cito un brano, che mi permette di leggere per essere fedele anche alla dizione oltre che al concetto: « Occorre che noi riaffermiamo nella Carta costituzionale questo ch'è un principio fondamentale dello Stato moderno: cioè il pubblico ministero non può esercitare attività discrezionali circa il proponimento dell'azione penale ».

Certo: perché l'esercizio dell'azione penale è il presupposto primo della stessa azione penale. E come potrebbe concepirsi un'azione penale che non fosse di carattere universale, non particolaristico, non facoltativo, non discrezionale, obbligatorio, vorrei dire meccanico? Allora, se così è, che cosa vorrebbe significare la rappresentanza del potere esecutivo assunto dal pubblico ministero nel campo della giustizia, dove il potere esecutivo non ha specifici interessi da tutelare né particolari aspetti da proiettare?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

Già l'articolo 107 della Costituzione attribuisce al pubblico ministero le garanzie stabilite dalle norme dell'ordinamento giudiziario. Ma esiste anche un collaudo. Quando l'onorevole Leone e l'onorevole Bettiol (*quando dormitat Homerus*: non si dispiaceranno i due eminenti giuristi se li unisco al raro sonno d'Omero) presentarono alla Costituente un emendamento per sancire che « il pubblico ministero è organo del potere esecutivo », la Costituente bocciò l'emendamento. Benone.

Una bocciatura ovvia: la giustizia e la politica non possono avere neanche rapporti di vicinato. Quando nei tribunali entra la politica, la giustizia ne esce. Ma questo non pare sia il pensiero dei due partiti di massa: non pare.

Vorrei citarvi la relazione al bilancio di grazia e giustizia, redatta lo scorso anno dall'onorevole Foderaro: un documento ufficiale, approvato preventivamente dalla Commissione di giustizia. L'onorevole Foderaro è studioso egregio di diritto, uomo politico di larga considerazione, che segna il suo nome alla cattedra, alla tribuna e al foro: si comprende come il partito dominante gli abbia dato l'investitura ufficiale di riferire sul bilancio della giustizia. Ma la sua relazione ha affermazioni che fanno orripilare chi creda veramente nell'indipendenza del magistrato. Dice: « Che il magistrato debba stare al di sopra di tutti i partiti e non sentire neanche indirettamente il clima politico in cui vive, chi lo può ammettere? ».

Noi, cresciuti ad altra scuola, non solo lo ammettiamo; ma lo riteniamo essenziale, basilare, inoppugnabile. Chi condivide invece il pensiero del democristiano onorevole Foderaro? Il comunista onorevole Gullo. Altra prova delle parentele, talvolta ideologiche talaltra contingenti, che condannano a speciali intese democrazia cristiana e comunismo. Ecco il discorso dell'onorevole Gullo: « La magistratura deve camminare, politicamente parlando, sulla stessa via sulla quale camminano l'esecutivo e il legislativo. Non è concepibile neanche lontanamente che la magistratura possa percorrere una via diversa. L'indipendenza va intesa con questo limite preciso ». Ma l'indipendenza sottoposta a limiti precisi non è più indipendenza. O si è o non si è: non si può essere un poco vergini, un poco onesti, un poco indipendenti. Ci sono categorie ideali che non consentono frazioni né percentuali; l'indipendenza, come la virtù, non consente diminutivi: schiavetti si può essere, ma indipendentucci no.

E non sono le singole opinioni dell'onorevole Foderaro o dell'onorevole Gullo che ci allarmano: il mondo è grande, ha spazio per ogni opinione individuale; ma è che l'onorevole Foderaro ha parlato da relatore del bilancio di grazia e giustizia e l'onorevole Gullo è stato guardasigilli. Seggi rappresentativi, dunque.

Noi, che voi dite nostalgici di tirannie, noi crediamo davvero all'intangibilità e alla autonomia della magistratura: senza che per questo essa diventi uno Stato nello Stato, una casta o un'isola, una corporazione chiusa, un freddo splendore lontano. Non vi è né può essere negli Stati moderni la *turris eburnea*. Oltre tutto, oggi le torri non hanno più ponti levatoi; rischiano di rimanere isolate.

Ecco perché questa parte della Camera non è del tutto entusiasta del progetto relativo al Consiglio superiore della magistratura di cui tanto si scrive. Ne ripareremo allora che il disegno di legge verrà in aula, tanto più che l'accurata relazione dell'onorevole Breganze ne fa solo un rapido accenno senza assumere posizione.

Ma sin da ora, se la ridda delle voci ha consistenza, si può dire che forse il progetto non è reclamato dalla massa dei magistrati, ma solo dagli alti gradi. Ci si agita al vertice della piramide più che alla base. Si capisce che non possa dispiacere ai pochi e sommi insigniti: c'è un proverbio nella mia Calabria secondo il quale il comandare piace come il...

Una voce a destra. Come far l'amore.

MADIA. Proprio: come *faire l'amour*; in francese è più espressivo. Ma un recente referendum indetto dal settimanale *Il mondo giudiziario* ci informa che non esiste nella classe unità d'intenti. Il referendum non è piaciuto al Ministero, a giustificare dal commento del giornale: « L'iniziativa non è stata gradita al Ministero che ha diramato la sua solita circolare riservatissima ». Perché poi? Il referendum è una tipica voce democratica. Anche la democrazia ha i suoi inconvenienti, onorevole guardasigilli.

È risultata comunque, da questo referendum, la contraddittorietà nei desideri dei magistrati. C'è chi vuole che nel Consiglio superiore siano chiamati, e almeno per un terzo, i magistrati di prima istanza. C'è chi vuole i rappresentanti degli uditori e degli aggiunti giudiziari. C'è chi ne vuole assolutamente esclusi i rappresentanti del Parlamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

Né si può affermare che il Consiglio superiore attuerebbe l'indipendenza della magistratura: tale affermazione avrebbe un significato pauroso, quello di dirci che noi stiamo vivendo con una magistratura non più indipendente. Il che non è; dallo stesso *referendum* di cui vi parlo, è risultato che, ad analoga domanda, 2.260 magistrati hanno risposto che l'indipendenza della magistratura è già tutelata, 761 hanno risposto in senso contrario, 19 astenuti.

Noi diciamo che la magistratura ha sempre trovato e trova e deve trovare in se stessa i termini morali della sua indipendenza: in quella specie di sacerdozio laico di cui è investita Sacerdozio, sovrano potere, augusta rappresentanza di una funzione che fu ritenuta, nella vita, prima della vita: *pereat mundus*, ecc. Per questo la magistratura, pur propugnando legittimamente i suoi interessi materiali, non può essere sindacato, non può modellarsi con le armi della competizione sindacale. Si rimane perplessi dinanzi a quella forma di « non collaborazione » adottata da alcune corti d'appello: il giudiziario è uno dei tre poteri dello Stato; potete immaginare che un giorno il legislativo o l'esecutivo deliberino di « non collaborare » all'andamento dello Stato?

Penso a una pagina di Domenico Giurriati, nel suo volume su *Gli errori giudiziari*, allorché il maestro ricorda come, per lungo volgere di anni, dopo la proclamazione dello statuto, la Corte di cassazione di Torino non aprisse l'udienza senza che prima i consiglieri, in toga, bavero e tocco, avessero ascoltato la messa nella cappella di Palazzo Paesana, stando alla loro testa il presidente Giuseppe Manno.

Questo senso di responsabilità, che istaura il colloquio con l'Eterno e solo all'Eterno chiede ispirazione, è tuttora vivo e operante: perciò l'ordine giudiziario può essere quel che si disse, « un ordine così alto che in esso entrando non mai si scende, che da esso uscendo non mai si sale ».

Nello smarrimento della nostra epoca, segnata con speciale predilezione dal dolore, la magistratura è garanzia e conforto: anche conforto, perché l'ingiustizia si può subire nella felicità, diventa insopportabile nell'affanno.

La magistratura è appunto la prima certezza e l'ultima trincea; essa attua l'aspirazione di ogni vivente, e specialmente dei sofferenti dei perseguitati dei diseredati: la giustizia, la giustizia eguale per tutti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazione all'articolo 238 del codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, intervenendo molto brevemente nella discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, richiamare la vigile attenzione dell'onorevole ministro, di cui sono ben noti ed ammirati la competenza e il fervore con cui adempie ai doveri del suo alto delicato ufficio, su un fenomeno, posso dire su di un problema, che sembrami di veramente notevole importanza, quello della criminalità nelle cosiddette aree depresse, di cui non manca di occuparsi l'onorevole Breganze nella sua diligente, lucida, completa relazione, che ho letto con grande piacere, per cui lo prego di accettare anche i miei affettuosi complimenti.

Tante volte in quest'aula, e con tanto accorati accenti, si è parlato delle aree depresse e se ne sono poste in rilievo le componenti economiche, sociologiche, demografiche, igieniche, sociali, urbanistiche, amministrative. Ma non è inopportuno sottolinearne qui, ancora una volta le caratteristiche essenziali.

Fra il 1861 e il 1953 la popolazione del Mezzogiorno è passata da 9,8 a 17,4 milioni di abitanti. Si tratta del 37 per cento della popolazione italiana. Essa tende ad aumentare per effetto della natalità, più elevata al sud che al nord. Ma all'aumento della popolazione non ha corrisposto un aumento della popolazione attiva, che è scesa dal 57 per cento, che era nel 1861, al 35 per cento nel 1953. Donde la conseguenza che per ogni persona attiva il carico di quelle improduttive è passato da 0,75 unità nel 1861 a 1,8 nel 1953.

Per conoscere e valutare il livello di vita di queste popolazioni sono di valido aiuto le due inchieste condotte negli scorsi anni dal Parlamento, quella Tremelloni sulla disoccupazione e quella Vigorelli sulla miseria. Alta la quota dei disoccupati permanenti, che denuncia gli squilibri della nostra vita sociale, e basso il livello di vita, se è vero che il livello *pro capite* nel Mezzogiorno è attualmente di poco superiore al 50 per cento del reddito medio italiano e al 40 per cento di quello delle regioni settentrionali. La miseria è concentrata nelle regioni meridionali ed insulari con 1.161.000 famiglie su 1.357.000 classificate come misere nella inchiesta parlamentare sulla miseria, con una percentuale del 26 per cento sul totale della popolazione, che vive in penose condizioni. Nelle regioni meridionali e nelle isole rispettivamente il 15,5 e l'11,6 per cento della popolazione vive in abitazioni con oltre quattro persone per vano. Particolarmente gravi le condizioni in cui versano le abitazioni rurali, che sono per l'8 per cento da demolire e per l'11 per cento bisognose di trasformazioni radicali.

In base ai dati dell'ultimo censimento, esistono in queste regioni 193.565 grotte, baracche e simili, nelle quali vivono 218.642 famiglie. Inutile aggiungere che le condizioni igieniche di queste abitazioni sono veramente disastrose: umidità, mancanza di aria e di sole, pavimenti, pareti e soffitti indescrivibili, sporcizia, mancanza di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento: ecco quello che, osservando, si può sottolineare.

Per il 59,9 per cento delle famiglie, si registrano consumi scarsi, scarsissimi o nulli di carne, zucchero e vino. La morbilità, per conseguenza, ha tristi primati: rilevanti la tubercolosi, le malattie infettive e, in genere, le malattie derivate da grave carenza alimentare. Elevata la mortalità ed elevatissima quella infantile, che porta ad abbassare notevolmente l'indice di durata media della vita. Vi risiedono in media il 30 per cento di analfabeti, con punta massima sul 53 per cento.

Povertà, miseria, analfabetismo, malattie e mortalità, queste, dunque, le caratteristiche di una regione depressa, questa, purtroppo, la situazione di molte regioni italiane.

Se volgiamo ora lo sguardo ad una delle manifestazioni penose di dette aree, e cioè alla criminalità, dobbiamo constatare che nelle aree depresse il numero dei delitti è maggiore che nelle altre. Basta, per convincersene, dare uno sguardo alle statistiche sottolineate nei discorsi pronunciati, in occasione della inau-

gurazione degli anni giudiziari, dai procuratori generali delle corti di appello di Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari, e porle a raffronto con quelle di altre regioni d'Italia.

Negli anni dal 1950, al 1952 i reati in Italia hanno raggiunto queste cifre: 1950 1.320.932 contravvenzioni e 627.000 delitti; nel 1951 delitti e contravvenzioni 1.372.316, delitti 610.628, 1952: delitti e contravvenzioni 1.473.679, delitti 583.698.

I delitti contro le persone hanno raggiunto le proporzioni del 27,9 per cento nel 1950, del 30,3 per cento nel 1951, del 32,2 per cento nel 1952. I delitti contro il patrimonio: il 56,9 per cento nel 1950, il 56,1 per cento nel 1951, il 53,3 per cento nel 1952. Vanno diminuendo, cioè, i delitti contro il patrimonio ed aumentando quelli contro le persone.

Per il solo 1952 il primato delle regioni depresse è dimostrato da 649.741 reati sul totale di 1.473.679 e da 300.434 delitti sul totale nazionale di 583.698. Nelle aree depresse, per di più, la criminalità è dappertutto in sensibile aumento: in Campania specialmente nel settore minorile; in Calabria con particolare riguardo ai delitti contro la persona e ai delitti sessuali; nelle Puglie; in Sicilia, dove persistenti sono gli omicidi, le rapine, le estorsioni; in Sardegna, infine, dove in maniera preoccupante aumentano i reati contro la persona e contro il patrimonio e, in provincia di Nuoro, dove il fenomeno del banditismo ha raggiunto limiti allarmanti con ben 30 omicidi in un anno. Il procuratore generale della corte di appello di Cagliari rilevò che le denunce per reati contro la persona erano salite nel 1953-54 da 4.865 a 6.507 e che le denunce per reati contro il patrimonio erano salite da 10.476 a 11.340.

Quali le cause di tale maggiore criminalità? È evidente che alle altre cause, che possono spingere altrove al delitto, qui si aggiunge la depressione dell'ambiente nel suo triplice aspetto geografico, igienico e psico-sociale.

Molto frequentemente gravi manifestazioni di criminalità sono la conseguenza di cattive condizioni igieniche e sociali e di costumi e tradizioni, che per la loro natura provocano fenomeni cospicui di disadattamento alla morale comune ed a quella codificata.

Nelle zone economicamente sottosviluppate la arretratezza si traduce spesso in degradazione umana e questa costituisce forte spinta al delitto, che in dette zone è, perciò, in generale l'appannaggio di soggetti nei quali si trovano una mentalità primitiva od una struttura psichica abnorme.

Un alto magistrato, chiamato per i suoi meriti alla carica di giudice costituzionale, Ernesto Battaglini, riferendo sugli aspetti sociali della criminalità al congresso internazionale di studio sul problema delle aree arretrate, tenutosi a Milano dal 2 al 6 aprile scorso, affermava, a questo proposito, che l'esame della situazione delle regioni italiane considerate come depresse, porta a concludere che le cause dell'alta frequenza della criminalità siano da ricercare esclusivamente o almeno prevalentemente tra quelle di natura sociale.

Gli studiosi sono ormai pienamente concordi nell'affermare che ogni fenomeno criminoso è sempre un fenomeno biosociologico, in quanto non è possibile staccare l'uomo dall'ambiente e non è possibile, d'altra parte, valutare l'influenza dell'ambiente al di fuori di quella che è la particolare reazione psicologica dell'uomo all'ambiente stesso.

Già le particolari condizioni geofisiche e climatiche influiscono sulle caratteristiche fisiopsichiche delle popolazioni. Non lieve influenza hanno, poi, le abitazioni e l'alimentazione. Il sovraffollamento, la coabitazione, le condizioni povere e malsane della casa esercitano senza dubbio un influsso grave sulla tendenza a delinquere, soprattutto su fanciulli, che più facilmente sono soggetti all'influenza benefica e malefica dell'ambiente. Gli atti di inciviltà, compiuti da ragazzi costretti a vivere in mezzo alla strada, e l'aumento dei reati, specialmente di quelli dei minori, nei periodi di crisi di alloggi, mettono in evidenza i rapporti tra abitazioni misere e criminalità. La stragrande maggioranza dei delinquenti minorili, sino a punte dell'81 per cento, risulta proveniente da abitazioni popolari e misere con elevato coefficiente di affollamento.

Invano cercherete spesso in quei piccoli esseri il fanciullo che si può chiamare eterno, che ogni uomo può incontrare in qualunque età della vita e può anche ritrovare in se stesso, quel fanciullo che ride, gioca, si interessa del meraviglioso, che vede roseamente la vita. Non c'è.

È noto come il rinnovamento edilizio eserciti una benefica azione sul costume. I rapporti fra alimentazione, sviluppo fisico e psichico della persona umana, fra alimentazione e carattere sono altrettanto noti. Sono appunto conseguenza di una alimentazione qualitativamente e quantitativamente insufficiente, situazioni individuali di inferiorità fisiopsichica, di incapacità produttiva, di inadattabilità; situazioni, cioè, che possono

facilitare l'estrinsecarsi di attività antisociali e delittuose.

Che dire poi dell'analfabetismo? Naturalmente, il grado di istruzione non è elemento che possa dissociarsi dalle condizioni sociali ed economiche del soggetto, appunto perché quella superiore all'elementare è difficilmente impartita alle persone appartenenti a ceti disagiati. Ma le cifre della criminalità semianalfabeta impressionano fortemente.

Nel 1950 si ebbero 513 persone condannate per omicidio volontario o premeditato (e di fronte ai 2.500 omicidi denunciati ciò stabilisce ancora una volta l'inefficienza della nostre procedure), ma di questi 513 condannati 61 erano completamente analfabeti, 437 avevano frequentato soltanto le elementari e soltanto 25 avevano una istruzione superiore all'elementare.

Una percentuale ancor più impressionante si può calcolare per gli anni precedenti. Nel 1930, per esempio, su 526 persone condannate per omicidio volontario o premeditato soltanto 7 erano provviste di istruzione superiore all'elementare, 343 avevano avuto solo l'istruzione primaria e 176 erano completamente analfabeti.

Orbene, in questo anno 1950 vi furono 67 persone condannate all'ergastolo per omicidio. Tenuto conto delle proporzioni, si dovrebbe pensare che nessuna di esse fosse provvista di istruzione superiore all'elementare e che gli analfabeti, invece, fossero numerosi. Ma, se a questo punto si abbandonano le statistiche e si lascia la parola ai magistrati o ai direttori dei reclusori, si apprende che quasi tutti gli ergastolani sono analfabeti. Ripetendo questa indagine in relazione alla totalità dei delitti per cui si è avuta condanna, si giunge alle stesse conclusioni o a conclusioni anche più sconcertanti. Su 127 mila 883 condannati per delitto nel 1950, dei quali si conosce il grado di istruzione, 125 mila avevano frequentato soltanto le elementari o erano del tutto analfabeti, e soltanto 2.709 avevano una istruzione superiore alla elementare. E, se si considera che esistono molti delitti che non possono essere compiuti se non da persone provviste di una certa istruzione (per esempio, molte corruzioni e concussioni, molti reati di falso, ecc.), la percentuale dei delitti commessi da semianalfabeti si accresce fortemente.

Tirando le somme, si è costretti a concludere che, mentre la minaccia delle pene più gravi non sembra avere alcuna importanza nella produzione del delitto, ha, invece, grandissima importanza il grado di educazione e

di istruzione del cittadino, accompagnato naturalmente da quelle condizioni di benessere sociale che al grado di istruzione quasi sempre si associano.

Possiamo, in sintesi, dire che sostanzialmente le cause generali più importanti dei vari fenomeni di criminalità sono di due tipi: cause biologiche (come malattie ereditarie, e fra queste alcolismo, sifilide, tubercolosi) e cause sociali (miseria, disoccupazione, ignoranza, analfabetismo, superstizione).

Deriva da ciò che la lotta al delitto nelle aree depresse va condotta non solo attraverso le leggi, applicando la pena con il suo carattere intimidatorio, ma anche attraverso l'applicazione più rigorosa dei vari precetti della eugenica e della eutenica, dell'igiene e della pedagogia, della medicina e della morale. La lotta non deve essere solo un problema di polizia e di giustizia penale, ma anche e forse soprattutto, un problema igienico, psicologico, pedagogico e morale. Non solo la legge occorre, ma anche la scienza nella sua altissima funzione di miglioramento della persona umana.

Indispensabile, perciò, è in quelle zone una stretta, costante collaborazione fra criminologia e diritto penale, fra medico e giurista, se si vuole che si raggiungano i traguardi di una giusta pena, di un'effettiva rieducazione del colpevole e soprattutto di una efficace prevenzione.

Può, ciò posto, dirsi in genere che occorre favorire la diffusione delle norme eugeniche, miranti a impedire il matrimonio fra individui affetti da malattie ereditarie, per quanto sia molto difficile dominare il campo della ereditarietà, non essendo purtroppo alcun patrimonio ereditario esente da note manchevoli, rilevabile per di più solo attraverso la procreazione; delle norme igieniche, concernenti specialmente l'abitazione e l'alimentazione, la cui importanza si rivela sempre maggiore per lo sviluppo fisico e psichico degli individui; e delle norme psico-igieniche e pedagogico-morali, indispensabili per l'educazione e la socializzazione dell'individuo.

Ma dire che bisogna applicare norme del genere di quelle indicate equivale a dire che bisogna: provvedere a una più efficace protezione della maternità e dell'infanzia; organizzare la scuola in modo che ogni fanciullo ne esca istruito e, soprattutto, educato; porre accanto alla scuola particolari servizi di assistenza sociale e centri medico-psico-pedagogici; potenziare l'attività della polizia, specie di quella per minorenni; fornire gli istituti penitenziari delle zone

deprese, oltre che dei servizi riguardanti l'organizzazione del lavoro, della scuola e dell'assistenza religiosa, di speciali servizi sanitari, da affidare a medici particolarmente esperti nel trattamento dei vari soggetti criminali.

Fermiamoci per un istante su questi punti, ciascuno dei quali si riferisce a una particolare provvidenza.

Ho detto che occorre provvedere ad una più efficace protezione della maternità e dell'infanzia. La donna, avvenuto il concepimento, diventa regolatrice inconsapevole dello sviluppo del nuovo essere, cui ogni turbamento della propria salute fisica e psichica può recare danni più o meno gravi. Quasi sempre il destino dell'uomo si forgia attraverso la gravidanza, il parto, l'allattamento.

Ora, specie nelle aree depresse, la madre troppe volte ignora come il destino evolutivo di quel nuovo essere possa subire un processo irregolare, anche se provocato dal bisogno del lavoro e dalla necessità di compiere sacrifici per l'esistenza della famiglia.

Ogni qual volta, anche se per comprensibili vari motivi, la madre abbandona, trascura, affida ad altre donne la sua creatura, questa, venendo a mancare del necessario nutrimento affettivo, può andare incontro a gravi anomalie del suo sviluppo fisico e psichico.

E l'esperienza segnala — come l'onorevole Breganze rileva — che nelle aree arretrate numerosi sono i bambini mal formati e male assistiti, oltre che per miseria, per la frequenza con cui le madri sono costrette ad abbandonarli per dedicarsi al lavoro dei campi o ad altre occupazioni; e numerosi sono, di conseguenza, i bambini che presentano anomalie dello sviluppo fisico e psichico, e sono, quindi, predisposti a malattie varie e ad irregolarità più o meno gravi della condotta.

Bisogna, perciò, nelle aree depresse, proteggere la gestante, di modo che le sia garantita una sana gravidanza ed un parto normale.

Bisognerà, poi, assicurarle il regolare allattamento del bambino.

Molto potrà fare a tal fine l'O. N. M. I., ove nelle ripetute regioni se ne migliori e sviluppi l'organizzazione, creandovi un numero sempre più cospicuo di consultori, che attualmente nell'Italia meridionale ed insulare sono di numero del tutto insufficiente. L'Opera dovrebbe altresì organizzare, almeno nelle più grandi città, centri medico-psico-pedagogici, che dovrebbero provvedere alla individuazione, con la massima tempestività, dei minori anormali nel carattere o irregolari nella condotta, e sottoporli, poi, agli opportuni

provvedimenti emendativi. Si è di ciò parlato anche in un convegno tenutosi qui a Roma nel gennaio scorso, sotto gli auspici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. A questa opera non dovrebbero restare estranei gli istituti gestori dell'assicurazione malattia, ed in particolare l'« Inam ».

Bisogna, poi, organizzare la scuola, di modo che ogni fanciullo ne esca istruito e soprattutto educato. La scuola, nelle aree depresse, deve sostituirsi, in tutto ciò che riguarda la formazione della personalità del minore, alla famiglia, chè troppo spesso questa vive, oltre che nella più squallida miseria, nella più completa ignoranza, e, quindi, nella impossibilità di svolgere opera come che sia educativa. Di qui la necessità di dare il maggiore possibile sviluppo alle scuole materne, il cui compito dovrebbe essere quello di offrire al bambino la più completa assistenza igienica, medica e sociale.

L'opera della famiglia e della scuola deve essere affiancata da quella di particolari servizi di assistenza sociale e da quella di centri medico-psico-pedagogici. Alla organizzazione di tali servizi e centri provvede ora l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, creato dal mio illustre provinciale professor Benigno Di Tullio nel 1945; esso ha appunto il compito di organizzare la leva scolastica, il che ha grande importanza nelle aree depresse, ivi ancora oggi riscontrandosi una elevata percentuale di analfabeti; di organizzare centri medico-psico-pedagogici per l'esame di minori dallo sviluppo fisico-psichico difettoso, e che, quindi, si presentano come soggetti pedagogicamente difficili; e, per il loro trattamento educativo, di creare centri di servizio sociale per l'assistenza e la protezione dei fanciulli moralmente abbandonati.

Naturalmente il detto ente, come l'O. N. M. I., va potenziato e sollecitato perché svolga la sua attività in stretta e cordiale collaborazione con tutti gli enti (ricordo, fra gli altri, l'« Enaoh » per gli orfani dei lavoratori), che si occupano di assistenza sociale, ed il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, che si è di recente occupato della riforma della legislazione minorile.

Va da sé che gli insegnanti debbono essere tecnicamente preparati, che le scuole debbono essere situate in edifici rispondenti alle esigenze moderne dell'igiene fisica e psichica e che in ogni scuola devono funzionare un perfetto servizio medico, organizzato secondo le esigenze della medicina scolastica moderna, e un servizio di assistenza sociale

col compito di mantenere i più stretti contatti con le famiglie degli alunni, specie con quelle degli alunni più poveri. Ma prima di tutto scuole occorrono; scuole e ancora scuole. Chi visita le scuole delle regioni meridionali può scrivere ancora oggi pagine toccanti, come quelle che Zanotti Bianco scrisse nel 1923 nel suo libro *Il martirio della scuola in Calabria*. Ed i risultati, cui un altro scrittore, lo Scotellaro, è pervenuto nella sua inchiesta sulle scuole in Basilicata, spiegano perché tuttora in queste regioni il numero degli analfabeti sia così elevato. Né migliori sono le condizioni di Napoli, dove, principalmente per mancanza di aule, grande è il numero dei fanciulli che si sottraggono all'obbligo scolastico.

Almeno nei grandi centri, poi, dovrebbe funzionare un istituto di osservazione per i fanciulli che, vivendo in condizioni familiari particolarmente disgraziate, versano in più grave pericolo morale o presentano anomalie del carattere e della condotta, per cui si rende indispensabile un esame preciso della loro personalità ed un adeguato trattamento terapeutico.

All'opera di tali enti si deve unire quella della polizia, specialmente della polizia per minorenni, che, particolarmente nelle aree depresse, deve essere chiamata a svolgere, oltre alla necessaria opera di repressione, quella tanto più necessaria ed utile di prevenzione e di protezione sociale.

Solo con l'intervento della polizia si possono obbligare tutti i fanciulli a frequentare la scuola e a sottoporsi, ogni volta che ne abbiano bisogno, a provvedimenti medico-psico-pedagogici adeguati. E la polizia è la sola ad avere la prerogativa di poter intervenire autorevolmente presso le famiglie da cui provengono i fanciulli irregolari nella condotta, con tendenze antisociali più spiccate, specie quando rifiutano, e a volte ostinatamente, ogni assistenza, preferendo dedicarsi ad una vita antisociale e non di rado criminosa.

Quando si esaminano i criminali e i banditi più pericolosi, che sono, poi, gli organizzatori di bande e gli autori di gravi azioni criminose, si constata che essi quasi sempre sono stati dei fanciulli irregolari nella condotta, che non hanno frequentato la scuola, si sono dati precocemente al vagabondaggio, sono fuggiti più volte di casa, si sono rivelati insofferenti ad ogni forma di disciplina, non hanno mai lavorato o hanno lavorato molto irregolarmente, ed hanno compiuto, più o meno frequentemente, azioni sintomatiche di pe-

ricolosità sociale e di predisposizione alla criminalità in genere. È evidente che, se fossero stati sottoposti da fanciulli ad un'adeguata assistenza medico-psico-pedagogica, avrebbero potuto essere facilmente rieducati e avviati verso un ben diverso destino.

Ma, per poter adempiere a tale missione, la polizia deve disporre di mezzi adeguati e specialmente di istituti o centri di raccolta e di osservazione ove i vari soggetti antisociali possono essere sottoposti alle indagini mediche psicologiche e sociali, indispensabili per conoscere la loro personalità e le cause delle loro attività antisociali, e per stabilire, quindi, i rimedi adatti ad ottenere il loro recupero sociale. Da ciò la necessità che almeno presso ogni questura sia un medico criminologo, che possa aiutare i funzionari nel compiere tali indagini e nel ricercare detti rimedi.

A tale proposito è doveroso segnalare l'esperimento che si sta facendo in Roma attraverso il funzionamento della « casa del fanciullo », che è un istituto di osservazione alle dipendenze della polizia per minorenni di Roma. Attraverso tale esperimento si va rivelando sempre più indispensabile la collaborazione di assistenti sociali, di fondamentale importanza sia per la individuazione dei soggetti minori bisognosi sia per lo studio dell'ambiente dal quale sono stati espressi, sia per il loro riadattamento sociale.

Ho detto innanzi che occorre anche fornire gli istituti penitenziari delle zone depresse, oltre che dei servizi riguardanti la organizzazione del lavoro, della scuola e dell'assistenza religiosa, di speciali servizi sanitari da affidare a medici particolarmente esperti nel trattamento dei vari soggetti criminali ossia medici criminologici.

Ciò si rende necessario ancora più per gli istituti penitenziari nei quali siano associati detenuti autori di più gravi reati o recidivi in genere o considerati particolarmente pericolosi dalla stessa amministrazione penitenziaria per il loro irregolare comportamento.

È, poiché esiste a Roma l'Istituto nazionale di osservazione, che — come è noto — ha il compito di sottoporre ad un rigoroso esame della personalità tutti i condannati ad una pena di una certa gravità e tutti i detenuti che, per il loro comportamento irregolare, richiedono un trattamento medico-psico-pedagogico adeguato alla loro personalità, io auspico che l'attività sua sempre più si dilati e diventi cospicua e viva.

Ho indicato le cause in genere del fenomeno e ne ho indicato anche in modo generico la terapia. Ma è evidente che l'applicazione

della cura deve essere preceduta da un accertamento preciso delle condizioni etniche, igieniche, sanitarie, economiche, culturali, sociali, morali delle popolazioni in cui il delitto è perpetrato. A proposito di questa opera di diagnosi del fenomeno sento il dovere di segnalare l'attività dell'Istituto di medicina sociale, che, da un lato, ha raccolto in volumi il frutto di studi di appassionati studiosi, come il citato professor Benigno Di Tullio, sulla criminalità come problema medico-sociale, sul problema della criminalità nelle aree arretrate e della criminologia clinica (nonché quelli collaterali sull'abitazione, l'alcolismo, la prostituzione, la scuola, il lavoro, l'alimentazione nei loro riflessi medico-sociali), e, dell'altro, per iniziativa dell'illustre commissario professor Umberto Chiappelli, provvede alla organizzazione di convegni di studio ad alto livello aventi per tema: « L'azione della medicina sociale per la rinascita delle aree depresse », come quelli tenuti a Campobasso (ottobre 1954) ed a Ferrara (giugno 1955) — (cioè in plaghe caratterizzate dai più duri segni dell'abbandono e dello squallore e che solo l'altissimo senso di civismo dei suoi abitanti contiene nei secolari limiti di muta protesta) —. Tali convegni possono ben essere considerati un apporto di grande se non risolutiva importanza per la lotta contro il delitto nelle aree arretrate del nostro paese.

Voglio esprimere qui l'augurio che anche la risorta Società italiana di criminologia, alla quale hanno aderito i più qualificati studiosi della disciplina, ponga il problema all'ordine del giorno.

Ho detto in principio che la lotta alla criminalità nelle aree depresse non è solo un problema di giustizia penale, ma anche un problema igienico, psicologico, pedagogico e morale. Lo ripeto ora, concludendo, ed aggiungo che questa è la ragione per la quale tale problema diventa essenzialmente un problema umano, in quanto ogni forma di progresso sociale si può ottenere solo attraverso un progressivo miglioramento della persona umana. L'opera della redenzione è chiamata, anzitutto, a far breccia nell'uomo, « che — come ben disse a Ferrara il professor Chiappelli — è elemento costruttivo della società, che raccoglie i beni messi a sua disposizione e che, con le sue reazioni anche istintive di essere vivente nella sua entità fisica e spirituale, condiziona lo stesso risultato di una politica di rigenerazione e di benessere ». Accogliamo, perciò, *toto corde* le conclusioni di quanti studiosi hanno esaminato il problema ed invitiamo a volgere pensosi lo sguardo su di esso

quanti hanno la grave responsabilità di orientare con la loro azione l'attività dello Stato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che si discute lo stato di previsione della spesa del bilancio della giustizia, da parte di tutti coloro che intervengono nella discussione apportando in questo campo il contributo prezioso del loro studio, della loro esperienza e dei loro suggerimenti, viene sottolineata la necessità di adeguare da una parte la legislazione attuale ai precetti costituzionali e dall'altra di sveltire e di ammordernare l'amministrazione della giustizia, e ciò non solo nei suoi istituti e nei suoi organi, ma anche nei mezzi, sì da rendere sempre più perfetta e sempre più funzionante l'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Breganze, relatore dell'attuale stato di previsione, ha dato prova encomiabile, nella sua relazione, della sua conoscenza profonda di tutti gli inconvenienti che ostacolano, a giudizio quasi unanime di tutti i settori della Camera, l'amministrazione dell'attività giudiziaria. Consenta l'onorevole Breganze — non per adulazione, ma per ubbidire ad un impulso spontaneo e schietto del mio animo — che io gli tributi pubblicamente l'omaggio della mia ammirazione e della mia stima. Nella sua relazione ho notato — io che sulle spalle ho un certo numero di anni ed una lunga esperienza professionale — l'ardore con il quale ella ha affrontato i vari problemi dell'amministrazione della giustizia. Anzitutto il relatore sostiene l'opportunità di riordinare gli uffici giudiziari, nel senso di distaccare dei magistrati in questi centri dove il lavoro è più intenso sottraendoli da quelli dove è meno intenso, allo scopo di dare all'amministrazione della giustizia quella tempestività e immediatezza che da parte nostra è ritenuta indispensabile.

Uno dei punti fondamentali riguarda la famosa tabella dell'organico della magistratura. Conosco, onorevole Moro, i suoi intenti, il suo sforzo costante, e soprattutto il criterio rigoroso — che io ho sempre sollecitato — per il severo reclutamento dei giovani che dovranno avere domani la grave responsabilità di amministrare la giustizia. Mi consenta, onorevole Moro, di auspicare ancora una volta che si eviti, soprattutto in attesa della revisione di questi istituti, che la nomina dei vicepretori cada su persone che o partecipino attivamente alla vita politica ed amministrativa locale oppure localmente eserci-

tano la professione dell'avvocatura: è una raccomandazione che tocca il vivo della amministrazione giudiziaria. Delle volte — io non vi credo — mi vengono riferiti episodi che concretano una vera turlupinatura alla maestà della giustizia. Il vicepretore avvocato esercente affida la sua causa che egli non può difendere ad un suo collega, e, come in tutte le società di fatto, il funzionamento della divisione degli utili, della remunerazione è perfetto. Sono convinto che vi sono dei degni e probi cittadini che nella qualità di vicepretore rendono ed hanno reso stimabili servizi alla pubblica amministrazione; ma facciamo che questa probità sia generale e che il manto della giustizia non sia macolato da qualche episodio, sia pure sporadico, ed io mi auguro assolutamente raro.

Ed una raccomandazione, infine, io debbo fare per quanto riguarda il giudice di pace, cioè il conciliatore. Molto s'è discusso e si discute ancora sulla abolizione di questo giudice conciliatore. Io, in verità, non sono per questa tesi. L'esistenza di un giudice conciliatore in ogni comune dà l'impressione al popolo di avere a portata di mano, sia pure per le controversie di minore importanza, un uomo dabbene, in veste di magistrato, che le risolve senza formalità di procedura. Però una raccomandazione desidero anche qui formulare: che si osservi con maggior rigore di quanto non si fa oggi il criterio della idoneità e della capacità nella nomina del conciliatore. Infatti, se il Senato approverà definitivamente quella legge sull'amento della competenza per valore dei pretori e dei conciliatori,...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ha approvata già.

AMATUCCI. Tanto meglio. Noi dobbiamo adibire all'ufficio di conciliatore persone che, se pure non siano esperte nel campo vasto ed intricato del diritto, tuttavia abbiano una coscienza retta e tale da consentire un'equa amministrazione della giustizia.

Onorevole ministro, so che è stato presentato al Senato e che è stato discusso anche in sede referente il disegno di legge-delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Non ne conosco ancora il testo perché non è ancora arrivato all'archivio della Camera. Ma mi permetta di darle fin da questo momento un suggerimento. Facciamo in modo che le circoscrizioni giudiziarie coincidano con le circoscrizioni amministrative. Succede in molte province d'Italia che alcune zone di una determinata provincia giudiziariamente dipendano da un'altra provincia, per modo che si viene a creare un

apparato lento, pesante, burocratico di richieste di informazioni, di documenti che certo non vanno a vantaggio della celerità e della immediatezza dell'amministrazione della giustizia.

Ma vi è un'altra questione sulla quale io desidero richiamare la sua attenzione, onorevole ministro: ella ha affrontato (ed io ho dato il mio modesto contributo in Commissione per il varo della legge relativa), il problema concernente la possibilità di una maggiore erogazione di fondi da parte del Ministero stesso, nonché la possibilità di contrarre dei mutui ai sensi della legge Tupini, per la costruzione, la riparazione e la sopraelevazione di edifici giudiziari.

Certo, il problema dell'edilizia giudiziaria — è inutile perdersi nella retorica — è un problema di estrema gravità. Ella non ignora che proprio qui a Roma si è svolta una certa vicenda; io so che ella è intervenuto, e conosco la sollecitudine con cui vuole affrontare e risolvere questo problema. Ma Roma, capitale d'Italia, non è l'Italia. Roma ha diritto ad un edificio giudiziario degno, ma lo stesso diritto hanno anche gli altri centri.

E non basta, onorevole ministro, fare una raccomandazione simile; certe cose bisogna anche dimostrarle. Siccome da ben 7 anni io vado ripetendo in quest'aula come nella mia provincia di Avellino lo stato dei locali nei quali si esercita l'amministrazione della giustizia sia veramente desolante e indecoroso, mi consenta, in questa sede, di fornirle una dimostrazione fotografica delle pietose condizioni in cui si trova il tribunale di Avellino, capoluogo di provincia.

Da queste fotografie ella rileverà che per accedere all'ufficio d'istruzione bisogna ficcare la mano in un buco praticato a destra della porta; e la mano, brancolante, va alla ricerca di uno spago che, una volta afferrato, mette in movimento la leva che rinserra la porta. Da questa stessa documentazione ella può vedere anche che alla cancelleria civile del detto tribunale si accede tirando un'altra cordicella, sopra la quale è un cartoncino su cui si legge: « per aprire la porta, tirare lo spago ». Tirando la cordicella un sistema di chiodi, un congegno collocato nella parte posteriore della porta, trasforma questo movimento in trazione orizzontale che mette in moto una certa puleggia che consente di aprire la porta stessa. Altre fotografie, infine, provano quale è lo stato degli archivi: locali insufficienti, mobili che credo ricordino la venuta di Garibaldi in quella provincia, tanto sono logori e tarlati. Non solo le ter-

miti compiono la loro opera di corrosione, ma perfino l'azione dell'uomo è incapace di porre ordine in un archivio di cui le fotografie dimostrano l'importanza e la portata. Tale documentazione fotografica consegnerò pertanto all'onorevole ministro.

Ho già detto queste cose ad altri ministri, se pure non ho fornito l'attuale dimostrazione fotografica. Tuttavia non ho ottenuto quel risultato che invece mi attendo con fiducia da lei. La legge sui contributi aiuti questi tribunali: aiuterà così la dignità, il prestigio, il decoro dell'amministrazione della giustizia.

E prima di chiudere su questi argomenti, sento il dovere di richiamare la sua attenzione anche sullo stato di assoluta inefficienza dei locali del tribunale di Ariano Irpino. È un tribunale importante, che deve essere messo in condizioni di poter degnamente funzionare.

Veda, anche, onorevole ministro, se, in base a quella legge-delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non sia il caso di sopprimere alcuni piccoli tribunali di montagna, i quali, se furono creati per obbedire a determinate esigenze, oggi certo non rispondono più alle necessità di un effettivo funzionamento della giustizia.

È poi necessario, onorevole ministro, che io accenni brevemente ad un ultimo argomento; la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ho nella mente le parole che ella ha pronunciato pochi giorni fa, allorché ha insediato, qui in Roma, il consiglio di disciplina della magistratura. Ella ha detto, onorevole ministro, delle parole che il Parlamento è necessario tenga presente. Sono l'espressione di un ministro quanto mai responsabile, che a noi dà, soprattutto, affidamento; ed è questa la collaborazione tra Ministero della giustizia da una parte e magistratura dall'altra, collaborazione che noi auspichiamo possa trovare anche nel terzo termine, cioè nell'avvocatura, l'anello di completamento per il retto funzionamento della giustizia.

Ella, onorevole ministro, in tale occasione diceva: « Il guardasigilli non è il capo della magistratura. È sua ambizione di contribuire a rendere sempre più viva ed efficace la collaborazione con essa e, insieme, di fare il possibile per dare alla magistratura tutto ciò di cui essa ha bisogno per assolvere con serenità alla sua fondamentale funzione ».

Infine ella ha concluso ribadendo il concetto che il ministro della giustizia « non è il capo della magistratura, ma non potrebbe restare al suo posto neppure per un minuto se egli non avesse il compito di rendere pos-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

sibile in questo settore la convergenza di vari poteri dello Stato e non sentisse intorno a sé la comprensione della magistratura, che, nella sua autonoma responsabilità, assolve ad alti compiti nella vita dello Stato a servizio degli ideali di umanità e di giustizia. Sarà messo tutto a disposizione della magistratura ».

Io, che non posso certo essere tacciato di non essere stato sempre rispettoso e ossequiente di questo potere della nazione italiana, chiedo mi si consenta di esprimere da questo banco il mio pensiero per quanto riguarda una certa agitazione per il trattamento economico. So quali sono stati i suoi sforzi, onorevole ministro, quale la sua tenacia perché, nei limiti delle possibilità finanziarie, si potesse arrivare alla erogazione di quei 3 miliardi e più che le tabelle, poi elaborate, consacrano. Però l'Associazione dei magistrati — mi si consenta — dev'essere conforme alla propria natura e alla propria indole, deve discutere i problemi ardui e altissimi dell'amministrazione della giustizia, ma non trasformarsi mai in una specie di organo sindacale di lotta, il quale arrivi persino alla minaccia di non collaborazione.

Noi vogliamo, sì, la realizzazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ma indipendenza ed autonomia hanno la loro ragion d'essere soltanto nel sentimento, nel senso di responsabilità con cui la giustizia si amministra.

Chiarito questo, onorevole ministro, mi consenta ancora, ammainando le vele su questo punto, che è stato — ripeto — già illustrato, sia pure con taciturna chiarezza, dall'onorevole Breganze, di dire qualche parola sull'ordinamento giudiziario. Se noi vogliamo conferire effettivamente alla magistratura la propria indipendenza, il proprio prestigio, il tanto voluto e atteso decoro, abbiamo anche un altro dovere: quello, cioè, di dare ad essa la sicurezza della carriera.

Tale sicurezza noi possiamo darle soltanto fissando criteri certi, sicuri per le promozioni. Solamente il merito, secondo me, dovrebbe essere tenuto presente. E mi consenta l'onorevole Breganze di dissentire, con il doveroso rispetto per quello che ha detto il primo presidente Eula, dalle sue impostazioni e di dire che solamente il merito, rigorosamente accertato, dovrebbe essere il mezzo per progredire nella carriera, eliminandosi tutti quei criteri che hanno creato forti oscillazioni nei giudizi sulla promovibilità dei magistrati. Solo in tal modo può essere definitivamente fugato il sospetto, il dubbio che non sia il merito

accertato, che non sia il valore del magistrato, ma solamente la pressione, la benevolenza di questo o quell'uomo politico a fare raggiungere ai magistrati, certe volte, non solo sedi ambite, ma anche insperate promozioni.

E qual è il criterio? Siamo in una materia sempre rovente, dal 1890. Abbiamo avuto quasi dieci leggi organiche, oltre altre leggi complementari che hanno fatto di questo malato un eterno degente che non trova ancora il lato su cui riposare. È necessario che il merito, unicamente il merito, sia la base delle promozioni: merito comune a tutti i magistrati di tribunale, delle preture e delle corti di appello, ma merito eccezionale, quello che spicchi in una maniera veramente notevole, da convalidarsi, se occorre, anche mediante concorso, e che dovrebbe — secondo me — schiudere le porte alla Cassazione.

Onorevoli colleghi, Nicolò Machiavelli ha scritto che in uno Stato bene ordinato occorrono poche leggi e buone armi; noi diciamo, invece, che in uno Stato democratico bene organizzato occorrono buoni magistrati e, soprattutto, buone leggi, perché, onorevole ministro, se noi facciamo una legge che renda tranquillo il magistrato sul suo avvenire, che lo persuada che nelle promozioni e nei trasferimenti, come ho detto, non possono entrare criteri estranei al merito assoluto o all'anzianità di servizio degnamente prestato, una legge che prescriva norme chiare e tassative, che impedisca eventuali errori, penso sarà un grande beneficio per i magistrati e per la giustizia.

Ed allora, sgombrato così il terreno da quelli che sono gli argomenti generali dell'amministrazione della giustizia, su altri tre punti richiamo l'attenzione del ministro e soprattutto della Camera: legislazione, lavoro come elemento di rieducazione dei condannati, e giustizia minorile, di cui l'onorevole Colitto poco fa ci ha fatto un'ampia relazione.

Legislazione: cominciamo a porci una domanda: abbiamo in Italia una legislazione perfetta? Possiamo dire che la nostra legislazione sia immune da difetti?

Onorevoli colleghi, eccezion fatta per i codici, le altre leggi hanno bisogno di riforma, a cominciare dalla legge sul contenzioso amministrativo, che è in corso di esame, sia per quanto riguarda la giustizia amministrativa, sia per la composizione del funzionamento della giunta provinciale amministrativa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
D'ONOFRIO

AMATUCCI. Io non ho mai compreso perché un organo, chiamato ad amministrare la giustizia amministrativa, non sia stato mai discusso in sede di bilancio della giustizia, ma, sol perché dipende dalla prefettura o dal prefetto che lo presiede, si dica, con una illogicità unica, che bisogna parlarne in sede di discussione del bilancio dell'interno. Come è grande errore quello di ritenere la stessa cosa per una riforma della legge di pubblica sicurezza. La legge di pubblica sicurezza è vero che costituisce il nerbo, l'ossatura dell'amministrazione interna di uno Stato, ma è anche vero che porta delle sanzioni privatrici della libertà individuale del cittadino.

In Italia vi sono delle vere e proprie cattedrali giuridiche, dei veri monumenti giuridici che le vicende storiche hanno creato; vicende che hanno lasciato la propria impronta, la propria eredità; e i legislatori, delle diverse epoche o dei diversi regimi, hanno sempre avuto timore reverenziale di mettervi mano.

Ecco perché oggi vediamo, per esempio, che le norme sulle espropriazioni per pubblica utilità sono ancora quelle del 1865; che la legge sulla assistenza pubblica e sulla beneficenza è legata alle norme del 1890 e del 1910; che non vi è settore amministrativo (acque pubbliche, opere idrauliche, ferrovie, comuni, province, ferrovie in concessione, ecc.) che non reclami la necessità di un ordinamento delle norme che attualmente lo regolano. È comunque tutta una vecchia legislazione che dobbiamo rifare.

Onorevoli colleghi, non vi spaventate se vi cito qualche dato per dimostrarvi come caotica, complessa, fitta e spesso contraddittoria sia la nostra legislazione. Pensate che soltanto le leggi e i decreti normativi dello Stato in materia amministrativa (e ciò senza contare le fonti cosiddette di autonomia) sono più di 100 mila, in materia di telefoni si contano 1.500 provvedimenti regolamentari, le norme per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato occupano un volume di 330 pagine, mentre a 3 mila pagine assommano le disposizioni esterne ed interne dell'amministrazione finanziaria!

È una selva veramente selvaggia ed aspra, nella quale non soltanto l'esperto e il tecnico si smarriscono, ma, soprattutto, coloro che con buona volontà cercano di trovare la retta via. E noi opponiamo la finzione giuridica: *ignorantia legis non excusat!*

Andate, per esempio, a promuovere una pratica per commerciare con l'estero: rimarrete atterriti dalla molteplicità delle norme, dei pareri e dei visti; andate a compulsare la legislazione, anche recente, in materia edilizia, per una cooperativa: sono tali e tante le richieste di voti, di pareri, di nullaosta, di documenti, che voi vi sentite veramente caduti in un cespuglio nel quale vien fatto di domandarsi se colui che vuole navigare nel mare del rispetto della legge e della regolarità non debba mutare rotta per seguire la scia dei contrabbandieri o dei più audaci!

Ed è tutta una riforma che dobbiamo affrontare, perché questa enorme varietà delle leggi assorbe anche l'attività della stessa burocrazia alla ricerca affannosa della norma da applicare ai singoli affari amministrativi, sì che il più delle volte accade che per la difficoltà di fare il punto sulla regolamentazione di un determinato argomento si fa una nuova legge: avviene così, che anziché dare al cittadino la tanto auspicata e desiderata certezza del diritto, si crea una maggiore confusione.

In tali situazioni, non mancano le varie interpretazioni delle leggi che, se da una parte rendono costosa e lenta l'azione della burocrazia, dall'altra determinano ciò che assolutamente non si dovrebbe verificare e, cioè, una disparità di trattamento del cittadino italiano.

A volte ci si trova di fronte a una tale complessità di norme da non sapere quale applicare in un determinato caso, tanto che viene fatto di pensare ad una complicata torre di Babele dove nessuno sa districarsi e che, purtroppo, si complica sempre più anziché semplificarsi.

Quali i rimedi? Machiavelli diceva che bisogna andare cauti soprattutto nell'aumentare il numero delle leggi. Le leggi, cioè, devono essere poche e chiare, in quanto le leggi superflue e inutili rappresentano altrettanti ostacoli alla libertà individuale, degli inceppamenti alla energia dello spirito e delle attività umane, degli inceppamenti, cioè, alla ruota sociale che invece dovrebbe poter funzionare con estrema speditezza.

Qualcuna delle nostre leggi è stata addirittura compilata su schemi stranieri per cui, oltre che di ammodernamento, necessitano opportuni adattamenti di alcuni testi alle nostre istituzioni ed ai nostri costumi.

Quanto ho detto ora riguarda la sostanza delle leggi, ma altrettanto dovrebbe dirsi per quanto riguarda la forma di esse. La quale forma a volte è addirittura inintelligibile e quindi non passibile di applicazione univoca. Rosmini diceva che le leggi ed i codici

devono essere, non solo dei libri utili, ma anche dei libri belli per quanto riguarda il loro stile. È per questo che noi chiediamo una trasformazione degli uffici legislativi dei ministeri, in modo che essi, curando lo studio delle leggi sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale, possano diventare uno strumento di prezioso ausilio al Parlamento ed alla stessa amministrazione della giustizia. So che il ministro Moro sta facendo uno sforzo in questa direzione, ma ho voluto egualmente richiamare l'attenzione su questo punto per l'importanza che esso ha nel campo dell'amministrazione della giustizia. A volte il nostro sforzo legislativo si è limitato a ricalcare schemi di provvedimenti stranieri, adottando per il nostro paese strumenti che stavano per essere abbandonati dalle nazioni che li avevano in un primo tempo approvati. Abbiamo bisogno di una legislazione che sia nostra, tutta italiana, abbattendovi il vecchio e il superfluo, senza toccare le basi delle nostre istituzioni pubbliche, che sono la garanzia della libertà e della vita del popolo italiano.

Vorrei ora richiamare l'attenzione del ministro su una riforma essenziale ed urgente, in quanto risponde ad una aspirazione che rimonta ai primi anni in questo secolo. Già infatti tentativi di questo senso sono stati fatti da Scialoja e Gianturco, tentativi ripetuti, poi, anche dal ministro Rocco nel 1930-32. Intendo riferirmi alla riforma del sistema di pubblicità dei registri immobiliari. È possibile che tutti i governi succedutisi dal dopoguerra in poi non si siano accorti (e accorgendosi abbiano potuto tollerarlo) che, nell'ansia di rinascita della nazione, il difettoso ed insufficiente sistema di questa pubblicità è l'ostacolo più formidabile per l'applicazione della legge, specie per quanto riguarda il credito agrario e edilizio?

A differenza del sistema germanico, che si basa su un catasto probatorio legato al sistema tavolare fondiario, noi abbiamo il sistema francese, in virtù del quale, come sull'architrave di una porta luminosa del diritto, è scritto che la proprietà si trasferisce mediante il semplice consenso. E allora la pubblica trascrizione serve solo al terzo, che può eccepire la mancanza dell'avvenuta trascrizione solo se vanta un diritto reale o un diritto di proprietà che abbia legalmente conservato.

Onorevole ministro, a volte noi muoviamo accusa contro gli istituti di credito perché sono lenti nella concessione delle provvidenze creditizie. La verità è invece diversa: il difetto è nel sistema. Perché? Perché evi-

dentemente noi dobbiamo tener presente solo una cosa: che, quando si acquista la proprietà, oppure la si sottopone a un vincolo ipotecario, l'ente deve accertare la legittima provenienza del bene. L'ordinamento attuale chiede la cosiddetta prova diabolica, in quanto non è dato attraverso i registri pubblici ricostruire, con certezza, la storia dei trapassi di dominio ed accertare chi sia il vero proprietario di un fondo.

Prima che venga concesso un mutuo, è necessario che l'istituto mutuante o il privato si accertino della libertà del bene su cui dovrà essere accesa l'ipoteca. E la prova è rigorosa, rigida perché non ricollega l'attuale possesso a quello del dante causa, ma è necessario che si ricollegli il diritto di proprietà al diritto del dante causa, perché si può avere acquistato da chi non è proprietario, o dal proprietario in virtù, però, di un titolo illegittimo o viziato. Non si può dire, in tale situazione, che basta ricorrere alla prescrizione decennale o ventennale, perché tali istituti operano in campi completamente diversi.

Se per aversi la prescrizione decennale la legge richiede che l'acquisto sia fatto in buona fede, in base ad un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, e che sia trascritto da oltre dieci anni, è necessario che il possesso sia stato continuo, che non sia stato interrotto e non sia stato acquistato con violenza o clandestinità, così come per la prescrizione ventennale è necessario che il possesso sia effettivo, continuo e non simbolico.

E se si verificano delle interruzioni? Si obietta che esiste l'articolo 3652 del codice civile che prescrive la trascrizione di ogni interruzione. Siamo d'accordo su ciò, ma si dimentica che le interruzioni possono essere ultrannali e in tale caso non si trascrivono. Che avviene allora? Avviene che l'ente mutuante, quando si è accertato dell'appartenenza di un bene immobile ad un determinato soggetto, deve accertare un'altra cosa: quella relativa alla esistenza di un possesso effettivo e non simbolico, di buona fede e non per violenza o clandestinità.

È stata presentata al riguardo dalla onorevole Bontade una proposta di legge veramente preziosa, che suggerisce un rimedio che potrebbe essere accolto.

Facciamo in modo che quella certezza del diritto che troppo spesso invociamo diventi effettivamente una realtà. È un'aspirazione che è stata sentita da tutti i civilisti: Scia-

loja, Rocco e Gianturco avevano sostenuto appunto la necessità di arrivare a questa riforma.

Onorevole ministro, ella, che si è fatto sollecito promotore della riforma del codice di procedura penale; ella, che ha promosso la formazione di un'apposita commissione per la riforma del codice penale; ella, che ha preso posizione favorevole nei confronti della proposta di legge Dal Canton, guardi soprattutto a questa grave lacuna della nostra legislazione civile, perché serve a dare non solo garanzia, ma speditezza e sicurezza delle contrattazioni stesse.

E veniamo al problema del lavoro. Mi consenta l'onorevole Bettiol di cominciare col ricordare quanto a lui fu detto dal direttore del penitenziario di Porto Azzurro in occasione di una sua visita a quella casa di pena. Disse il direttore testualmente: « Il lavoro è il metodo più efficace, forse l'unico, vero, per educare i criminali. Dopo un poco che lavorano i detenuti si trasformano, mutano persino i dati somatici ed assumono espressioni più distese ».

Lo stesso direttore, che è a contatto giornaliero con la sofferenza, con gli ergastolani e con i reclusi da molti anni, e li segue giorno per giorno, continua: « Quasi tutti vorrebbero lavorare. È un tormento per me quando vengono in direzione per chiedere lavoro; purtroppo non possiamo accontentarli tutti: manca lo spazio, mancano i materiali, mancano le officine. Ora sono circa 400 coloro che lavorano ».

D'altra parte, però, è necessario, pubblicamente, dare atto di quanto grandioso e benefico sia stato lo sforzo della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena presso il Ministero della giustizia, per l'organizzazione di questo lavoro. L'onorevole relatore Breganze ha accennato a questo problema. Mi si consenta di dire qualche cosa a questo proposito, servendomi di una documentazione completa, perché questo è uno dei dati fondamentali per quanto concerne l'esecuzione della pena anche in aderenza al precetto costituzionale: avere, cioè, la pena, tra gli altri fini, anche quelli emendativi.

Noi, oggi, possiamo dire che su circa 18 mila detenuti adibiti al lavoro (su una popolazione carceraria di circa 35-36 mila unità) abbiamo questa distribuzione: servizi industriali, 7.130; servizi agricoli, 2.815; servizi domestici, 7.266; lavorazioni in appalto, 2.243.

Tale situazione, tenendo presente che la popolazione carceraria è fluttuante e che tra condannati internati vi sono ammalati, invalidi o inabili al lavoro, può senz'altro definirsi soddisfacente; ma è necessario — aggiungo io — che il lavoro sia prolungato.

A tale proposito bisogna notare che le lavorazioni in appalto comprendono 65 officine, mentre quelle gestite direttamente dall'amministrazione in economia ammontano a 327, così ripartite: falegnamerie, 61; fabbro-meccaniche, 77; sartorie, 74; calzolerie, 71; canapiere, 12; varie (tipografiche, lavaggio, ecc.), 32.

È stato fatto uno sforzo encomiabile senz'altro; ma noi abbiamo in Italia degli stabilimenti manifatturieri la cui attrezzatura meccanica dopo la guerra è stata ammodernata con sistemi veramente razionali; abbiamo soprattutto degli stabilimenti agricoli. Fra questi ultimi, mi piace ricordare la Casa di rieducazione di Nisida (Napoli), con un complesso di circa 16 mila ettari e con una dotazione di 18 mila capi di bestiame di ogni genere, con attrezzature casearie e per la fabbricazione di calce per un capitale che praticamente ascende a oltre 6 miliardi.

Si tratta di un capitale cospicuo; ma possiamo veramente dire che questa ricchezza rappresenti l'elemento fondamentale della pena, vale a dire la riabilitazione morale del condannato?

Alla direzione di questo patrimonio industriale e agricolo sono preposti i tecnici di cui al ruolo istituito con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497. Si tratta di personale che già originariamente era insufficiente, e che attualmente è del tutto inadeguato, dato che l'organico prevede due soli ispettori di gruppo A (uno industriale e uno agricolo) e soli 8 capotecnici di gruppo B, sia industriali sia agricoli.

Ora accade che, in mancanza di capotecnici, il servizio viene affidato o a salariati (che sono incompetenti), oppure agli stessi agenti di custodia, che certo non sono molto competenti. Ne consegue che il materiale e il macchinario si vanno deteriorando, avanzando, danneggiando, mentre si va assottigliando il numero di coloro che potrebbero occupare un posto di lavoro. Ed è su questo che vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro: non basta soltanto aumentare il numero delle officine, non basta aumentare il numero dei luoghi di lavoro, ma è necessario che vi sia un personale specializzato e tecnico che possa, nella sua opera di direzione e di istruzione, inserire anche l'elemento

fondamentale, che rappresenta lo scopo della pena, vale a dire la riabilitazione e la emenda del condannato.

Vorrei a questo punto accennare a una tesi che forse incontrerà l'opposizione, sempre garbata e intelligente, dell'onorevole Bettiol: mi riferisco all'ergastolo.

Ella, onorevole ministro, nel corso della discussione svoltasi al Senato, ha respinto l'osservazione che veniva dai vari settori, secondo cui l'ergastolo è una pena senza speranza. Ella ha detto che intervengono i mitigamenti legali, vale a dire la libertà condizionale da una parte e provvedimenti di grazia dall'altra. Infatti, in occasione della celebrazione del decennale della Repubblica, abbiamo sentito della concessione della grazia a molti condannati, fra i quali diversi ergastolani.

Mi consenta di rilevare, signor ministro, che il fatto stesso che ella riconosce che questa pena perpetua possa subire dei mitigamenti significa che il principio della perpetuità comincia ad essere vulnerato. E, d'altra parte, non si può non riconoscere che la pena dell'ergastolo è contro lo scopo della pena e cioè l'emenda, per cui noi ci troviamo di fronte a due termini completamente antagonisti. Io non sono affatto del parere di coloro i quali scrivevano sul portale delle vecchie case di pena, agli ingressi degli ergastoli, queste parole: « Finché una legge santa terrà in catene questi sciagurati, la proprietà e lo Stato potranno essere sicuri ». Non credo a questo. Come modesto cultore del diritto e, soprattutto, come cattolico, credo che bisogna inchinarsi di fronte a coloro che, pur avendo peccato, si siano penosamente, lentamente sollevati dall'ignominia, dall'errore per attingere alla speranza divina e confortatrice di ritornare un giorno liberi fra uomini liberi: dopo 25-30 anni, quanto, cioè, la durata di una intera vita. Communate pene lunghe e severe quanto volete, fatele scontare in ceppi, ma dite ai condannati una parola amorosa, cristiana, fate comprendere loro il peccato commesso; non consentite che costoro varchino la soglia della follia, ma fate che possano tornare alla loro terra, alla loro famiglia.

Abbiamo il conforto di un illustre maestro, il professor Carnelutti, che sulla rivista di diritto processuale ha recentemente pubblicato un prezioso articolo nel quale dice: « L'ergastolo è il figlio mostruoso della concezione retributiva e intimidativa della pena. La tariffa della proporzione fra pena e delitto, come è stabilito dalle leggi vigenti in ordine

alla retribuzione, non alla rieducazione, è uno degli aspetti più arretrati, per non dire più indecorosi, del nostro ordinamento ».

Noi, ed io in particolare, onorevole ministro, non diciamo di abolire l'ergastolo. Ogni pena deve avere sì un effetto emendativo e di esemplarità, ma deve anche essere un mezzo di difesa della società. Quindi si può ricorrere ad un correttivo, alla pena perpetua condizionale, in modo che, se il consiglio di disciplina, che è presso ogni stabilimento carcerario, esaminando la situazione di un condannato all'ergastolo, dopo un lungo periodo di anni, 25-30 anni, constata che questi si è riabilitato, si è emendato e che, quindi, si è raggiunto lo scopo emendativo della pena, allora il consiglio stesso potrà inoltrare la dovuta segnalazione. Purtroppo questo oggi non avviene. Spesso un deputato o un direttore di carcere viene personalmente da lei per avanzare la debita proposta, la quale può anche non essere accolta.

Sono convinto, però, che ella potrà affrontare senz'altro con le dovute cautele il problema, tenendo conto anche dei suggerimenti di eminenti giuristi. È questo un problema che ha urtato l'anima nobilissima del Settembrini, il quale diceva: « Avete il diritto di condannare, di essere severi, ma non potete togliere all'uomo il grande privilegio della speranza ».

Quello che è più mostruoso e più terribile nella pena dell'ergastolo non è la certezza di dover finire i propri giorni in galera, ma soprattutto la sicurezza di non poter riabilitarsi, di non poter correggersi, di non poter tornare fra gli uomini, di vedere in tutti gli atti che riguardano gli ergastolani, anche nella richiesta al direttore, la parola « mai ». Mentre negli altri imputati si mette l'indicazione della fine della pena (per esempio, anno 1960), sul fascicolo degli ergastolani, al posto dell'indicazione della fine della pena, vi è la parola gelida, tremenda: « mai ». Datela, comunque, agli uomini che se ne mostrano degni, questa speranza. Non vogliamo aprire i catenacci né le barriere carcerarie ai delinquenti e ai reietti della società, ma solo, come cattolici, vi diciamo: speriamo che la luce di Dio illumini le coscienze offuscate e opache di uomini che hanno peccato e commesso dei misfatti, e, una volta che in vostro possesso sono elementi irrefutabili e certi di questa opera di redenzione, lasciate che al tramonto della vita ritornino nella propria casa, nella propria terra e abbiano per lo meno una mano fraterna o materna che possa chiudere le loro palpebre.

L'ultimo argomento riguarda la giustizia dei minori. L'onorevole Colitto ha fatto un apprezzato e pregevole discorso su questa materia. Egli ha voluto rendersi conto delle cause della criminalità nelle aree depresse e si è fermato in modo particolare sulla delinquenza minorile. Mi permetto di dire — non per un rimprovero, onorevole Colitto — che, se ella questa mattina fosse stato in Commissione giustizia, avrebbe dato al proprio animo un senso di viva soddisfazione, perché proprio stamattina in tale Commissione abbiamo approvato, in sede legislativa, il disegno di legge n. 2361, presentato dall'ex ministro di grazia e giustizia De Pietro: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, convertito in legge il 27 maggio 1935, sull'istituzione e il funzionamento del tribunale dei minorenni ».

Ma soprattutto quel che ha di pregevole e di nuovo questo disegno di legge è l'accoglimento dei voti che poco fa ella, con accento veramente convinto e nello stesso tempo accorato, faceva all'onorevole ministro. Infatti nell'articolo 1 si creano i centri di rieducazione e possono, dice testualmente l'articolo 1, « essere compresi fra gli istituti e servizi predetti: 1°) istituti di osservazione; 2°) gabinetti medico-psico-pedagogici; 3°) uffici di servizio sociale per minorenni; 4°) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici; 5°) « focolari » di semi-libertà e pensionati giovanili; 6°) scuole, laboratori e ricreatori speciali; 7°) riformatori giudiziari; 8°) prigion-scuola ».

Il disegno di legge approvato costituisce un passo avanti in questo campo e noi, unitamente alle altre attività, onorevole ministro, non possiamo che rendere veramente lode al suo Ministero. Però mi consenta di fare una osservazione: per me la legislazione che riguarda i minori dovrebbe essere qualche cosa che sconfini dalla legge per entrare maggiormente nel campo dell'equità. La giustizia minorile deve essere sottoposta ad una revisione che tenga conto soprattutto del terribile morbo di corruzione, di deviazione e di sfaldamento delle coscienze giovanili. Il giudice per i minorenni dovrebbe autodeterminarsi, pur contenendosi nei limiti e nei principi generali del diritto, e questa autodeterminazione, che dovrebbe essere un po' paterna e familiare, dovrebbe costituire la prova dell'alto senso di responsabilità della sua funzione.

Ma è necessario che una volta per sempre sia risolto questo problema. Perché si considera ancora il tribunale dei minorenni come una sezione del tribunale ordinario, di-

menticando che vi sono invece dei giudici specializzati? Perché non creare un ruolo speciale di magistrati per minorenni? Io penso che con la creazione di un organico proprio sarà possibile parlare di una specializzazione del giudice.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe un ruolo troppo angusto.

AMATUCCI. Sarà forse angusto, ma solo in questo modo è possibile destinare ai tribunali magistrati che, per i loro precedenti di carriera, per l'eventuale pratica acquisita nell'esercizio di funzioni di giudice tutelare e per la speciale attitudine dimostrata per lo studio dei problemi minorili, dimostrino di possedere una speciale vocazione a questa missione e, con la loro volontaria richiesta di destinazione, dimostrino anche di possedere spirito di abnegazione, scervi dalla preoccupazione di vedere compromessa una sollecita ulteriore loro carriera.

Si dovrebbe anche fissare un periodo minimo di permanenza di ogni magistrato presso i tribunali dei minorenni e si dovrebbero creare dei corsi di specializzazione e di aggiornamento, rendendone obbligatoria la frequenza da parte di magistrati che sono già addetti ai tribunali minorili o da parte di quelli che aspirano all'assegnazione a tali tribunali. Su questo punto abbiamo un prezioso contributo da parte della legislazione francese. In Francia nel 1951 è stata approvata una legge in virtù della quale i giudici ordinari vengono nominati, con decreto del presidente della repubblica, per almeno tre anni ad esercitare le funzioni di giudici per minorenni, e sono istituiti corsi di specializzazione per i magistrati designati o da designare. È una proposta che mi permetto di formulare.

Sottolineo un ultimo argomento assai importante che riguarda i minori. I reati che intaccano la moralità ed il buon costume della nostra infanzia dovrebbero essere colpiti con una severità esemplare. Ella, signor ministro, deve porre innanzi alla sua mente, senza indugi, la soluzione del problema della stampa per fanciulli. Ricordo, che mentre la Francia nel 1949 varò una legge per cui vennero sottratte alla distribuzione tutte quelle pubblicazioni che possono, sotto qualsiasi aspetto, favorire o esaltare il banditismo, la menzogna, il furto, la vigliaccheria, l'odio, il vizio e tutti gli altri che possono essere classificati delitti sulla coscienza dei giovani, in Italia avemmo sì la proposta di legge della onorevole Federici, ma quel provvedimento, approvato dalla Camera, restò lettera morta nell'altro ramo del Parlamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato ripresentato in entrambi i rami del Parlamento.

AMATUCCI. Sì, è vero, ma ciò non basta: bisogna approvarlo. Noi ogni giorno vediamo le cronache piene di delitti. Quante volte questi nostri figli sono portati al crimine per l'eccitazione di una certa stampa fumettata che, per la rapidità della penetrazione e per lo scuotimento dell'immaginazione, determina stati di esaltazione in questi giovani, avviandoli sulla via del pervertimento o addirittura del delitto.

È tempo, onorevole ministro, che questo problema venga messo all'ordine del giorno e risolto con sollecitudine.

CARAMIA. E i cinematografi?

AMATUCCI. Non tocco quell'argomento perché riguarda un'altro campo, molto discusso. Sono comunque perfettamente d'accordo.

Onorevoli colleghi, ho finito. Se una conclusione debbo trarre su questo punto, mi si consenta di dire che sì, è vero, noi possiamo fare una legge sulla stampa (ed anche sulla cinematografia, onorevole Caramia) e comminare pene severe; ma io sono convinto che, oltre le norme repressive, è necessaria la solidarietà di quanti hanno a cuore gli interessi della società perché venga promossa una stampa atta a cooperare alla educazione della gioventù ai più alti ideali della vita.

Difendere la gioventù contro tali pericoli significa difendere noi stessi, significa difendere il nostro lavoro paterno di educazione, significa soprattutto difendere la nostra fatica. Ed io sono sicuro che noi faremo ogni sforzo perché questa difesa della famiglia e del lavoro possa trovare il consenso di tutti i settori della Camera, in quanto essa assicurerà certamente uomini migliori alla radiosa e piena di speranze convivenza di domani. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

«Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con la legge 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077».

«Modifica alla legislazione vigente in ma-

teria di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con la consueta riserva per la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo, un mese fa, la relazione presentata al Senato sul bilancio della giustizia ed il resoconto del dibattito che si svolse in quel ramo del Parlamento ed esaminando oggi la relazione alla Camera dell'onorevole Breganze, ho notato che nessuno ha tenuto presente un tema sul quale intendo impostare questo intervento per il mio gruppo e che mi pare trovi opportuna sede proprio nella discussione sul bilancio della giustizia.

Devo perciò ricordare che questo è l'anno dell'avvento della Corte costituzionale, per la quale noi abbiamo lottato così a lungo e tenacemente, ed è l'anno delle sue prime decisioni. Credo che più degna celebrazione del decimo anniversario della Repubblica non potesse venire che da questa svolta storica nella vita democratica del nostro paese. Sì, vi sono state altre celebrazioni, molto caute, in verità, quelle ufficiali, forse perché già si delineava quel clima di apertura elettorale verso la destra e più tardi di preparazione di quelle giunte delle quali tanto si discute.

Noi salutiamo l'avvento e l'opera della Corte costituzionale, e il suo grande Presidente. (*Approvazioni*).

La Corte costituzionale, voi lo sapete, ha una sua composizione qualitativa che non è certo prevalentemente di sinistra. L'origine politica ideologica dei suoi componenti è nota a tutti. I giudici della Corte sono però certamente di altissimo livello e di notevole sensibilità democratica. È doloroso pensare che la celebrazione della Repubblica non sia stata accompagnata anche dalla promulgazione dei codici nuovi che si sostituirono a quelli fascisti. Si perpetuano le resistenze alla riforma dei codici, e purtroppo anche alla attività riformatrice della Corte costituzionale. Tutto l'apparato statale, il Governo, la polizia, il Parlamento, la magistratura, dovrebbero invece adeguarsi alla nuova concezione democratica dello Stato che scaturisce

risce dall'opera della Corte; e invece noi dobbiamo constatare che ancora sopravvivono tendenze conservatrici di un passato lontano che dovrebbe da tempo considerarsi sepolto, una pervicace volontà di proseguire nell'esercizio di quei poteri dei quali per tanti anni anche dopo la liberazione si è abusato. Ed è questa resistenza all'istituto statutario nuovo che ci ha costretti ad una lotta di otto anni affinché questa fondamentale attuazione fosse conquistata.

Troppo a lungo, dopo la Liberazione, hanno continuato ad aver vigore le più esose leggi fasciste, che non erano emanazione di una volontà popolare ma di una dittatura tirannica. Ci volle il 7 giugno per scuotere anche questa forma di immobilismo; ma anche quando fu affrontata la legge istitutiva della Corte, si perpetuarono le resistenze per l'elezione dei suoi giudici, ed è titolo di orgoglio per il partito socialista italiano aver sbloccato la situazione stagnante con una sua iniziativa autonoma, allorché noi decidemmo di dirigere i nostri voti su due giuristi, uno di parte socialista, l'altro di parte democristiana. Ma la lotta non è ancora conclusa: ancora balenano fiammelle del processo degenerativo reazionario delle classi dirigenti del nostro paese. Ricordiamo: quando la Corte costituzionale stava per iniziare la sua opera, si è aperta una massiccia campagna della stampa governativa e di destra, tendente a limitare i poteri dell'alto Consesso, col pretesto della continuità dello Stato; lo Stato democratico e repubblicano avrebbe dovuto essere in inscindibile rapporto di continuità con lo Stato fascista!

E si pretendeva così di circoscrivere l'opera della Corte costituzionale al sindacato esclusivo delle leggi posteriori alla Costituzione. È triste che proprio questa tesi sia stata accanitamente sostenuta alle udienze della Corte dall'Avvocatura dello Stato per mandato del Governo della nostra Repubblica, sostenuta sempre, caparbiamente anche dopo che la Corte ne aveva fatto giustizia!

Quali furono le decisioni e quali principi di carattere generale ne scaturiscono? Da questa indagine, sia pure sommaria, e soprattutto dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di alcune norme della legge di pubblica sicurezza, dovrebbe trarsi argomento di seria meditazione.

Ma forse è necessario tracciare prima, brevemente, la biografia del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fascista.

Si tenga presente l'atto di nascita di questa legge che purtroppo è ancora in vigore malgrado tutti i nostri tentativi per scardinarla, per modificarla, per emendarla, per ritoccarla almeno in parte, sempre falliti.

Atto di nascita: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha la data del 18 giugno 1931. Senonché in quella circostanza il fascismo non ha fatto che coordinare con pochissimi ritocchi la sua precedente legge sulla pubblica sicurezza del 6 novembre 1926, cioè di quel periodo in cui « la dittatura — cito le parole di Vittorio Emanuele Orlando — si attuava attraverso quel processo in cui alla violenza si sommò la frode ».

La vera data di nascita della legge di pubblica sicurezza che ancora incombe sulla vita democratica del nostro paese è dunque questa: 6 novembre 1926. La legge repressiva della libertà di stampa è del 31 dicembre 1925; la legge che praticamente annullava i poteri delle Camere concedendo al Governo la facoltà di emanare norme giuridiche, cioè di usurpare i poteri più gelosi del Parlamento, ha la data del 31 gennaio 1926. Ha seguito poi l'ondata delle leggi più nefande: il 6 novembre, con la prima legge fascista di pubblica sicurezza, trasformata più tardi in testo unico, si promulga legge sull'« Ovra », il 12 dello stesso mese, la legge che ripristina la pena di morte soprattutto come strumento di rappresaglia politica; il 15 la legge che istituisce il tribunale speciale.

Unica ancora sopravvissuta è appunto la legge di pubblica sicurezza; soltanto un timido ritocco vi è stato praticato nel 1944, la modificazione, del resto marginale, dell'istituto del confino di polizia.

Nel primo periodo della legislatura precedente, la prima legislatura del Senato repubblicano, vi fu una iniziativa della sinistra per la riforma della iniqua legge. Il signor Presidente che mi ascolta con tanta cortesia lo ricorda bene perché egli ed io eravamo allora senatori. Alla iniziativa nostra seguì un disegno di legge dell'onorevole Scelba, secondo un costume che purtroppo ancora si perpetua, quello di sovrapporre disegni di legge governativi alle iniziative parlamentari, in contrasto, a mio avviso, con il disposto dell'articolo 71 della Costituzione che equipara queste nostre iniziative a quelle del Governo. Ma in quel caso l'azione a cui era stato costretto l'onorevole Scelba, aveva una malcelata finalità insabbiatrice e sabotatrice. Alcune modificazioni, qualche abrogazione, qualche aggiornamento costituzionale si riuscì ad apportare al Senato in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

un lunghissimo dibattito. Ma l'onorevole Scelba attese che il clima si masprisse sotto la spinta sempre più reazionaria che egli imprimeva alla politica del nostro Paese; e alla Camera riuscì a narcotizzare per sempre quella parziale riforma sino a far decadere la proposta di legge.

Abbiamo ripreso la lotta sin dall'inizio di questa legislatura e la prima proposta di riforma, meditata e attentamente elaborata, è quella del mio gruppo, che ha la data di presentazione del 24 novembre 1953. Ma ancora non si è voluto neppure prenderla in esame.

Ed ecco oggi, finalmente, interviene la Corte costituzionale a sbloccare la situazione sia pure gradatamente, giudicando su singole norme, poiché non è suo compito procedere ad una revisione globale della vecchia legge fascista; interviene per la prima volta dichiarando illegittimo l'articolo 113, forse l'articolo più fazioso e certamente quello più largamente applicato, l'articolo che sottopone alla discrezionalità ed anzi all'arbitrio delle autorizzazioni di polizia qualunque forma di manifestazione di pensiero e di libertà di stampa.

Nell'Italietta liberale di tanti anni fa, l'Italietta del timido statuto albertino, mai si erano compiuti, come nella nostra Repubblica da 8 anni a questa parte, tanti abusi di questi poteri discrezionali, tante inique rappresaglie! E nessuno, naturalmente, si era sognato, subito dopo la Liberazione, di applicare l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. Ma è poi sopravvenuta la crisi involutiva, sempre più aspra, e noi abbiamo calcolato che altre 300 mila denunce almeno sono state presentate per infrazioni all'articolo 113 e secoli di galera sono stati irrogati sulla base di questa norma che finalmente la Corte costituzionale ha invalidato.

Nel 1950 vi fu un pretore, quello di Reggio Emilia, che ebbe il coraggio di dichiarare che l'articolo 113 era in contrasto aperto con l'articolo 21 della Costituzione. Pochi mesi dopo, nel marzo, al Senato, l'onorevole Scelba deplorò la sentenza; egli, ministro dell'interno! Una deplorazione di questo genere non sarebbe stata evidentemente neppure ammissibile da parte di un guardasigilli; tanto meno di un ministro dell'interno! E pronunciò allora la frase che ancora viene ricordata: le leggi, anche se inique, debbono essere rigorosamente applicate.

Furono così applicate tutte le leggi fasciste, le leggi che ora, a grado a grado, la Corte costituzionale va riconoscendo ille-

gittime; furono purtroppo applicate dalla nostra magistratura, la quale (non dimentichiamolo), per l'articolo 7 delle norme transitorie della Costituzione repubblicana, aveva il potere e il dovere di dichiarare la illegittimità delle leggi fino a quando la Corte costituzionale non avesse potuto iniziare la sua opera. Nessuna delle più dure leggi fasciste fu mai ritenuta in contrasto con la Costituzione repubblicana. Oggi la Corte costituzionale si è pronunciata sull'articolo 113. Ma ciò che più ci interessa, in questa sede, sono i principi generali della decisione, poiché essi appaiono validi anche per tante altre norme della stessa legge di pubblica sicurezza non ancora prese in esame e per altre leggi fasciste.

Si può dire, in sostanza, che prima la regola era la discrezionalità della polizia e delle altre autorità governative e che ogni diritto del cittadino era soggetto a questa discrezionalità. Oggi la regola è un'altra; è nel diritto dei cittadini che trova soltanto limiti all'esercizio nei precetti statuari.

Altri principi scaturiscono dalla decisione che riguarda l'articolo 157. A nostro avviso l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza è in contrasto con l'articolo 16 della Costituzione; la corte ha ritenuto che il contrasto esistesse soltanto su alcuni punti; per esempio, ha dichiarato la incostituzionalità del rimpatrio obbligatorio deciso in base a semplici sospetti; ed ha precisato che occorrono invece fatti concreti per rendere valido questo rimpatrio, che occorre una motivazione e che mai un provvedimento di questo genere può applicarsi per attività politiche, sindacali o, in genere, per l'esercizio dei diritti che la Costituzione garantisce. Quanto alla traduzione coattiva, essa può essere adottata, soggiunge la Corte, ma non su provvedimento degli organi di polizia, bensì soltanto su provvedimenti della magistratura, in quanto incide sulla libertà personale del cittadino.

È sempre più chiaro dunque che si tratta di principi i quali inficiano indubbiamente di illegittimità altre norme anteriori alla Costituzione e non soltanto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Fra le più importanti deliberazioni successive mi limiterò a citare quella sull'articolo 2 dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di facoltà da parte dei prefetti di adottare provvedimenti per ordine pubblico e per sicurezza pubblica.

È una decisione interessante non per il suo dispositivo, ma per la sua motivazione, poiché

in essa si precisa che questi poteri dei prefetti sono vincolati ai presupposti del nuovo ordinamento giuridico. Ed è questo un punto fondamentale, quello che tutti, e per primi noi legislatori, dobbiamo sempre tener presente. Nella specie la Corte ha affermato che se è consentito l'esercizio di questi poteri da parte dei prefetti relativamente ad atti amministrativi, l'uso non è legittimo allorché siano imposte, attraverso i provvedimenti prefettizi, limitazioni ai diritti statutari dei cittadini e ribadisce ancora il concetto che agli organi giurisdizionali, alla magistratura ordinaria o quella amministrativa è attribuita la cognizione dei ricorsi sull'uso di questi poteri.

Ometto di citare altre decisioni, come quella, del resto indicativa, che riguarda l'ammonizione e che deve automaticamente estendersi al confino di polizia ed alla soppressione delle commissioni che infliggono queste due tipiche pene restrittive della libertà personale. Forse è più nota la decisione sull'articolo 57 del codice penale che stabilisce la responsabilità obiettiva a titolo di dolo dei direttori o vicedirettori responsabili della stampa periodica.

Sembrava a noi ed a molti giuristi che l'articolo 57 fosse incompatibile con la Costituzione repubblicana. La Corte costituzionale non lo ha esplicitamente riconosciuto, ma, nella motivazione, ha offerto un criterio interpretativo ed espresso un suggerimento al legislatore, dicendo, per esprimermi sempre con linguaggio non tecnico ma chiaro anche per i profani di diritto, che si può stabilire soltanto una configurazione colposa, non dolosa, di responsabilità, e che il Parlamento dovrà procedere ad una riforma. Occorre, dunque, che il potere legislativo aggiorni senza indugio questa disposizione. E su questo punto devo dare atto all'onorevole guardasigilli, ed anche al Presidente del Consiglio (poiché ho letto che l'onorevole Moro ha preso accordi con l'onorevole Segni), della prontezza con cui sarebbe stato preparato un apposito disegno di legge che spero sarà presentato senza indugio alle Camere.

Ma è poco, è ancora troppo poco! Sarebbe anzitutto dovere del Governo, dinanzi alle decisioni della Corte costituzionale, di richiamare immediatamente l'attenzione di tutte le autorità, di tutti gli organi dipendenti, e specialmente la polizia e i prefetti, sulla necessità di osservare queste decisioni e di applicarle. E non basta ancora; è dovere del Governo, di farsi promotore di nuove leggi aggiornate, anche perché è interesse di tutti i cittadini e dello Stato che non rimangano vacanze legi-

slative dopo le decisioni della Corte costituzionale; e, soprattutto, è interesse dei pubblici poteri e dei cittadini riacquistare prontamente la certezza del diritto, sapere quali sono i loro doveri di osservare e di fare osservare certe leggi che sono scardinate dalle decisioni della Corte costituzionale, e dovere del Governo di tener conto, per le leggi non ancora prese in esame dalla Corte, dei principi generali che questa ha già fissato e dell'indirizzo impresso alle sue decisioni.

Invece, diciamolo apertamente, il Governo ha la tendenza a lasciare che ancora il tempo trascorra prima che praticamente le autorità si adeguino alle decisioni ed ai nuovi presupposti dettati dalla Corte. È la stessa tendenza che si manifesta, non sarà male ripeterlo, nei tentativi di ostacolare l'opera della Corte, allorché il potere esecutivo a mezzo dell'avvocatura dello Stato, interviene in tutti i dibattiti valendosi di una facoltà che costituisce ormai la regola, e sempre per difendere la intoccabilità, la sopravvivenza di leggi fasciste che sono indubbiamente contrastanti con la Costituzione e con il clima democratico della nostra Repubblica! Siamo dinanzi ad un fatto politico estremamente grave che deve essere denunciato in Parlamento.

Il Governo non è dunque d'accordo con la Corte costituzionale, non è interprete della coscienza democratica in continua evoluzione del nostro popolo. Noi abbiamo già rivolto richiami al Governo. Parlo senza una traccia e perciò in modo forse inorganico e frammentario. Permettetemi di aprire una parentesi per un caso che riguarda la mia Sardegna. Con le firme di altri colleghi del gruppo ho presentato, due giorni fa, una interrogazione al Presidente del Consiglio chiedendo se sia vero che il Governo si proponga di impugnare una legge già approvata molti mesi or sono dal consiglio della regione sarda, rimandata poi dal Governo allo stesso consiglio regionale e da questo riapprovata 7 od 8 giorni fa con una solennità insolita. Si tratta della legge che trasferisce alla regione il controllo sulle province e sui comuni dell'isola. Ho parlato di solennità: infatti la legge è stata riapprovata alla presenza di un folto pubblico, con dichiarazioni di voto dei rappresentanti di tutti i gruppi ed all'unanimità; al voto dei consiglieri si è associato, per la prima volta, lo stesso presidente del consiglio regionale, un democristiano, il quale ha abbandonato il suo seggio per votare anch'egli in favore della legge.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

Che farà ora il Governo? Si porrà in contrasto con la coscienza del popolo sardo espressa in tutti i suoi strati ed in tutti i suoi partiti da questa deliberazione unanime?

FACCHIN. Se la legge è illecita, perché non dovrebbe porsi in contrasto?

BERLINGUER. La questione, onorevole Facchin, non è soltanto giuridica; è anche politica specialmente in questa sede. Se si trattasse solo di una questione giuridica troverei conturbante che il Governo si accingesse a dare una specie di patente di leggerezza o addirittura di ignoranza giuridica agli studiosi di diritto della regione che hanno meditatamente elaborato la legge ed a tutti i giuristi sardi che la riconoscono valida. Ma il problema è soprattutto politico e incide sulla nostra autonomia. Del resto la stessa funzione della Corte costituzionale non è soltanto giuridica, come è già stato riconosciuto. Ma specialmente l'azione del Governo, allorché impugna le leggi o ne contrasta le altrui impugnative è sempre un fatto politico. Io non posso credere che questo Governo nazionale, che è presieduto da un sardo al quale voi sapete quale stima e quale personale affetto mi leghino, possa giocare, su questo terreno, il suo prestigio nella nostra isola.

Sempre pericolosi sono i conflitti fra i poteri responsabili dello Stato e la coscienza popolare, gravi quelli fra i vari poteri dello Stato fra i quali è certamente la Corte costituzionale. Il paese ha già avvertito questo conflitto nei tentativi di arginare i poteri della Corte allorché si è sostenuto che questa avesse il solo compito di giudicare sulle leggi posteriori al fascismo, lasciando intatta tutta la congerie delle leggi più esose escogitate durante il ventennio; più tardi, allorché ha contestato tutte le impugnative fatte per far dichiarare illegittime certe norme di leggi fasciste. Perché non è accaduto, una sola volta, che l'avvocatura dello Stato si sia almeno astenuta dall'intervenire o, una sola volta, che sia intervenuta per sostenere una posizione democratica e aderente alla Costituzione repubblicana?

Ma anche più pericoloso sarebbe un conflitto della magistratura con la Corte costituzionale. Eppure non vi è dubbio che in una parte della magistratura vi è una tendenza conservatrice, particolarmente nei gradi più alti, una resistenza ad adeguarsi al nuovo clima repubblicano e costituzionale, tendenza tanto più grave in quanto un siffatto spirito di conservazione si risolve nella volontà di mantenere in vigore la legislazione di un passato antidemocratico, demolito dal sacri-

ficio e dal sangue della Resistenza e della lotta partigiana! (*Approvazioni a sinistra*).

L'alta magistratura ha purtroppo ricorso a tutti i pretesti per mantenere in vigore le leggi del fascismo: il pretesto della continuità dello Stato, la distinzione fra norme programmatiche e precettive e le altre note escogitazioni che veramente pareva volessero trasformare la nostra Costituzione, non solo in una Costituzione fluida, ma in una Costituzione limacciosa e stagnante.

Talvolta si è anche posta in conflitto con il Parlamento. Noi ne siamo tutti consapevoli. Si potrebbero citare molti esempi. Quando è stata emanata l'amnistia del 22 giugno 1946, sappiamo tutti come le disposizioni di quella amnistia sono state interpretate; la Corte Suprema le ha applicate con estrema larghezza ai collaborazionisti e ai fascisti, con criteri più restrittivi e assurdi ai partigiani. E quando poi abbiamo approvato l'ultima amnistia, quella del 18 dicembre 1953, la magistratura ne ha interpretato alcune norme nel senso più limitativo, opposto certamente a quello che era lo spirito con cui noi le avevamo votate. Erano le norme sul cumulo dei condoni, sul requisito dell'appartenenza alle forze armate, l'amnistia militare per le assenze dal servizio ed altre disposizioni che noi volevamo fossero applicate in senso ben più liberale.

Ma, se è doloroso che si manifesti questo contrasto fra l'interpretazione della magistratura e lo spirito con cui il potere legislativo ha dato vita alle sue leggi, è ancor più doloroso che questo conflitto si manifesti fra magistratura e Corte costituzionale. Abbiamo avuto notizia, in questi giorni di un caso indicativo: il Supremo Collegio a sezioni unite ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di deferimento alla Corte costituzionale sul quesito se la pena dell'ergastolo fosse o meno conforme all'articolo 27 della Costituzione, il quale stabilisce, come sapete, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

È una pena inumana l'ergastolo? Parlando oggi stesso, prima di me, il collega Amatucci ha già risposto che è pena certamente inumana, pena terrificante. Ed è forse quella perpetua, una pena che renda possibile la funzione che la Costituzione assegna appunto alla pena, cioè la rieducazione del condannato? Rieducazione significa ricupero, riadattamento morale che ponga il condannato in grado di essere reinserito nella so-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

cietà senza pericolo. La pena perpetua non può rispondere a questo precetto.

Ma non intendo entrare nel merito; devo soltanto ricordare che larghissime correnti dottrinarie, il pensiero di grandi giuristi, talvolta di magistrati espressi anche in alcuni convegni, erano elementi di meditazione che avrebbero dovuto convincere la Corte suprema che la questione era almeno opinabile, e non dichiararla manifestamente infondata; badate, manifestamente.

La distorsione di questa formula, del resto, non è nuova. Essa era già contenuta nell'articolo 524 del codice di procedura penale. E noi ne facemmo giustizia in sede di Commissione parlamentare allorché operammo, con poteri deliberanti, la riforma di molte norme di tale codice. Secondo l'ultimo comma di questo articolo (lo dico per i profani di diritto) la Cassazione aveva facoltà di decidere senz'altro, in camera di consiglio, sui ricorsi dichiarandoli inammissibili se manifestamente infondati. Perché deliberammo la soppressione di questo comma? Perché eravamo tutti in stato d'allarme per l'abuso che la Corte suprema ne aveva fatto.

Sino ad alcuni anni fa era raro il caso che la Cassazione si valesse di questa norma che si risolve, in sostanza, in una denegata giustizia. Ma poi il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili si moltiplicò: dapprima quasi un terzo, poi la metà, quindi i tre quarti. Si andava profilando quasi una strage in blocco, senza esame in contraddittorio, della immensa maggioranza dei ricorsi.

Non vorrei che una simile interpretazione dilatatrice della analoga norma si adottasse per le richieste di deferimento alla Corte costituzionale e tendesse a limitarne l'attività in determinati settori; ciò assumerebbe l'aspetto di una sostituzione della magistratura ordinaria al compito al quale la Corte costituzionale è preposta, quello di dichiarare, essa soltanto, se le leggi siano o meno illegittime, conformi o no alla Costituzione.

Ed a questo proposito devo citare, a titolo di elogio, un caso di cui ho avuto notizia pochi minuti prima di prendere la parola, e che riguarda i tribunali militari.

Voi ricordate che abbiamo lungamente discusso sulla competenza dei tribunali militari nello scorso ottobre e ne ho discusso anch'io come proponente della legge limitatrice e come relatore di minoranza, considerando una vera usurpazione di competenza la giurisdizione militare sui cittadini che avevano abbandonato il servizio anche da decenni. Si sono raggiunti alcuni risultati importanti,

ma il problema di fondo non è stato risolto, ad avviso di molti di noi, in senso veramente costituzionale. La nostra polemica prescindeva però da ogni preconcetta ostilità contro il senso di misura, di equità e di responsabilità della grande maggioranza dei magistrati appartenenti alla giustizia militare.

BETTIOL GIUSEPPE. È la prima volta che lo dite, l'avete sempre coperta d'infamia!

BERLINGUER. Non è vero, lei erra. Aggiungerò con maggior pacatezza che vorrei sottoporre l'onorevole Bettiol ad una sanzione per avermi ingiustamente interrotto, ad una pena molto grave: lo pregherò di leggere con grande sopportazione i miei interventi sulla legge per i tribunali militari ed alcune mie modeste pubblicazioni relative allo stesso problema su giornali politici e su riviste giuridiche.

BETTIOL GIUSEPPE. Lo farò con profitto.

BERLINGUER. Allora vedrà cosa ho detto e scritto. E devo confermare adesso il mio giudizio perché quando mi accingevo a prendere la parola, mi è stato detto che un pubblico ministero della giustizia militare avrebbe proposto ad un tribunale militare o ad un giudice istruttore militare la remissione di un procedimento alla Corte costituzionale affinché giudichi se talune norme del Codice militare siano incompatibili o no con la Costituzione. Non so se si tratti già del problema più importante, quello della competenza a giudicare i civili, o di altre disposizioni di quel codice che noi denunziammo come espressione tipica del più esasperato fascismo, del fascismo alla vigilia della sua guerra. Ma è significativo che la richiesta sia stata accolta: e vogliamo segnalarlo noi, da questi banchi, ad elogio di quel tribunale militare e di quel procuratore della giustizia militare.

Ne prenda nota tutta la magistratura per rendersi conto che si comincia a vivere in un altro clima e che con l'avvento della Corte costituzionale non è posto in gioco il suo prestigio, che non deve prender forma alcun senso di rivalità di fronte ai poteri del nuovo istituto. È necessario mantenere l'equilibrio fra i vari poteri, rispettarne i limiti, non invadere quelli altrui come può, anche inconsapevolmente, accadere allorché si frapponga, col pretesto della manifesta infondatezza, un giudizio di merito aprioristico sulla legittimità di certe leggi che esorbita dal compito della magistratura ordinaria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

Essa ha certamente molti meriti, e ha gravi, imperiose, giustissime esigenze. Si agita in questi giorni, e ha ragione. Ma tanto più le sue richieste troveranno consenso nel Parlamento e nella coscienza popolare, quanto più essa riuscirà a far coincidere la sua opera col nuovo clima democratico che si è aperto finalmente nel nostro paese dopo che il popolo ha fatto giustizia di un altro clima, al quale, del resto, non era facile neppure alla magistratura reagire da sola.

I magistrati si agitano per il loro trattamento economico. Ne accenna l'onorevole Breganze nella sua relazione, ma senza pronunciarsi esplicitamente. Noi diciamo: è vero che i magistrati non sono adeguatamente retribuiti come dovrebbero, data la loro funzione. Essi lavorano senza orario, non soltanto in udienza o in ufficio, ma a casa, talvolta anche di notte; hanno spese inerenti alla necessità di aggiornare la loro cultura professionale, devono acquistare pubblicazioni giuridiche spesso molto costose; sono nell'assoluta impossibilità di dedicarsi a qualunque altra occupazione; hanno una responsabilità enorme, e hanno da tutelare il loro prestigio.

Nel 1951 vi fu già una agitazione dei magistrati iniziata a Milano con una forma forse più grave di quella della non collaborazione. L'agitazione era imperniata su due richieste: un più adeguato trattamento economico e l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. È intervenuto il Governo di allora con il disegno di legge che è poi diventato la legge del 24 maggio 1951, n. 392, e che aveva il titolo: « Sganciamento economico della magistratura ». Si parlava, anzi, di autonomia economica della magistratura; si diceva che sarebbe stato compiuto così un primo passo verso l'attuazione degli articoli 101 e 104 della Costituzione. Parole, parole; in verità si trattava di un semplice, e ancora scarso aumento di stipendi e di un ancora più scarso aumento di pensioni; diciamolo, un'offa per sopire l'inquietudine dinanzi al voluto ritardo nell'istituzione del Consiglio superiore. Al Senato prendemmo posizione per un miglioramento della legge denunziandone l'iniquità. Io ho particolarmente difeso i pensionati, come sempre: e per essi si è ottenuto qualche cosa. Si disse allora che occorreva rimuovere un malcostume; quello di tanti magistrati collocati a riposo che si dedicavano all'esercizio della professione forense, spesso nella stessa sede nella quale sino alla vigilia avevano amministrato giustizia. Giusto. Ma rispondemmo che

fino a quando le condizioni economiche dei magistrati in pensione fossero rimaste misere sarebbe stato crudele impedire che essi ricercassero altro lavoro per sopperire alle esigenze della vita. La legge non ha risolto il problema degli stipendi ed oggi anche i magistrati soffrono per i crescenti rincari. Qualche lieve adeguamento è sopravvenuto con la legge Zoli, ancora insufficiente.

I magistrati constatano che, con l'ultima legge delegata relativa agli statali, essi sono posti spesso in condizioni di inferiorità. Stanno male gli statali in servizio e peggio quelli in pensione che sono stati frodati poiché essi avrebbero dovuto conservare, anche con il conglobamento, l'aliquota del 9 per cento sull'ultimo stipendio percepito. L'aliquota è discesa al livello del 72 per cento e, attraverso le lente fasi di un non prossimo futuro, non supererà l'80 per cento; chissà quanti, già in età avanzatissima, toccheranno questo traguardo? È una legge contorta e complicata, come tante altre; lo dico a lei, onorevole Amaturci, che dianzi auspicava delle leggi semplici. Ecco, una legge semplice era quella in vigore durante il periodo borbonico; i Borboni avevano emanato una legge semplicissima per i pensionati del loro regno: essa fissava, un'aliquota onesta secondo gli anni di servizio, e dopo un certo numero di anni era stabilito che i pensionati dovessero percepire l'intero « soldo » cioè lo stesso importo dello stipendio. Fu allora che essi si chiamarono giubilati. Ma già, quello era un governo « negazione di Dio »; oggi il nostro è un governo democratico e cristiano! Noi siamo sempre al fianco di tutti i lavoratori e di tutti i vecchi, dei magistrati come degli appartenenti agli organi ausiliari della giustizia, i cancellieri, i segretari, ancora troppo scarsamente retribuiti e che, nelle loro categorie inferiori, sono frodati nel trattamento economico attraverso il sistema di denominazioni le più varie, escogitate per non equipararli ai funzionari di ruolo.

Anche gli ufficiali giudiziari ed i loro aiutanti hanno avanzato richiesta di aumenti economici ed anch'essi giustamente si agitano. Ma, per quanto riguarda l'agitazione dei magistrati, vorrei aggiungere che essi avrebbero dovuto battersi con la stessa risolutezza anche per la rivendicazione più degna, quella della loro indipendenza, per l'attuazione dei precetti costituzionali che la garantiscono. Per la istituzione del Consiglio superiore della magistratura i magistrati hanno protestato, è vero, ma hanno protestato senza dimostrare una volontà ferma e

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

tenace di raggiungere l'obiettivo. Noi siamo stati con loro; e se volessimo tornare un po' indietro e rifare la storia di questa vicenda potremmo ancora concludere che anch'essa è indicativa delle fasi di involuzione e di degenerazione antidemocratica del nostro paese. Il processo di involuzione si inizia col 18 aprile 1948. Onorevoli colleghi, alla vigilia di quelle elezioni...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La legge sul Consiglio superiore della magistratura è da due anni davanti al Senato.

BERLINGUER. Due anni sono già troppi! Ma volendo rifarmi all'inizio della lotta, bisognerà tornare più indietro, e vedrà come la nostra diagnosi politica sia esatta.

Alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948, dunque, cioè l'8 aprile, il Consiglio dei ministri annunciava che era già pronto, completo e articolato, il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura e che sarebbe stato immediatamente presentato alle Camere. L'impegno rimase inoperante. Il 18 luglio, al congresso dei magistrati, intervenne il guardasigilli e dichiarò: «Subito dopo questo congresso il Governo presenterà il disegno di legge da voi reclamato». Ma l'involuzione si accentuò, si inasprì; la magistratura protestò ancora e noi con essa. Nel dicembre 1949 una commissione, guidata da Enrico De Nicola, si presenta al ministro della giustizia e questi risponde: «Il disegno di legge sarà presentato al Parlamento in questo mese».

Invece passano i mesi, e l'anno dopo si comincia a delineare e sempre più ad accentuare la posizione negativa nei confronti della riforma. Il clima è oramai nettamente anticostituzionale. Ecco la stampa del Governo che apre una campagna piena di riserve e di obiezioni sulle garanzie di indipendenza della magistratura e sull'istituzione del suo Consiglio superiore. I giornali dicono che non bisogna creare una casta chiusa, che non si può introdurre uno Stato nello Stato. Occorrerà addirittura procedere — aggiunge qualche organo di quella stampa — ad una revisione costituzionale, sopprimere cioè nella Costituzione l'articolo 104. E vi fu, più tardi, un ministro il quale accennò che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura sarebbe stato un salto nel buio. Mi pareva di vedere nelle vie e nelle piazze d'Italia ancora quel manifesto che fu affisso durante la campagna per il referendum: «La Repubblica è un salto nel buio!» Un altro ministro ancora sostanzialmente diceva (non faccio i nomi): che vale la

riforma? la libertà dei giudici è già assicurata dalla loro coscienza.

Ma davvero basta questa libertà della coscienza senza le garanzie di una legge? Non basta, perché se noi volessimo risolvere tutti i problemi con un rapporto fiduciario non vi dovrebbero essere neppure le norme penali: basterebbe la propaganda morale. (*Interruzione del ministro di grazia e giustizia*). Non si può supporre che non vi sia neppure un giudice suscettibile di soggiacere a pressioni del potere esecutivo? È stata proprio questa pressione di carattere politico, determinata ben più che da circolari o da inframmettenze presso singoli giudici, che rese sempre più difficile l'adeguamento della magistratura al nuovo stato democratico. Le garanzie sono necessarie. Onorevole Moro, ho fiducia che ella non eserciterà mai pressioni personali. Ma si può escludere *a priori* che un ministro vi ricorra? Vi furono anche le circolari perfino del ministro per gli interni, e questa volta il nome va detto, l'onorevole Scelba, che non esitò a impartire direttive alla magistratura. (*Proteste al centro*). L'onorevole Scelba diramò perfino una circolare per ottenere, dinanzi ad una giurisprudenza contraria, che nella applicazione della legge sul controllo delle armi, i giudici dichiarassero arma di guerra la pistola Berretta calibro 9...

BETTIOL GIUSEPPE. Secondo lei le circolari rappresentano delle pressioni?

AMADEI. Doveva forse prendere per il bavero i magistrati?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si trattava di una perizia tecnica.

BERLINGUER. Onorevole Moro, forse che i magistrati non possono, per conto proprio, ordinare una perizia, interrogare esperti e prender visione delle norme per la dotazione delle armi alle forze armate o constatare, come già avevano fatto, che la pistola Berretta si vende liberamente al pubblico da tutti gli armaioli?

Comunque, non è questo l'episodio su cui voglio soffermarmi. Ho citato questo caso volendo distinguere sinceramente l'onorevole Moro da qualche altro ministro. Ma devo insistere sulla mia considerazione che è di carattere generale, questa: si può supporre *a priori* che non vi sarà mai un ministro il quale, in determinati casi, non osi esercitare qualche pressione sui magistrati? Non vi sarà mai un magistrato capace di soggiacere a queste pressioni? Insomma, si vuole soltanto contare su un rapporto di fiducia, o si vuole attuare la Costituzione?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

I magistrati qualche garanzia l'hanno conquistata, e si ha il torto di dimenticare che l'hanno conquistata proprio in base ad una legge del 1946 del guardasigilli del tempo onorevole Togliatti...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una legge di tutto quel Governo.

BERLINGUER. Ma proposta dal guardasigilli Togliatti, ed una legge che non poteva attuare in pieno i precetti costituzionali per la semplice ragione che ancora la Costituzione non esisteva. Potrei rispondere ai colleghi i quali mi hanno interrotto che, in fondo, il riconoscimento che i magistrati debbono essere tutelati contro le interferenze del potere esecutivo da una legge che attu la Costituzione è data dal fatto che finalmente è stata presentata la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Era stata presentata già prima; io l'ho sollecitata.

BERLINGUER. Lo so, il disegno di legge è stato presentato dal suo predecessore, ma erano trascorsi sei anni dall'entrata in vigore della Costituzione. E anche a questo riguardo va nuovamente osservato che a rompere l'immobilismo, in questo come in altri settori, a diradare le riserve e le opposizioni aperte alla legge che noi reclamavamo da tanti anni, non invano è intervenuto il 7 giugno. Onorevole ministro, da due anni quella legge è stata presentata al Senato e mi dicono che i lavori per il parere della Commissione siano prossimi alla conclusione.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono già conclusi.

BERLINGUER. Aggiungo che quel disegno di legge non obbedisce ai precetti costituzionali.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratterà di emendarlo.

BERLINGUER. D'accordo, ma io non parlo per proporre degli emendamenti: non è questa la sede. Desidero soltanto affermare che anche nel presentare quel provvedimento, pur così tardivamente, il Governo non si è ispirato ai precetti costituzionali. E questo non lo rileviamo soltanto noi; ella sa che lo ha denunciato al Senato anche un senatore democristiano che è pure un magistrato, il senatore Romano.

Quando sarà discussa quella legge in aula, al Senato? E quando verrà alla Camera? Debbo darle atto, onorevole ministro, che ella, anche nel suo intervento al Senato sul bilancio della giustizia, ha dichiarato che terrà il massimo conto delle modifiche neces-

sarie. Ma questo non basta. Il Governo deve farsi promotore degli emendamenti.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Li presenterò.

BERLINGUER. Il Governo dovrebbe, in questo come in ogni altro caso, svolgere un'opera costante di attuazione costituzionale; dico di più; come accade su altri problemi, il Governo dovrebbe valersi del suo prestigio sulla maggioranza per sollecitare le riforme e perché esse siano sempre ispirate alle decisioni e all'indirizzo della Carta costituzionale.

Ad evitare ritardi nell'applicazione completa delle norme relative alla indipendenza e all'autonomia dell'ordine giudiziario, si dovrà tener presente la esigenza di una riforma correlativa e simultanea diretta al riordinamento dell'amministrazione della giustizia; i magistrati assumeranno nuove funzioni, che oggi sono di competenza del potere esecutivo ed il Ministero dovrà in gran parte sostituirli nei suoi uffici.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è detto nella Costituzione.

BERLINGUER. Ma è implicito nella necessaria soppressione di alcuni uffici del Ministero. Noi abbiamo presentato alla Camera una proposta di legge lungamente elaborata e firmata, per incarico del mio gruppo, oltreché da me, dai colleghi Targetti e Bernardi, che si intitola appunto: « Riordinamento dell'amministrazione giudiziaria ». Or bene, quando dovetti illustrarla in aula, per la presa in considerazione, il rappresentante del Governo, presente a quella seduta, obiettò che prima di procedere all'esame di tale proposta, occorreva attendere l'approvazione della legge sul Consiglio superiore della magistratura; sembra invece chiaro che l'attesa determinerebbe una nuova sosta per l'applicazione integrale delle norme sul Consiglio superiore e per quella divisione dei poteri che la Costituzione postula.

Né basta garantire l'indipendenza della magistratura di fronte al potere esecutivo; essa deve essere rispettata anche all'interno dell'ordine giudiziario; ciascun magistrato deve avere piena libertà di giudizio anche in confronto ai suoi superiori, ciò che non sempre avviene. Ricordo un caso clamoroso accaduto a Napoli e che denunziammo al Senato. Un sostituto procuratore della Repubblica, partecipando ad una udienza del tribunale nella quale si discuteva l'appello di un suo collega contro una sentenza della pretura, si convinse della infondatezza della impugnazione e dichiarò di rinunziarvi. Ebbene, egli fu deferito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

al consiglio di disciplina e gli fu inflitta la censura. Perché? Avrebbe dovuto consultarsi forse con il suo superiore e prendere ordini? Avrebbe dovuto consultarsi con il suo collega e adeguarsi al suo parere? Non aveva libertà di giudizio? Non voglio ricordare altri casi, neppure quello recente e notissimo del consigliere Giallombardo, del quale avremo occasione di parlare in altra sede poiché abbiamo presentato una interpellanza che speriamo possa essere presto discussa.

Torniamo al tema principale di questo intervento, all'opera della Corte costituzionale che noi dobbiamo vedere da oggi coraggiosamente in prospettiva. La Corte costituzionale ha un immenso campo di azione: ha dinanzi a sé tutta la congerie della legislazione fascista che è in contrasto con la vecchia legislazione liberale e con la Costituzione repubblicana: ha il potere di dichiarare illegittime norme che riguardano la legislazione nel settore degli affari interni; norme dei codici, compreso quello militare, restrizioni di ogni genere, come quelle che si perpetuano sul libero soggiorno dei cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale, e sul diritto di recarsi all'estero, e persino di ottenere il passaporto, come stabilisce l'articolo 16 della Costituzione e così via. E il sindacato della Corte, infatti, non si limita soltanto alle leggi, ma anche ad altri provvedimenti. Ben a ragione essa avrebbe potuto dichiarare illegittime, ad esempio, le circolari discriminatrici dell'onorevole Scelba che implicitamente l'onorevole Segni ebbe a sconfessare con una frase che apparve a tutti rassicurante, ma non stupì alcuno, dopo tanti anni di arbitrio, allorché egli disse che la legge doveva essere eguale per tutti, quasi che questo non fosse un principio ovvio, ma che però non si era rispettato; e altrettanto può dirsi per le circolari più recenti, pure dell'onorevole Scelba, con le quali si escludevano dall'esercizio del diritto di voto centinaia di migliaia di cittadini.

Il panorama che il Parlamento e il Governo devono tener presente in prospettiva è amplissimo: la Corte costituzionale potrà intervenire sulla inosservanza di tutti i precetti della Costituzione, quelli della parte prima al titolo I, rapporti civili, al titolo II, rapporti sociali, al titolo III rapporti economici al titolo IV, rapporti politici, ed anche su quelli della parte seconda, ordinamento della Repubblica e dei poteri del Governo, del Parlamento ecc.. Bisognerà precorrere questa sua azione con un adeguamento legislativo che modifichi le leggi esistenti prima che esse siano invalidate dalla Corte e nella forma-

zione di leggi nuove; sarebbe molto doloroso, mortificante per il Parlamento della Repubblica se domani una nostra legge dovesse essere dichiarata incostituzionale dalla Corte. E bisogna cominciare subito, procedere a riforme profonde, prime quelle dei codici.

Quante norme vi sono da riformare nei codici! Basti pensare che nel codice di procedura penale ancora sopravvive quell'intollerabile articolo 16 che, su nostra proposta, il Senato aveva soppresso nel 1950 e che poi è invece rimasto in vita sempre per l'inasprirsi del clima antidemocratico; quell'articolo 16 il quale non consente che si proceda contro ufficiali od agenti della forza pubblica per delitti commessi in servizio se non vi è l'autorizzazione del ministro della giustizia. E quante sono le norme da riformare nel codice penale! Tutto un tipico sistema dittatoriale lo governa, anche nei confronti dei giudici verso i quali diffidentissimo fu il fascismo. È vero quello che è stato già detto anche in questo dibattito: i magistrati hanno nella loro grandissima maggioranza resistito al fascismo, non si sono piegati.

DANTE. Tutti! Il fascismo quando ha avuto bisogno della «sua» giustizia, se l'è creata.

BERLINGUER. D'accordo, ed è doloroso invece che sia accaduto più tardi, quando si son volute escogitare rappresaglie, applicare per esempio l'articolo 113 o sacrificare partigiani, che si sia ricorso alla magistratura ordinaria, mortificandola. Comunque non si può generalizzare mai, onorevole Dante; basta riconoscere che la gran parte dei magistrati ha resistito al fascismo difendendo la sua libertà di coscienza. Il fascismo ne diffidava, come si può facilmente dimostrare anche soffermandoci per un istante sugli aspetti tecnici del codice Rocco e sulle sue norme rigide, coattive, tanto che, applicandole i giudici sono spesso indotti (e noi avvocati lo vediamo tutti i giorni) a dover ricorrere alle cosiddette immoralità giuridiche, poiché le pene edittali sono in genere troppo dure e circoscritte in un ambito di massimi e minimi troppo ristretto; e il giudice talvolta è tratto a concedere attenuanti molto opinabili e ad escludere aggravanti chiare come la luce del sole, per conciliare l'imperativo etico della propria coscienza con la esigenza di rispettare la legge.

Bisogna ridar fiducia ai giudici, ampliare la loro libertà di apprezzamento anche nella individuazione delle pene, rendersi conto che, per esempio, il codice fissa una serie di aggra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

vanti così rigide, così coattive che portano a delle sostanziali ingiustizie quando la pena è applicata entro i limiti troppo ristretti della legge.

E bisogna anche tener conto della iniquità della sopravvivenza dell'ergastolo. Non sarei tornato su questo argomento, poiché se ne è già occupato il collega Capalozza ieri e forse più tardi vi accenneranno anche altri colleghi. Ma devo dare atto all'onorevole Amatucci, che ha parlato oggi prima di me, della sua sensibilità. Forse non siamo d'accordo nella motivazione di questa sua resistenza, morale, direi sentimentale, alla pena dell'ergastolo. Ma nella sostanza siamo d'accordo. Forse siamo d'accordo anche con il guardasigilli perché non dimentico ciò che egli disse l'anno scorso nel suo primo discorso onesto e ponderato sul bilancio della giustizia...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nello spirito, non nelle conclusioni.

BERLINGUER. ...affermando che avrebbe riflettuto, che avrebbe esaminato il problema.

Noi siamo convinti che bisognerà cancellare dal nostro codice questa norma, la quale non solo è in contrasto con la Costituzione, ma anche con la nostra sensibilità umana e sociale. Anche in questi ultimi anni l'ergastolano, sulla cui cartella (laddove deve segnarsi il termine della pena) è scritto « mai », non ha mai avuto una luce di speranza, è stato escluso da tutti i condoni. Quando si è discusso dell'ultima legge d'amnistia, abbiamo proposto di limitare a 20 anni la pena dell'ergastolo per coloro che avessero già espiato almeno 10 anni, cioè di concedere un filo di speranza a questi sciagurati, di ridare ad essi una tenue e lontana luce di fiducia nella vita. Inutilmente. Mai alcun condono, mai alcuna possibilità di applicazione della liberazione condizionale. Anche questa riforma è necessaria; la giustizia deve essere associata alla comprensione umana e alla pietà, anche perché essa non è infallibile: anzi, è tutt'altro che infallibile, poiché è soggetta a troppi errori giudiziari. E coloro che, come me, hanno 40 anni di professione forense, sanno che più spesso gli errori giudiziari si commettono proprio quando vi sono imputazioni che comportano pene terrificanti, imputazioni per delitti esecrandi; allora la coscienza del giudice, conturbata dall'orrore del delitto, non sempre valuta con cautela e ponderatezza le prove. Chi tra noi avvocati non ha avuto lunghe notti di tormento di fronte a certe condanne ter-

ribili che suscitavano in lui il dubbio e il rimorso di non aver fatto forse tutto quanto poteva per evitare il sacrificio di un innocente? Dobbiamo tener conto della notevole aliquota di questi errori. Il guardasigilli ha assunto impegno alla Camera di proporre delle grazie e di concedere liberazioni condizionali, ed io non dimenticherò che egli mi ha un po' risollevato l'animo nel caso di un ergastolano che io sapevo veramente innocente e che aveva già scontato 27 anni di pena. È uscito dal carcere con i polmoni vuoti, rovinati per sempre, ma ha finalmente visto il sole della libertà.

Ma non basta questo, onorevole ministro. Ella ha dimostrato in alcuni casi la sua sensibilità ma con interventi di carattere paternalistico. Noi chiediamo qualcosa di più. Bisogna ricordare anche che le pene del codice fascista in vigore sono troppo dure, frutto di una legislazione tirannica, anche nella misura delle sanzioni. E sino a quando resteranno tali, si dovrà temperarle con amnistie e con condoni. Si dice che gli ultimi liberati abbiano ripreso a delinquere. Il senatore Magliano, al Senato, ha subito risposto che non si ha alcuna prova di questa affermazione ed egli è un esperto avvocato di parte democratica cristiana. Si tratta di un pretesto. Le ingiustizie non si manifestano solo con la condanna di innocenti, ma anche, e ben più spesso, con l'irrogazione di pene eccessive. Nè i provvedimenti generali di clemenza rappresentano un ritorno al costume della monarchia, la quale li concedeva in occasione di fausti eventi dinastici. Oggi noi chiediamo al Parlamento che si è sostituito in questa facoltà al monarca, al Governo che può farsene promotore, una amnistia ed un condono, anche limitati, per la celebrazione della ricorrenza di un grande avvenimento storico, di uno dei più grandi avvenimenti della storia del nostro paese. E crediamo che anche questo gesto si inserirebbe nelle direttive della nostra azione diretta a determinare un sempre più chiaro orientamento democratico e repubblicano nella coscienza del popolo e dei suoi legislatori.

Ho finito, onorevoli colleghi; e credo che quanto ho comunque tentato di esprimere si inquadri nei presupposti della lotta coerente che il socialismo, da lunghi anni, combatte anche perché sia affinato sempre più nei pubblici poteri e nel popolo un senso alto dello Stato, ed oggi del nuovo Stato scaturito dalla Resistenza; perciò una lotta italianissima anche nel settore dell'amministrazione di quella giustizia che noi conside-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

riamo inscindibile dalla libertà e dalla democrazia. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bettiol Giuseppe. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando, giovani, noi frequentavamo l'università, studiavamo sui libri più o meno sacri del diritto penale che il reato è un fatto socialmente dannoso. Qualche anno fa, un mio collega, insigne professore di diritto penale in una grande università, ha scritto un ultimo capitolo di un suo trattato con il titolo: « Degli effetti benefici del reato ». Questa considerazione, secondo cui il reato sarebbe anche un fatto socialmente benefico, sembra si sia allargata fino al punto che abbiamo perduto il retto criterio oggettivo di valutazione delle cose, degli eventi e delle linee politiche. In questa aula, infatti, oggi e ieri abbiamo visto tanti colleghi versare torrenti rispettabilissimi di lacrime sulla sorte di tanti individui che hanno violato la legge penale, dimenticando che non ci sono soltanto i delinquenti, ma anche coloro che subiscono l'offesa, il danno, la lesione. Il problema del delitto deve essere visto sotto due aspetti, quello del delinquente da un lato e quello della società e dell'individuo leso dall'altro. Non possiamo dimenticare uno di questi momenti per aprire il cuore alla comprensione, alla emotività, alle effusioni sentimentali verso il reo, abbandonando quel retto criterio di valutazione in base al quale dobbiamo equilibrare il nostro giudizio, se non vogliamo recare alla società

un nocumento veramente grave ed irreparabile.

Nel mio intervento intendo soltanto puntualizzare alcune considerazioni sul massimo problema della giustizia penale, per cercare di evitare che si abbia a precipitare in giudizi sbagliati o fuorviare da quella che noi riteniamo la giusta strada, per considerare questo grave fenomeno sociale che si chiama reato sotto un profilo politico non esatto.

Abbiamo sentito parlare da più parti della necessità di armonizzare la legislazione e la prassi con le norme che la Costituzione ha dettato in relazione al problema del reato e del delinquente da una parte e delle pene e delle misure di sicurezza dall'altra. Ora noi assistiamo qui a un tentativo di interpretare unilateralmente queste norme costituzionali e di trasformare sostanzialmente quella che è veramente l'anima ispiratrice, oltre che la lettera della Costituzione democratica che regge le sorti della nostra Repubblica.

In altre parole si dimentica, o si vuol dimenticare, o si vuol fare dimenticare completamente il criterio retributivo come criterio fondamentale per la pena, per sottolineare o accentuare esclusivamente il criterio preventivo e per trasformare sostanzialmente la pena in un provvedimento amministrativo di profilassi sociale, per trasformare la pena in uno strumento di pura e semplice prevenzione sociale, sul presupposto che la pena retributiva sia la filiazione diretta della vendetta, sia il precipitato moderno dell'istinto vendicativo; quando ben si sa che il criterio retributivo che sta a fondamento della pena rappresenta ontologicamente la negazione dell'istinto che sta alla radice della reazione non controllata propria della vendetta.

Quindi, siamo di fronte a una situazione che io chiamo pericolosa. A Venezia abbiamo visto molti vecchioni della scienza del diritto piangere anch'essi torrenti di calde lacrime sul problema dell'ergastolo e sul criterio retributivo come criterio fondamentale della pena.

Si cerca di creare nell'opinione pubblica tutto un fermento, una situazione psicologica, che io devo denunziare come estremamente pericolosa per quei determinati valori di carattere morale e politico che stanno alla base della nostra democrazia e della nostra Costituzione, che garantisce la nostra vita ordinata di nazione democratica.

Si intende, in altre parole, di snervare completamente l'impostazione razionale e tradizionale, di deformare completamente la prassi del diritto penale per arrivare a un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

rammollimento radicale, sostanziale, completo della funzione punitiva dello Stato, onde fare dello Stato un qualche cosa che può essere posto alla mercé di colui che per primo riesce a soggiogarlo.

Si tratta di disgregare, di portare un contributo alla disgregazione delle strutture o del tessuto connettivo della nostra vita sociale statualmente organizzata, per potere, con estrema facilità domani, procedere oltre sulle rovine di quello che viene chiamato lo Stato tradizionale borghese.

Ecco perché noi non ci possiamo assolutamente accodare a una tale impostazione, anche se compiuta in perfetta buona fede, anche se compiuta con intenti quanto mai retti, anche se animata da nobilissimi sentimenti. Ma la realtà, l'esigenza oggettiva, la razionalità non possono sostanzialmente permettere di valutare o di interpretare secondo questi principi puramente emozionali il problema fondamentale che oggi ci interessa.

La Costituzione, nelle sue disposizioni, non deve essere letta e interpretata unilateralmente. La Costituzione, in tutte le sue disposizioni, deve essere letta e interpretata sistematicamente. E soltanto da una interpretazione sistematica della Costituzione noi possiamo eliminare certe interpretazioni che indubbiamente non sono interpretazioni secondo il suo spirito, anche se *primo icu oculi* possano sembrare in armonia con la lettera della Costituzione stessa, ma che sono in contrasto sostanziale con il suo spirito.

Quando mi dite: dovete eliminare la pena dell'ergastolo perché la Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; e quando mi dite che il principio preventivo della pena è in netto contrasto con quello repressivo tradizionale, ecco che è scalzata una delle massime fondamentali di un ordine sociale che voglia rispettare un ordine etico. E si dimentica anche che la Costituzione stessa contrappone le pene e le misure; la Costituzione stessa è in contrasto irriducibile con il concetto di pena indeterminata; la Costituzione stessa, quando parla delle pene, ha voluto richiamarsi — e i lavori preparatori ne fanno fede — al criterio retributivo tradizionale, anche se concretamente essa deve essere attuata in modo da non ferire la dignità dell'umana persona. Non v'è in altre parole un finalismo nella pena, come se questo finalismo fosse la ragione della pena stessa, ma solo come modalità concreta nella esecuzione della pena e quindi effetto sperabile che si deve o si può cercare di realizzare senza però che alla pena

venga data una causa, una ragione tale per cui se questa fosse vera, la pena sarebbe da considerarsi radicalmente eliminata dalla nostra Costituzione.

Del resto, bisogna anche tener presente che il criterio della prevenzione speciale ha fatto fallimento. Non è vero affatto che il criterio della prevenzione speciale storicamente abbia servito al progresso sociale, non è affatto vero che il criterio della prevenzione speciale abbia favorito l'emenda del colpevole condannato, non è affatto vero che sia servito a un qualche cosa. Esso riposa su una base puramente « illuministica », su una base puramente astratta, antistorica, che dimentica quella che è purtroppo la natura umana con tutto il suo peso e tutte le sue tare.

E l'uomo politico che non può essere legato in pieno a degli schemi astratti, che non può essere legato a speculazioni senza contatti con quella che è la realtà della storia e la realtà umana stessa, non può dimenticare che l'uomo è quello che è, e che se l'uomo talvolta si può redimere, spesso non si redime. Questo purtroppo, anche per noi cattolici, che crediamo all'esistenza della grazia, è una constatazione che dobbiamo con amarezza fare perché la volontà umana è tale da essere in grado di respingere il bene, di respingere la grazia e di respingere ciò che può essere spinta e rinnovamento spirituale.

Ed allora con grande prudenza ma con grande decisione noi dobbiamo dire: andiamo e procediamo con calma, perché se è vero che il criterio retributivo è un criterio valido, naturalmente noi diciamo anche che esso è un criterio storicamente condizionato. In nome di questa situazione storica, di questa esigenza storica noi abbiamo voluto abolire la pena di morte.

Sono stato tra coloro che hanno parlato a favore, all'Assemblea Costituente, dell'abolizione della pena di morte, in quanto, benché non vi siano dal punto di vista razionale argomenti sufficienti per poter negarsi la legittimità della pena di morte, sotto il profilo delle considerazioni storiche, dopo tanto sangue versato, è bene che a questa forma di pena si abbia a dire la parola « basta ».

Ma non ritengo che per l'ergastolo si possa arrivare ad una conclusione di questo genere. Non so quello che potrà essere tra un secolo. In questa situazione storica, in nome della esigenza retributiva e anche della fondamentale esigenza difensiva, la società non può, non deve rinunciare alla massima pena detentiva della libertà personale.

Il problema è un altro. Non è l'abolizione della pena dell'ergastolo che non gioverebbe a nessuno, che sarebbe veramente una capitolazione della società di fronte al delinquente più accanito e più feroce. Il problema è della trasformazione della pena dell'ergastolo nel momento della sua esecuzione, cioè creare condizioni ambientali tali in colui che è condannato all'ergastolo, dimodoché, benché vi sia la privazione della sua libertà personale (ed è la massima sofferenza oggi consentita nella nostra forma di civiltà), ciò non sia però avvilente al punto di degradare la dignità della persona umana, della sua umanità, della sua personalità.

Ecco quindi come si pone il problema dell'ergastolo: come un problema di trasformazione radicale delle condizioni di vita interna allo stabilimento dove il condannato è chiamato ad espriare la pena.

E poi, si può fare anche un passo avanti che non lede il principio. Noi non intendiamo che il principio sia leso, perché esso è fondamentale, è determinante, è un imperativo categorico. Però, sul piano concreto possiamo fare un passo avanti, non già per negare la legittimità della pena dell'ergastolo da ogni punto di vista (e razionale e costituzionale e quindi sotto il profilo politico), quanto invece per cercare di poter aprire in chi è meritevole la concreta possibilità che la speranza della liberazione, della redenzione sia tale da poter favorire un suo processo di redenzione spirituale.

Ecco quindi la possibilità della libertà condizionale. Vi fu un progetto, non approvato, che prevedeva questa possibilità in casi di effettiva prova di ravvedimento.

Altro problema da esaminare è quello della grazia. Certamente noi non possiamo arrivare a una inflazione di provvedimenti di clemenza tali da snaturare completamente le strutture del diritto penale, da polverizzarle, da fare in modo che lo Stato si venga a trovare completamente privo di ogni forza morale, di ogni strumento di difesa, contro gli attacchi della delinquenza, che sono purtroppo spesso molto gravi.

Quindi, appello alla ragione prima che al sentimento; appello a un principio di razionalità prima che all'ondata dei sentimenti.

Purtroppo noi in Italia assistiamo a fenomeni molto strani. Assistiamo, per esempio, al fenomeno che si spara sul povero ladro di galline e si spara o si lincia colui che va a raspolare qualche grappolo d'uva, e poi si piange perché l'ergastolano più crudele e raf-

finato non ha magari il televisore nella sua cella.

Bisogna avere senso di responsabilità, di misura, di aderenza alle cose, alla realtà umana per potere, dal punto di vista politico, trovare una strada che sia una strada di serietà e di responsabilità.

Quindi non si pensi affatto, in questo momento storico, a eliminare la pena dell'ergastolo: si cerchi di trasformarne le modalità della sua esecuzione nei confronti di coloro che, condannati all'ergastolo, hanno dimostrato, con fatti concreti, di essersi posti in una posizione antitetica con la posizione spirituale nella quale hanno commesso il fatto delittuoso. Si apra a costoro la possibilità della libertà.

Quindi, onorevoli colleghi, il problema dell'ergastolo si inserisce nel problema più ampio della trasformazione delle condizioni ambientali nelle quali i condannati sono chiamati a espriare i loro falli. E il concetto di espiazione per noi è fondamentale sotto il profilo morale e sotto quello politico. Il concetto di espiazione è il riconoscimento più alto dei valori morali, che può veramente, a un certo momento, trasformare una coscienza umana.

Noi non possiamo assolutamente aderire a una concezione penalistica, e quindi politica, che rifiuti il concetto di colpa, che rifiuti il concetto di libertà e di espiazione, perché questi concetti, queste idee fondamentali, sono espressione massima della presenza di una personalità in un determinato soggetto. Quindi, nel rispetto di queste fondamentali caratteristiche delle diverse persone, anche la pena rappresenta una garanzia di libertà, un richiamo di libertà, un riconoscimento di dignità del soggetto e della umana persona.

Al di fuori di questo, vi è soltanto il concetto naturalistico della pericolosità sociale, vi è il concetto puramente naturalistico della difesa sociale, della misura profilattica.

Queste concezioni legate a un calcolo naturalistico, animate da un sentimento di pseudo-compassione, hanno dato al totalitarismo politico l'arma più potente per distruggere e calpestare la libertà dell'uomo e dei popoli.

Non possiamo dimenticare come il concetto di pericolosità, di difesa sociale, di misure profilattiche, sorto in menti generose, sia poi dal campo criminologico passato con estrema facilità nel campo politico, fornendo un'arma potentissima nelle mani del totalitarismo politico per distruggere la libertà degli individui e dei popoli.

Quindi, signor ministro, con questi concetti vi è poco da fare, o si può lavorare soltanto in via del tutto subordinata, non in via principale. La nostra Costituzione non riconosce una preminenza al criterio preventivo della difesa sociale, ma una preminenza al concetto della giusta retribuzione e della espiazione. Solo secondariamente questa idea può e deve anche essere presa in considerazione sia nei confronti dei pericolosi che hanno commesso un reato, sia nei confronti dei pericolosi che reato non hanno commesso.

Altro problema è quello che concerne la legislazione relativa al trattamento degli infermi di mente, dei pazzi, di coloro i quali siano in preda a certe deformazioni psicologiche che non sono ancora la pazzia, ma la rasentano, e sono pericolosi per la società. Quindi, una legislazione organica sugli infermi di mente sarebbe desiderabile. Come sarebbe desiderabile anche, a mio avviso, proprio in nome del criterio retributivo, che può trovare applicazione — soprattutto nei confronti delle persone che siano veramente mature e in possesso di personalità morale non tarata — non ricorrere alla pena retributiva nei confronti dei seminfermi di mente. Lo so, può essere oggetto di diverse soluzioni: una soluzione radicale in senso tradizionale; una soluzione radicale in senso, diciamo così, progressista o presunto tale. Ma si può nei confronti di questi individui superare quella impostazione, veramente non sempre razionale, che dà al problema il codice penale vigente, per arrivare a quello che è il trattamento curativo, il trattamento medicinale, il trattamento educativo di carattere unitario che ha in sé sue proprie caratteristiche per quanto riguarda la certezza della pena e le finalità delle misure di sicurezza. Qui si può fare, per me, un passo in avanti, senza indulgere a nessuna impostazione criminologica positivista di questo problema, ma basandoci sul riconoscimento chiaro e preciso che questa conclusione può essere accettata in nome dei principi tradizionali retributivi del diritto penale democratico, perché solo un diritto retributivo può essere democratico, e democratico in quanto è garanzia di libertà e non può quindi allontanare da sé quelle caratteristiche fondamentali che la pena retributiva, nel corso del tempo, ha sempre presentato per essere veramente pena e non mezzo di prevaricazione sociale.

Es. Riforma del codice. Il nostro codice ancora vigente è un codice strano, di varia ispirazione, può accontentare i socialisti, i fascisti, il centro democratico: vi è di tutto

in questo codice. Bene o male, con questo codice siamo andati avanti dopo una certa epurazione; potremmo ancora andare avanti, ed io lo credo possibile. Se di una riforma si deve parlare, sono di avviso di tornare al codice Zanardelli del 1889, codice tecnicamente sano e politicamente chiaro. Devo dire, per mia esperienza personale, che, chiamato in Turchia e nel Venezuela dove vige il codice penale del Zanardelli, di fronte a progetti di legge che intendevano uniformarsi al codice penale Rocco, io avvertii di non fare errori, di non sbagliare. Io dissi: guardate avete in mano un codice politicamente chiaro e tecnicamente preciso, anzi direi perfetto; perché sacrificare questo codice per il pastone rappresentato dal codice Rocco? Andate cauti, io raccomandai. Mi auguro che il mio consiglio possa avere avuto dei benefici risultati.

Noi non possiamo dimenticare questa tradizione effettiva di una impostazione civile del diritto penale. Comunque sia, se non vogliamo arrivare a tanto, la riforma del codice penale che noi ci aspettiamo deve essere tale da venire incontro alle esigenze democratiche che il codice penale aveva dimenticato, pur non essendo un codice penale totalitario, pur essendo un minestrone dove v'era di tutto e poteva accontentare vari schieramenti politici.

Vi è però un altro problema molto importante, onorevole ministro, sul quale mi permetto di richiamare la sua attenzione: la necessità urgente di una legge penale che colpisca molto più severamente di quanto non faccia oggi il codice le lesioni personali e le morti cagionate in seguito a incidenti automobilistici. Ci vuole una legge penale sull'automobile, così come esiste in altri paesi europei, che hanno considerato insufficiente il codice penale per poter fronteggiare gravissime situazioni sociali. Infatti in Italia muoiono ogni anno dalle 5 alle 6 mila persone sotto le ruote di questi moderni carri di Visnù. Non basta il codice penale per poter colpire l'automobilista distratto o imprudente. Qui si tratta di salvare la vita a migliaia di cittadini italiani e si può salvare la loro vita attraverso un inasprimento delle pene per quanto concerne le morti o le lesioni cagionate in seguito a imperizia, imprudenza o negligenza dell'autista.

Ho detto che Stati moderni hanno creato legislazioni speciali per l'automobile. So che qualche collega amico dell'automobile domani mi lincerà, ma pazienza: vi sono gli amici dell'automobile, ma vi sono anche gli

amici dei pedoni che non devono essere sacrificati *ad nutum* di coloro che vogliono correre a velocità spasmodiche, delittuose, al di là dei limiti di prudenza.

Qui si tratta di arrivare addirittura a un delitto in cui sia quasi presunto una specie di dolo eventuale. Altro che colpa grave! Sarebbe opportuno presumere la presenza di un dolo eventuale per fronteggiare situazioni pericolose e gravi, come sono quelle che determinano automobilisti irresponsabili che mandano al Creatore 6 mila italiani ogni anno. Non è da ridere sulle 6 mila bare che si aprono sotto le ruote degli automobilisti impazziti.

LOPARDI. Le strade sono insufficienti. Vi è anche questo aspetto.

BETTIOL GIUSEPPE. Perciò il problema oggi è maturo per una regolamentazione penale che sia speciale per inasprire veramente le pene previste dal codice per i reati colposi, come per imprudenza grave o leggera che sia. È un problema politico che va affrontato. La coscienza sociale ci dice che è arrivato il momento di fronteggiare non solo tecnicamente, cioè con la costruzione di autostrade, il problema, ma anche dal punto di vista penale, colpendo coloro che mettono a repentaglio con estrema facilità la vita e l'incolumità di migliaia e migliaia di cittadini.

CARAMIA. Vi è la colpa prevedibile.

AMADEI. Occorre aggravare le pene per la colpa con previsione.

BETTIOL GIUSEPPE. Una parola sui poteri dello Stato e la magistratura. I poteri dello Stato una volta erano tre, almeno nel quadro dell'impostazione liberale. Il vecchio Montesquieu ci ha insegnato che sono tre i poteri dello Stato. Poi è passato il tempo, sono maturate nuove costituzioni; oggi quanti sono i poteri secondo la Costituzione? Chi lo sa? Il legislativo, l'esecutivo, la Corte costituzionale, il potere diretto popolare attraverso il *referendum*, il potere delle regioni autonome e via di seguito; è tutta una gamma di poteri. Lo Stato si è frantumato sotto il profilo della decomposizione dei poteri in nome di una Costituzione democratica, la quale in quel momento poteva indubbiamente, come ha fatto, reagire ad una situazione di accentramento pericolosa, perché l'ispirazione era totalitaria. Ma oggi siamo di fronte a una situazione talvolta pericolosa per quanto concerne soprattutto il retto funzionamento e l'armonia tra i vari poteri, che è indispensabile, perché si possa dire che tutte le articolazioni sono al loro giusto punto

e che tutto funziona in maniera egregia. Il potere giudiziario è uno dei poteri dello Stato. Certo la sua origine è un po' oscura, perché se i poteri traggono origine dalla volontà del popolo, non so da quale volontà tragga origine questo potere. Comunque, è un potere e come tale va rispettato e da parte nostra c'è da fare soltanto un voto: che ci sia da parte di tutti, anche da parte del potere giudiziario, un senso molto aperto e quindi il senso delle proprie responsabilità portato in fondo, perché non si abbiano sotto il profilo psicologico a creare situazioni non sempre favorevoli ad un progresso politico e sociale in un clima di autentica democrazia.

Ci rendiamo perfettamente conto dei problemi della magistratura. Diciamo che non è soltanto un problema di trattamento economico, ma anche un problema di moderne attrezzature tecniche. Il collega Amatucci aveva ragione quando parlava su questo argomento. Chi frequenta le aule giudiziarie sa benissimo che, a parte alcuni edifici moderni già attrezzati con criteri di tecnica giudiziaria moderna, la stragrande maggioranza — nonostante i progressi realizzati — non è ancora in condizioni di poter rispondere tecnicamente alle esigenze del servizio.

Il vero problema della magistratura è il problema del raddoppiamento dei posti in organico, perché quando un magistrato dopo 7-8 ore di udienza deve fare ogni giorno alcune sentenze, lavorando 10-12 ore al giorno, è chiaro che chi ne scapita è colui che attende la sentenza, perché dall'uomo non si può pretendere un lavoro che vada oltre le sue forze. Questo è il vero problema della magistratura: rendere possibile, sereno, tranquillo, responsabile il lavoro nobilissimo dei magistrati, senza oberarli al di là dei limiti delle forze umane.

I magistrati sono molto sensibili — e fanno assai bene — alla loro dignità, al loro onore e prestigio. Ma — debbo dirlo con sincerità ed obiettività — vorremmo che altrettanto pronti e sensibili fossero per quanto riguarda la tutela del prestigio, dell'onore, della dignità degli altri poteri dello Stato. Capita spesso che per una alzata di spalle dinanzi ad un pretore uno vada in prigione, ma per un vilipendio del Parlamento o di altre alte autorità spesso la magistratura assolve perché il fatto non sussiste, o non vi è reato, o non vi è dolo. O si difendono tutte le autorità con la stessa intensità, oppure andremo incontro a situazioni psicologiche molto delicate. È un fatto che va accennato anche in Parlamento, non per animosità ma in nome di quello spirito di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

collaborazione che deve portare Parlamento, magistratura ed esecutivo a lavorare armonicamente tra loro in vista di un sempre più accentuato progresso politico in senso democratico del nostro paese. Questo va detto apertamente e sinceramente, in nome delle fondamentali esigenze di una collaborazione tra i poteri dello Stato, perché anche la magistratura — in quanto potere dello Stato — vive nello Stato e per lo Stato, cioè per la società, quindi è legata alle strutture fondamentali della nostra società, del nostro modo di vivere. Non è che la magistratura sia posta completamente al di fuori, nel mondo platonico delle idee. Alcuni pensano che essa dovrebbe vivere nel mondo platonico delle idee; ma è bene che questo mondo platonico delle idee sia eliminato e che aristotelicamente si guardi di più all'entelechia delle cose umane, e quindi ad un inserimento nelle fondamentali esigenze di vita del nostro organismo sociale. Ho voluto dire questo con spirito di sincera collaborazione e di riconoscimento per lo sforzo compiuto dalla magistratura nel corso di questi anni per dare alla nostra società basi psicologiche di sicurezza giuridica.

Una parola per quanto concerne il problema dei tribunali militari. Per la prima volta ho sentito in quest'aula un collega di parte socialista parlare bene delle giurisdizioni militari, cosa che noi abbiamo sempre fatto in questa Assemblée da anni, fino dal 1946, quando andavamo dettando le norme costituzionali relative anche alla giustizia penale militare. Forse in quel momento vi era una reazione contro il militarismo che aveva dilagato ed imperato nel nostro paese, ma quando questa reazione — per il venir meno di quel presupposto — non ha più ragione di esistere, è bene che si prenda in esame con grande serenità e con i giusti riconoscimenti i problemi di questa magistratura. È un problema, onorevole ministro, che riguarda non tanto il suo dicastero quanto quello del suo collega della difesa.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di competenza congiunta.

BETTIOL GIUSEPPE. Esattamente. Per questa ragione mi permetto di sottolineare l'importanza di questo ramo della magistratura, soprattutto per quanto riguarda la sua conservazione *in apicibus*, non soltanto alla base; perché se la Costituzione riconosce la legittimità di una giurisdizione speciale militare, è chiaro che ad un dato momento non si può tagliarla al vertice per reinserirla nel tronco della giurisdizione civile. La verità è che, se esiste questa giurisdizione,

come afferma la Costituzione, deve trovarsi nell'ambito di questa giurisdizione anche l'atto ultimo in cui si manifesta l'autorità decidente dello Stato, con la sentenza militare che passa in giudicato.

Ecco perché penso che il riordinamento del supremo tribunale militare non è una riforma del tribunale stesso: riordinare non significa riformare per recidere quello che non deve essere reciso, ma significa armonizzarlo con le fondamentali esigenze della giurisdizione in questo momento storico; vale a dire soprattutto doppio grado di giurisdizione e presenza di elementi tecnici accanto a quelli militari, forse in modo più marcato di quanto non sia oggi; maggiore riconoscimento pieno delle benemerite storiche, che la giustizia militare si è acquisita nel nostro paese, ed eliminazione completa, da parte nostra, di ogni impostazione militaristica, perché, se tale fosse, io per primo sarei contrario. Ma siccome riconosco che, nel quadro della nostra democrazia risorta, anche la giurisdizione militare fa il suo dovere, in questo clima di autentica democrazia, in cui i valori militari sono riconosciuti accanto ai valori civili, al di fuori di ogni impostazione demagogica o di carattere militaresco vecchio stile, noi dovremmo riconoscere questo e operare di conseguenza (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio a domani il seguito della discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se conosce lo stato dei rapporti fra la società delle « Ferrovie del Sud Est » ed i propri dipendenti, contro i quali non si possono più contare gli abusi e l'azione violenta di discriminazione, intesa al sempre maggiore sfruttamento, violando gli accordi sindacali e le stesse leggi.

« Se conosce lo stato dei servizi per il trasporto delle merci e principalmente di quelli riguardanti i viaggiatori i cui treni si muovono alla media oraria di 25 chilometri e le cui vetture sono prive di ogni igiene.

« Se è vero che lo stato deplorabile dei servizi ferroviari sia dovuto alla concorrenza sotto tutti gli aspetti delle autohnee della stessa società e la cui gestione godrebbe indebi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

tamente di buona parte dei contributi versati dallo Stato per le ferrovie.

« Se è vero parlando di contributi statali versati alla società « Ferrovie del Sud Est » che il loro ammontare dal 1951 al 1955 superi i 6000 milioni, mentre risulterebbe non applicata la convenzione fra la ripetuta società e lo Stato, in modo particolare per quanto riguarda la costruzione della ferrovia Taranto-Manduria-Nardò, di cui il regio decreto 22 ottobre 1941, n. 1480.

« Se è vero che in due soli anni, per realizzare « economie » avendo lasciati incustoditi passaggi a livello in punti di pieno e continuo traffico, la Società del Sud Est ha provocato la morte di sette persone.

« Se non crede il ministro di esaminare la opportunità di ripristinare la gestione statale per tutti i tratti gestiti dalla « Ferrovie del Sud » rendendo possibile la costruzione del tratto Taranto-Manduria-Nardò e l'ammodernamento di tutti gli altri, come stabilito dalla legge n. 1221, soddisfacendo così antiche e nuove quanto giuste rivendicazioni, tante volte esposte, dai dipendenti della società e dalle popolazioni ugualmente mal servite dalla stessa.

(2777)

« CALASSO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sul grave attentato alla sede del partito comunista di Luzzara (Reggio Emilia), del giorno 11 luglio 1956; per conoscere quali provvedimenti ha adottato per identificare i responsabili e per evitare il ripetersi di simili atti.

(2778)

« SACCHETTI, IOTTI LEONILDE ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno nominare *de facto* specialisti fotografi quei sottufficiali capi nucleo microfotografici dei distretti militari che frequentarono a suo tempo, presso il Ministero della difesa-esercito, l'apposito corso, tenendo conto che i sottufficiali in questione svolgono — con l'attuale ripresa fotografica degli iscritti di leva — le mansioni di veri e propri fotografi.

« Tale nomina servirebbe ad eliminare disparità di trattamento fra coloro i quali — avendo frequentato lo stesso corso — sono inspiegabilmente divisi fra specializzati e non specializzati.

« Per conoscere, infine, se non si ritenga opportuno che detti sottufficiali siano esentati dai servizi di caserma, in considerazione della responsabilità che ad essi compete e del delicato lavoro che compiono oltretutto del fatto che la maggior parte di essi hanno superato il quarantacinquesimo anno di età.

(21337)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante Del Gesso Giovanni fu Francesco, da Palata, padre del militare disperso Guglielmo, posizione 479846, che non riesce ad essere definita, nonostante che il Del Gesso abbia 76 anni e sia quindi desideroso di riscuotere la pensione, che gli è dovuta, prima di lasciare questa nostra terra piena di lacrime.

(21338)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire personalmente perché sia infine definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Amoruso Giuseppe fu Luigi, da Palata (Campobasso), padre del militare defunto Michele, posizione n. 341709, in guisa da consentire all'interessato, che ha 81 anni di età, di riscuotere quanto gli è dovuto prima di lasciare questa terra.

(21339)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per cui al signor Nicolini Fusco, da Guglionesi (Campobasso), titolare di pensione privilegiata diretta n. 19377 a carico degli istituti di previdenza, è stato negato l'assegno di superinvalidità previsto dall'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quando invece risulta dagli atti che il richiedente è affetto da « nevrosi cardiaca, disturbi nervosi, nevrite del plesso brachiale destro e crampo degli scrivani », e risulta altresì da documenti incontestabili che tutte le predette malattie furono contratte in servizio e per causa di servizio. Le malattie stesse non possono essere classificate al disotto delle infermità elencate nella tabella E, lettera F, n. 4, della legge sulle pensioni di guerra, essendo evidente che, insieme riunite, costituiscono un complesso patologico tale da impedire permanentemente qualsiasi attività fisica, e pertanto andavano classificate in tale tabella e precisamente nel-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

la dizione: « o altra infermità grave »; e non invece nella categoria V, n. 5, della tabella A, dove non è riportata alcuna delle infermità da cui il Fusco è affetto.

« Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza si è adagiato sul giudizio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che era incorso in un errore palese, errore denunciato dal Fusco che invano presentò alla direzione generale degli istituti stessi istanza di temporanea sospensione del provvedimento e di restituzione degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il riesame.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il ministro non intenda disporre il riesame della pratica per la concessione dell'invocato assegno.

(21340)

« DI GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione privilegiata di guerra presentata dall'infortunato civile Cattafesta Giovanni di Michele, da Atezza (Chieti), distinta dal n. 2058015 di posizione, e quando la pratica stessa potrà essere definita.

(21341)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione privilegiata di guerra, diretta nuova guerra, presentata dall'ex militare Fantilli Alfredo, classe 1917, da Schiavi d'Abruzzo, e quando la pratica stessa, distinta dal n. 1179635 di posizione, potrà essere definita.

(21342)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione privilegiata di guerra presentata dal signor Spagnoli Francesco, da Torino di Sangro (Chieti), e quando la pratica stessa iniziata da molto tempo potrà essere definita.

(21343)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere come mai non si è data alcuna comunicazione al pensionato di guerra Di Marco Carmine fu Nicola, da Pennapedimonte (Chieti), beneficiario di pensione diretta vecchia guerra con libretto n. 1842177, il quale ha inoltrato ricorso nel

maggio 1955 per la mancata corresponsione dell'assegno di incollocamento per mesi cinque (dal 1° marzo 1955 al 31 luglio 1955) nonostante che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge e con la relativa documentazione che ha determinato l'accoglimento dell'istanza il 1° agosto 1955;

per sapere, altresì, se si intende pagare i cinque mesi in contestazione.

(21344)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende nel bilancio 1956-57 concedere un secondo lotto, dopo i 45.000.000 già concessi con nota 15 dicembre n. 14335, al consorzio Acquedotto Valle del Conca, poiché la spesa dell'opera completa ammonta a 170.000.000.

(21345)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente stanziare i fondi necessari per i lavori di allacciamento dell'energia elettrica in contrada Pantano del comune di Pignola (Potenza), tenendo conto che nella località vi sono 500 persone prive di ogni assistenza e che l'energia stessa potrebbe essere prelevata dalla contrada Poggi che dista appena due chilometri.

(21346)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di riparazione sulla strada Genzano di Lucama-Acerenza-Potenza, devastata da due frane che impediscono agli agricoltori di trasportare i cereali e gli altri prodotti della terra a Genzano (che è anche sede di ufficio provinciale delle imposte, di ufficio del registro e di vescovado), rimuovendo l'ostacolo che perdura da ben quattro mesi, procurando serio disagio alla cittadinanza interessata, che non può servirsi di quella strada, che rappresenta l'unico collegamento con le Puglie e con il capoluogo di provincia.

(21347)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui i proprietari di terreni, di nazionalità svizzera, ricevono — in caso di esproprio — un indennizzo pari al valore effettivo dei terreni stessi, in base ad intercorsi accordi inter-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

nazionali, mentre agli agricoltori italiani è corrisposto un indennizzo secondo la valutazione catastale.

« In caso di risposta affermativa, l'interrogante chiede di conoscere i motivi di così palese ingiustizia verso i nostri benemeriti agricoltori, i quali hanno sempre operato per migliorare le sorti dell'agricoltura italiana attraverso lavoro costante e gravi sacrifici.

« Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno accogliere le richieste degli interessati (di cui si è reso interprete, recentemente, il *Giornale del Mezzogiorno*), stabilendo una perequazione fra i cittadini stranieri e quelli italiani, verso i quali ultimi il Governo si mostra così prodigo di promesse e tanto avaro di provvidenze concrete.

(21348)

« SPADAZZI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad abolire, in occasione dei recenti aumenti delle tariffe ferroviarie, gli abbonamenti regionali; e per conoscere, in considerazione del notevole pregiudizio arrecato alle numerose categorie di commercianti, rappresentanti, piazzisti, ecc., se e quando saranno emanate opportune e sollecite disposizioni dirette al loro ripristino o, quanto meno, alla concessione di nuove tangibili facilitazioni.

(21349)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni per le quali egli non ha ancora istituito un posto telefonico a Vandra, frazione di Forlì nel Sannio (Campobasso), che trovasi sull'importante frequentatissima strada che porta a Roccaraso, per cui ogni giorno si constata la necessità del telefono nella suddetta frazione.

(21350)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in quale modo si intende provvedere alla alimentazione idrica del comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso).

(21351)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere

in quale modo si intende provvedere alla alimentazione idrica del comune di Scapoli (Campobasso).

(21352)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno riesaminare i motivi che indussero il Ministero dell'interno ad emanare il decreto con il quale venne ricostruito il comune di Valverde distaccandolo dal comune di Zavattarello in provincia di Pavia.

« L'interrogante fa presente trattarsi di un piccolo comune di circa ottocento abitanti, situato in alta montagna, mancante di ogni attrezzatura necessaria, con 9 chilometri di strada vicinale a carico, senza farmacia, senza scuole, senza sede per il municipio, senza acqua potabile, ecc., e quello che è più grave senza il consenso e la volontà della maggioranza della popolazione la quale desidera restare sotto il comune di Zavattarello e chiede che sia per parte di codesto ministero indetto un plebiscito per sincerarsi della volontà popolare, poiché detta popolazione è convinta che il citato decreto è stato carpito segretamente per un particolare vantaggio di pochi.

(21353)

« SCOTTI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di Lordi Matteo, da Castelluccio di Sicignano (Salerno).

« Tale pratica ha il n. 1450347 di posizione.

(21354)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Bacco Domenico fu Angelo, da Eboli (Salerno).

« Tale pratica ha il n. 1410430 di posizione.

(21355)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali sembra non sia stato applicato e non si intenda applicare l'articolo 181 della legge 1137/1955 sull'avanzamento in confronto degli ufficiali superiori e generali del Genio aeronautico.

« L'interrogante ritiene equo che al predetto corpo venga applicata la norma transitoria così come è stato fatto per i corpi di commissariato e di sanità dell'aeronautica; in caso contrario si creerebbe disparità di trat-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

tamento e verrebbe mortificato un benemerito corpo di tecnici il cui ruolo, coi progressi continui dell'aviazione, va sempre più crescendo.

(21356)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo parere sulla circolare 7 luglio 1956 del provveditore agli studi di Alessandria, avente per oggetto « indennità esami maturità ed abilitazione — precisazioni » del tenore seguente:

« Ad evitare spiacevoli contrasti nella liquidazione delle tabelle indennità esami, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul paragrafo 14 della circolare di questo ufficio n. 6279 del 30 maggio 1956 nel quale è stabilito che anche gli insegnanti di educazione fisica sono tenuti ad esaminare giornalmente e separatamente un numero di candidati pari a quello stabilito per le altre discipline.

« A tale proposito si fa presente che, come è stabilito, con circolare n. 7146 del 20 giugno 1956, il numero dei candidati da esaminare giornalmente dovrà essere 7 anziché 6 come precedentemente disposto. Pertanto, gli insegnanti di educazione fisica esamineranno giornalmente 7 maschi e 7 femmine rispettivamente e dovranno, quindi, essere tratti in servizio solo per il periodo necessario per esaminare i suddetti candidati.

« Ogni soluzione diversa ed in contrasto con le norme già impartite al riguardo, si intende senz'altro non approvata ».

(21357)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se risponde a verità la notizia che alcuni comitati provinciali dell'Italia centro-settentrionale hanno richiesto di fissare l'apertura di caccia il 19 agosto. L'interrogante fa presente che quest'anno le cove, a causa del maltempo, hanno subito un notevolissimo ritardo. Il ministero non può rendersi complice di chi vuole il definitivo sterminio della poca selvaggina nobile e stanziale sopravvissuta alle insidie del gelo e di incoscienti bracconieri.

« L'interrogante chiede formalmente che, ai sensi dell'articolo 13 della legge sul decentramento, il ministro determini una data unica di apertura, fissandola per il 2 settembre 1956.

(21358)

« BIAGIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che ostano alla statizzazione della scuola media del comune di Cassano Jonio (Cosenza), la cui domanda è stata inoltrata da alcuni anni dalla civica amministrazione.

« L'interrogante ritiene doveroso far presente che, in conseguenza del suo grave *deficit* di bilancio, l'amministrazione comunale di che trattasi non è in grado di sostenere le spese per il mantenimento della scuola in argomento, la quale, però, è di assoluta necessità per detto comune, che conta 15.000 abitanti ed una popolazione scolastica di circa 130 elementi, non tutti in grado di poter pagare una retta molto alta.

(21359)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui è stata sospesa la pensione di guerra intestata al signor Jaconis Cosimo di Giuseppe, nato e domiciliato a Copertino (Lecce) il quale, padre di tre figli di minore età e con la moglie inferma a suo carico, da oltre sei mesi inutilmente domanda spiegazione sul provvedimento che lo ha colpito.

(21360)

« CALASSO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. La settimana scorsa ho presentato una interpellanza relativa alla grave vertenza occasionata dallo sciopero agricolo. Altri colleghi hanno presentato numerose interrogazioni sul medesimo argomento. Otto giorni fa la Presidenza della Camera ci comunicava che non vi era più l'urgenza da noi richiesta per la discussione di quella interpellanza e di quelle interrogazioni, perché il Governo aveva promosso un incontro fra le parti che prometteva una soluzione della vertenza. Purtroppo, invece, la vertenza non ha trovato la prevista ed auspicata soluzione. Ieri sera, come i colleghi sanno, è avvenuto un incontro fra i rappresentanti della Confida e quelli delle organizzazioni sindacali, incontro che si è protratto fino a questa sera senza alcun pratico risultato. Ci vediamo, quindi, costretti a rinnovare la richiesta che l'interpellanza e le interrogazioni vengano discusse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1956

al più presto possibile. Io prego, quindi, la Presidenza di voler chiedere al Governo se la discussione possa avvenire entro domani.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già premurata di sollecitare al riguardo il Governo, la cui risposta farà conoscere appena pervenuta.

SCARPA. La ringrazio, signor Presidente.

La seduta termina alle 21,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — Svolgimento della proposta di legge:

CHIARAMELLO ed altri: Concessione di un contributo straordinario a favore del Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti (2356).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (*Approvato dal Senato*) (2303) — *Relatore*: Breganze.

3. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (*Approvato dal Senato*) (2294 e 2294-bis).

4. — Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (*Approvato dal Senato*) (2248 e 2248-bis) — *Relatore*: Romanato;

Ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (377-bis) — *Relatori*: Pedini, *per la maggioranza*; Bima, *di minoranza*;

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (*Approvato dal Senato*) (2038) — *Relatore*: Scoca.

5. — Discussione delle proposte di legge:

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

FABRIANI: Modificazione del secondo comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (*Urgenza*) (1110) — *Relatore*: Veronesi;

Senatore BRASCHI: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero (*Approvato dal Senato*) (1932) — *Relatori*: Rocchetti, *per la maggioranza*; Capalozza e Murdaca, *di minoranza*;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore*: Elkan,

TRUZZI: Modifica delle norme concernenti l'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque minerali naturali medicinali o da tavola (1767);

COLITTO: Modificazione all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 (1826);

Relatore: Vicentini;

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669).

6. — votazione per l'elezione di sei rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE